



Rocco Pasceri

Prontuario per la consulenza sindacale

Aggiornato dicembre 2012



Segreteria Regionale del Lazio
Segreteria Territoriale di Roma

(Rocco Pasceri)

PENSIONE

Servizi e periodi utili, computabili, riscattabili, ricongiungibili, totalizzabili, riunibili¹:

A) **UTILI** - Sono utili *ex se* ai fini del trattamento pensionistico i seguenti servizi:

- i servizi di ruolo e a tempo indeterminato prestati nelle amministrazioni statali, con ritenuta in conto entrata Tesoro/INPDAP, INPS gestione ex Inpdap, dalla decorrenza economica della nomina, compresi i periodi di congedo, assenze, anche se con retribuzione ridotta² ed i giorni di sciopero³;

¹cfr.: DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, da non confondere con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali, che attiene prevalentemente all’indennità di buonuscita. Servizi e periodi non dichiarati, compreso servizio militare, all’atto dell’assunzione, non possono essere valutati ai fini del trattamento pensionistico (art. 145 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), a meno che l’Amministrazione non sia già in possesso dei dati relativi alla natura e alla durata dei servizi (Corte dei Conti 10 dicembre 1976; CC.MM. 15 luglio 1977, n. 183 e 15 dicembre 1994, n. 357); è consentito presentare eventuale dichiarazione integrativa entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, l’integrazione può essere presentata dagli aventi causa (art. 145 DPR 1092/73). Anche per i servizi utili occorre sempre presentare richiesta e certificazione.

² art. 112 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 17, comma 6, CCNL 24 luglio 2003; Circolare INPDAP 28 maggio 2009, n. 13.

³ **I giorni di sciopero** sono validi a tutti i fini in quanto, non costituendo interruzione di rapporto di lavoro, le ritenute previdenziali e assistenziali vengono regolarmente effettuate (Informativa INPDAP 19 maggio 2003, n. 18; C.M. 18 settembre 1989, n. 312).

- i servizi prestati nella scuola da docenti con incarico conferito dall'ex Provveditorato agli Studi a tempo indeterminato dal 1.10.1961 (ITI)⁴ ed i servizi prestati, dal 1.1.1988, in qualità di supplenti temporanei comunque nominati⁵;
- il servizio militare, il servizio civile sostitutivo⁶ ed il servizio di volontario/a nell'ambito di servizio civile, svolto ai sensi della legge n. 64/2001⁷;
- i servizi prestati alle dipendenze delle amministrazioni locali territoriali con iscrizione CPDEL⁸;
- i servizi prestati come insegnanti presso asili o scuole materne eretti in enti morali o presso scuole elementari parificate, se hanno comportato l'iscrizione alla gestione speciale presso il Ministero del Tesoro per l'ex "Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata"⁹.

B) **COMPUTABILI** - Sono computabili, a domanda, per il periodo retribuito, senza oneri¹⁰:

- servizi scolastici non di ruolo prestati nelle scuole materne, elementari, secondarie, popolari, festive, estive, reggimentali, carcerarie gestite o finanziate dallo Stato, con versamento di contributi a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria-INPS);
- periodi retribuiti di incarichi e supplenze;
- servizi prestati alle dipendenze di enti locali territoriali¹¹;
- servizi prestati in altre amministrazioni statali con iscrizione all'INPS;
- periodi di lavoro prestati nell'U.E¹²;

⁴ legge 28 luglio 1961, n. 831; legge 24 settembre 1971, n. 820; per il personale ATA, incarichi dal 1. 1. 1967 (legge 6 dicembre 1966, n. 1077).

⁵ assoggettati al contributo in conto entrata Tesoro, ai sensi dell'art. 24, comma 15, legge 11 marzo 1988, n. 67; C.M. 8 gennaio 1988, n. 6.

⁶ art. 485 D. lgs 16 aprile 1994, n. 297; C.M. 16 maggio 1991, n. 129.

⁷ artt. 4 e 10 legge 6 marzo 2001, n. 64; art. 6 legge 8 luglio 1998, n. 230; Nota Min. Tesoro n. 175467 del 2 febbraio 2000.

⁸ art. 1 legge 22 giugno 1954, n. 253.

⁹ legge 23 ottobre 1956, n. 1236; C.M. 19 novembre 1960, n. 546.

¹⁰ art. 11 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 2, comma 1, legge 8.8.1995, n. 335. Il computo deve essere richiesto almeno due anni prima del raggiungimento del limite d'età previsto per la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 147 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Computo, riscatto e ricongiunzione si chiedono una sola volta, senza ripetere la domanda in caso di passaggio ad altro ruolo.

¹¹ art. 12 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

¹² Regolamento CEE n. 1606 del 22 luglio 1998.

- servizi prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato¹³(Patronati Scolastici, ENPAS, INADEL, Banca d'Italia, INPS, ecc.) con iscrizione all'INPS, compreso il servizio di volontariato nei Paesi in via di sviluppo¹⁴.

C) **RISCATTABILI** - Sono riscattabili, con onere a carico del richiedente, i seguenti servizi e/o periodi:

- i periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina non coperti da servizio (regolarizzazione contributiva)¹⁵;
- i servizi prestati nelle scuole elementari sussidiate¹⁶;
- gli anni del corso di laurea, per i periodi non coperti da servizio¹⁷, a partire dal momento dell'immatricolazione e ininterrottamente per tutto il

¹³ artt. 12 e 113 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

¹⁴ il servizio di volontariato civile sostitutivo del servizio militare di leva è valutabile come servizio militare di leva, senza onere; per il servizio di volontariato civile non sostitutivo del servizio militare, l'onere contributivo previdenziale è calcolato sull'importo dello stipendio che l'amministrazione paga al proprio dipendente (C.M. n. 129 del 16 maggio 1991; nota n. 144034 del 2 dicembre 1989 del Ministero Tesoro, IGOP).

¹⁵ Art. 142, c. 2, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; CC.MM. n. 205 del 3.7.1984, n. 255 dell'11.9.1985 e n. 638 del 7.10.1996. I periodi di decorrenza giuridica non coperti da servizio devono essere riscattati (*rectius* **regolarizzati** o **sistemati**) con versamenti contributivi riferiti alla data della domanda e non obbligatoriamente in base alla retribuzione percepita nel mese precedente il pensionamento, ex art. 142, c. 2, T.U. 1092/1973, con onere contributivo totalmente a carico del dipendente (C.M. n. 638 del 7/10/1996, che riporta la Deliberazione della Corte dei Conti, sez. controllo, n. 108 del 30/5/1996); "Mentre inizialmente i periodi venivano considerati utili in pensione senza alcun obbligo di versamento contributivo, con deliberazione n. 1402 del 2.12.1983, l'Organo di controllo ha ritenuto che occorre un'espressa richiesta formale con regolarizzazione contributiva da effettuare sull'ultima base stipendiale percepita alla cessazione del servizio. Con deliberazione n. 108 del 30.5.1996, la Sezione controllo Corte dei Conti ha confermato che occorre apposita istanza dell'interessato ma che la sistemazione contributiva può avvenire immediatamente sulla base della situazione stipendiale riferita all'atto della domanda" (nota INPDAP 14581 del 4.5.2005).

¹⁶ C.M. 6 giugno 1984, n. 175.

¹⁷ dal 12 luglio 1997, anche per docenti di scuola infanzia/primaria e personale ata e per la generalità dei lavoratori (art. 2 del D. Lgs 30 aprile 1997, n. 184, attuativo della delega conferita dalla legge n. 335/1995; Circ. INPDAP n. 12 del 14 febbraio 1999). Il riscatto si riferisce agli anni accademici del corso legale di laurea, purché essa sia stata conseguita; può essere chiesto anche parzialmente e va collocato temporalmente tra il 1° novembre e il 31 ottobre di ogni anno accademico; può essere richiesto in qualsiasi momento, senza scadenza, anche se conviene richiederlo appena possibile, in quanto la percentuale di riscatto va calcolata sul trattamento economico fruito al momento della domanda. La laurea conseguita all'estero può essere ammessa a riscatto se riconosciuta

periodo di durata legale; è possibile limitare il riscatto ai soli mesi pagati interrompendo il pagamento rateale¹⁸;

- i periodi di studi post-secondari¹⁹ anche presso Scuole o Istituti riconosciuti di livello superiore²⁰, gli anni di corso per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre²¹)
- i corsi di specializzazione, di diplomi d'Accademia BB. AA.²² e di titoli di **specializzazione** per alunni portatori di handicap²³; i corsi abilitanti biennali SSIS ed i corsi speciali annuali istituiti dalle Università o dagli Istituti AFAM in applicazione della legge n. 143/2004²⁴;
- gli anni di corso di **dottorato di ricerca**, quando il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione in quanto svolto al di fuori del rapporto di lavoro²⁵. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione;

in Italia. Per gli IRC è riscattabile il periodo di studi universitari; non sono riscattabili altri titoli di studio, anche se riconosciuti equipollenti ai fini della nomina a docente IRC (Cons. Stato, sez. 2, delibera del 24.7.1996; C.M. 7.5.1997, n. 291).

¹⁸ art. 2, comma 2, D.lgs 30 aprile 1997, n. 184; C.M. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12; art. 25 legge 22 novembre 1962, n. 1646.

¹⁹ Alla duplice condizione che i corsi di studio abbiano natura universitaria e che siano richiesti quale requisito necessario per l'immissione o per la progressione in carriera (Sentenza Corte Costituzionale n. 367 del 25 ottobre-9 novembre 2006).

²⁰ Nota operativa INPDAP 1° febbraio 2006, n. 10; Sentenza Corte Cost. 25.10.2006, n. 367.

²¹ Circ. INPDAP 11 giugno 2004, n. 38.

²² C.M. 2/12/1991, n. 378; Informativa INPDAP 25 gennaio 2002, n. 7. I titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, ai fini del riscatto, vanno considerati come qualsiasi diploma di laurea. Per quanto concerne il contributo di riscatto dovrà farsi riferimento, anche se la domanda sia stata presentata in anni precedenti, allo stipendio percepito alla data del 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D. lgs 30 aprile 1997, n. 184; qualora il diploma di Accademia BB. AA. abbia costituito, in aggiunta ad altro titolo di studio, condizione essenziale per l'immissione in ruolo o, comunque, per l'ammissione in servizio, il contributo sarà calcolato in base allo stipendio percepito all'atto della domanda, ai sensi dell'art. 13, c. 1, DPR 29.12.1973, n. 1092 e succ. modif. (C.M. – Ispettorato per le pensioni – n. 210, prot. 682/N/2000, del 6.9.2000; nota Ufficio Legislativo Min. P.I. n. 8902 U/L P.U.S. 10 del 19.07.2000; Circ. INPDAP n. 12 del 24.2.1999). Sono pure riscattabili i periodi di studio per assistente sociale (sentenza Corte Cost. n. 275 del 28 maggio-10 giugno 1993) e per diplomati in statistica (sentenza Corte Cost. n. 20 del 24 gennaio-5 febbraio 1996).

²³ Sentenza Corte Cost. n. 52 del 9-15 febbraio 2000, anche se la Corte esplicita che il diploma di specializzazione deve essere stato necessario per l'immissione in ruolo.

²⁴ Nota INPDAP 13 luglio 2010, n. 37; art. 2 D.lgs n. 184/1997; Sent. C. Cost. 52/2000.

²⁵ decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

tale congedo è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza²⁶;

- il corso triennale ISEF²⁷;
- le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione²⁸;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa²⁹;
- i periodi di aspettativa, senza assegni (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296)³⁰;
- i periodi coperti da versamenti volontari;
- il servizio di assistente straordinario o volontario nelle università ed il servizio statale non di ruolo senza iscrizione INPS³¹;
- il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere³²;

²⁶ Art. 19, c. 3, lett. b) legge 30/12/2010, n. 240; art. 2 legge 13/8/1984, n. 476; Circ. INPDAP 1181 del 22/10/1999; CM n. 281 del 28/11/1999. "In caso di ammissione senza borsa di studio o di rinuncia a questa, il dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico e previdenziale in godimento" (art. 52, c. 57, legge 28.12.2001, n. 448; CM 4.11.2002, n. 120).

²⁷ C.M. 13 maggio 1980, n. 132 e delibera Corte dei Conti n. 27/1992.

²⁸ con il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 e succ. modificazioni; in alternativa, il dipendente può essere autorizzato dall'INPDAP alla prosecuzione volontaria (art. 5 D. lgs 16 settembre 1996, n. 564; Circ. INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9, par. II, lett. a).

²⁹ artt. 7 e 8 D.lgs 16 settembre 1996, n. 564; Circ. INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9, lett. c); art. 8, comma 2, D.lgs 16 settembre 1996, n. 564.

³⁰ D.lgs 16 settembre 1996, n. 564; Circ. INPDAP 8 aprile 2008, n. 6. Sono riscattabili i congedi per gravi motivi di famiglia fruiti per patologie di familiari, come definite dall'art. 2, comma 1, del D.M. Dip. Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278, comprese le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 31 agosto 2007; Circ. INPDAP 8 aprile 2008, n. 3).

³¹ art. 14 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

³² art. 14 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; se con nomina MAE il servizio è valido per la ricostruzione di carriera.

- i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi effettivamente retribuiti³³;
- i periodi di aspettativa per coniuge all'estero³⁴;
- periodi di part-time successivi al 31.12.1996³⁵;
- servizi prestati all'estero³⁶;
- **congedi parentali**³⁷.

³³ art. 598 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297. I servizi prestati presso scuole private legalmente riconosciute e/o paritarie possono anche essere ricongiunti ex legge 7 febbraio 1979, n. 29; la ricongiunzione è, a volte, più conveniente economicamente, perché il contributo di riscatto è pari al 18% dello stipendio in godimento all'atto della domanda ex art. 598 D. lgs 297/1994, mentre con la ricongiunzione dall'importo da pagare vengono detratti i contributi INPS già versati.

³⁴ art. 3 D.lgs 30 aprile 1997, n. 184; Circ. INPDAP 24/2/1999, n. 12.

³⁵ art. 8 D. lgs 16 settembre 1996, n. 564; art. 3, comma 1, lett. d) D. lgs 29 giugno 1998, n. 278; Circ. INPDAP 11 giugno 2004, n. 38. I periodi di servizio part-time valgono per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, ma non ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

³⁶ i periodi di lavoro dipendente prestato all'estero (con esclusione di quelli prestati nei Paesi dell'U.E. per i quali il Regolamento comunitario n. 1606/1998 ne prevede la totalizzazione e di quelli prestati nella Confederazione Elvetica) possono essere riscattati con onere a carico degli interessati (C.M. 12 maggio 2000, n. 142; Nota INPDAP 23 marzo 2000, prot. 1402; Circ. INPDAP 11 giugno 2004, n. 38).

³⁷ Con informative n. 8 del 28 febbraio 2003 (trasmessa con C.M. n. 28 del 7.3.2003) e n. 15 dell'11 marzo 2003, l'INPDAP precisa che sono riscattabili, ai fini pensionistici e non anche ai fini della buonuscita, i periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, come previsto *dagli artt. 25 e 35 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151*. In sintesi si può chiedere:

- **accredito figurativo**, senza oneri, per le lavoratrici madri richiedenti, con almeno un quinquennio retributivo al momento della domanda, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, D.lgs 26 marzo 2001, n. 151; Circ. INPS n. 100 del 14 novembre 2008); da sottolineare, tuttavia, che *i periodi da riconoscere figurativamente non sono più quelli indicati dalla normativa vigente al momento della nascita del figlio* ma, per tutti, mesi cinque (due mesi prima e tre mesi dopo il parto, ex legge 30 dicembre 1971, n. 1204; Sentenza Corte di Cassazione n. 7385 del 19.3.2008; Nota Operativa INPDAP 14 dicembre 2009, n. 17);
- **riscatto** per i periodi di congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione e non abbiano richiesto il riscatto del periodo di corso di laurea, in quanto, in atto (art. 14, c. 2, D.lgs n. 503/92; Circ. INPDAP n. 31 del 20 luglio 2005; Nota INPDAP n. 4 del 16 gennaio 2006), il riscatto del congedo parentale non è cumulabile con il riscatto di laurea. Sia l'accredito che il riscatto sono valutabili ai fini della misura del trattamento pensionistico e ai fini della maturazione del periodo utile per il diritto al pensionamento.

TERMINI.

Il riscatto può essere chiesto anche durante il periodo di prova³⁸ e, comunque, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo ed entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accettazione delle eventuali dimissioni volontarie³⁹.

COMPETENZA

Per le istanze prodotte entro il 31.8.2000: Provveditorato agli Studi/CSA⁴⁰, con calcolo di riscatto da effettuare in base allo stipendio percepito alla data di assunzione in protocollo dell'istanza presso le Istituzioni scolastiche;

per le domande prodotte dal 1.9.2000: INPDAP; **dal 1.1.2012: INPS gestione ex INPDAP⁴¹**. In tal caso la data da prendere a base per il calcolo dell'onere di riscatto e/o di ricongiunzione è quella di assunzione a protocollo dell'istanza presso l'INPDAP o INPS gestione ex Inpdap⁴². E' opportuno, pertanto, trasmettere la domanda di riscatto e/o di ricongiunzione direttamente alla sede provinciale o territoriale dell'INPS gestione ex INPDAP e alla Scuola di appartenenza⁴³.

Da tener presente che dal 1.10.1995 l'INPDAP (dal 1.1.2012 l'INPS gestione ex Inpdap)⁴⁴ ha competenza esclusiva per quanto attiene computi, riscatti, ricongiunzioni, ex leggi 29/79 e 45/90, prosecuzione

³⁸ delibera Corte dei Conti, sez. III, n. 33487 del 21 maggio 1973.

³⁹ Circ. Min. P.I. 20 dicembre 1977, n. 333; art. 147 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; Circ. INPDAP n. 38 dell'11 giugno 2004. Per i riscatti previsti dai decreti legislativi n. 564/96 e n. 184/97, come periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, riscatto corsi di studio, diploma di specializzazione ecc., i termini di decadenza per richiesta riscatto non sono riconducibili al D.P.R. n° 1092/1973 e, pertanto, la domanda può essere presentata anche immediatamente prima del collocamento a riposo (Circolare INPDAP 11 giugno 2004, n. 38).

⁴⁰ Oggi denominato Ufficio Scolastico Provinciale (legge 17 luglio 2006, n. 233; Direttiva Ministeriale 7 settembre 2006, prot. n. 7551).

⁴¹ Circ. INPDAP 27 aprile 2005, n. 13. **L'INPDAP è stato soppresso dal 1.1.2012 e fatto confluire nell'INPS (art. 21, comma 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214).**

⁴² Circolari INPDAP n. 55 del 9 settembre 2004 e n. 13 del 27 aprile 2005.

⁴³ CC.MM. 19 ottobre 2000, n. 234 e 21 novembre 2003, n. 85; Circ. INPDAP 9 settembre 2004, n. 55.

⁴⁴ Per il trattamento di fine rapporto la pratica relativa continua ad essere istruita dall'Ufficio Scolastico Provinciale (C.M. 12 gennaio 2001, n. 5); gli anni vanno calcolati per la loro effettiva durata: per il trattamento pensionistico valgono i mesi, senza arrotondamenti ad anno, per il TFS vale anno il residuo superiore a sei mesi (art. 18 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non modificato dalla legge 27.12.1997, n. 449).

volontaria e sistemazione contributiva ex art. 142 del t. u. 1092/73⁴⁵; dal 4.3.2013 l'invio è possibile solo per via telematica.

COSTO DEL RISCATTO

Per le domande presentate dal 10.9.1991 è da includere per il calcolo anche l'indennità integrativa speciale⁴⁶. Per l'onere di riscatto occorre fare riferimento alle norme che consentono il calcolo della pensione con il sistema retributivo o misto.

Il contributo di riscatto del periodo di studio si calcola, in termini di riserva matematica, applicando i coefficienti attuariali di cui alla Tabella allegata al Decreto Ministero del Tesoro 9 maggio 1992 che annulla e sostituisce il D.M. 8 aprile 1983⁴⁷; qualora si abbia diritto al calcolo della pensione su base contributiva, il costo del riscatto è determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto che è, in atto, pari al 33% dello stipendio lordo, aumentato del 18%, comprensivo dell'i.i.s. senza incremento percentuale del 18%⁴⁸.

Il contributo di riscatto, che comprende sempre sia i contributi previsti a carico del dipendente sia quelli a carico del datore di lavoro, può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione con numero di rate pari ai mesi riscattati⁴⁹.

Deducibilità fiscale.

E' possibile, in atto, dedurre dall'imponibile Irpef l'intero importo del contributo versato per il riscatto⁵⁰, in quanto tutti i contributi versati non obbligatori sono, dal 1.1.2001, integralmente deducibili dal reddito

⁴⁵ Circ. INPDAP 27 aprile 2005, n. 13.

⁴⁶ L'i.i.s. va inclusa senza l'incremento percentuale del 18% (art. 11, c. 1, legge 8.8.1991, n.274; C.M. 24 ottobre 1996, n. 671).

⁴⁷ Per i dipendenti che abbiano chiesto il riscatto successivamente al 3 ottobre 1982, data di entrata in vigore del D.L. 1.10.1982, n. 694, convertito in legge 881/1982.

⁴⁸ D. lgs 30 aprile 1997, n. 184; Circ. INPDAP n. 12 del 24 febbraio 1999; Nota operativa INPDAP 30/09/2005, n. 22.

⁴⁹ Per riscatto laurea, con domanda presentata dal 1.1.2008 in poi, le rate mensili possono essere anche 120, senza l'applicazione di interessi (art. 1, c. 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247; art. 150 DPR 29.12.1973, n. 1092; Circ. INPS 11 marzo 2008, n. 29; Circolare INPDAP 13 maggio 2008, n. 7). Il riscatto della laurea può essere chiesto all'INPS anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con un onere di circa euro 5.000,00 per anno, uguale per tutti, riferito al reddito minimo imponibile dei commercianti; il riscatto è utilizzabile come anzianità contributiva, a prescindere dal sistema di calcolo.

⁵⁰ art. 13 D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, che ha modificato il t.u. delle imposte sui redditi.

complessivo imponibile, anche se versati ai fini della buonuscita⁵¹, qualora gli stessi, nel caso di rateizzazione mensile, non siano stati già portati in deduzione dall'imponibile nel mese stesso di applicazione da parte dell'ente che cura il pagamento della retribuzione.

D) RICONGIUNGIBILI LEGGE 7/2/1979, n. 29, al fondo lavoratori dipendenti:

- periodi assicurativi corrispondenti ad attività lavorativa resa presso scuole private, presso soggetti privati o come artigiano, coltivatore diretto, commerciante;
- periodi di contribuzione volontaria non contemporanei ad un rapporto di lavoro;
- periodi di disoccupazione, per i quali è stata percepita l'indennità⁵²;
- periodi assicurativi connessi a servizi comunque prestati coperti da assicurazione obbligatoria o esonerativa dell'ass. gen. obl.⁵³;
- contributi per le collaborazioni svolte entro il 31 dicembre 1995, cioè precedentemente all'istituzione della Gestione separata (1.1.1996, ex legge 335/1995), non contemporanei con altri servizi, fino ad un massimo di cinque anni⁵⁴.

RICONGIUNGIBILI LEGGE 5.3.1990, n. 45:

periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

RICONGIUNZIONE LEGGE 322/1958.

La legge 2 aprile 1958, n. 322, recepitava, peraltro, dall'art. 124 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevedeva la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps in favore del dipendente che, cessato dal servizio, non aveva diritto a pensione per mancanza della necessaria

⁵¹ risoluzione Agenzia delle Entrate n. 298/E/2002.

⁵² Per i dipendenti privati i periodi di disoccupazione sono utili solo per il calcolo dell'ammontare della pensione, ma non per il raggiungimento dell'età contributiva (art. 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29; art. 4 D.lgs 16 settembre 1996, n. 564; Sentenza Corte di Cassazione n. 1362/03 del 29.1.2003).

⁵³ art. 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29. E' richiesto un minimo di iscrizione all'INPDAP di un anno per i lavoratori non di ruolo. La ricongiunzione all'INPS è possibile se si possiede almeno un contributo settimanale.

⁵⁴ D.M. Lavoro 2 ottobre 2001. I contributi giacenti presso la gestione speciale INPS, istituita con l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, se non trasferiti o trasferibili ai sensi della legge 29/1979, possono essere valutati, al compimento del 66° anno d'età, per il conseguimento di un'autonoma prestazione pensionistica o di assegno supplementare di pensione, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

anzianità di servizio, è abrogata dal 31 luglio 2010⁵⁵; l'INPS gestione ex INPDAP potrà riconoscere il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti solo al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge, anche se il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro⁵⁶.

COSTO.

Dal 4.3.2013 la domanda può essere inviata solo per via telematica. La ricongiunzione è gratuita in caso di dipendenti di ente pubblico soppresso, con legge statale o regionale, e collocato d'ufficio presso altro ente⁵⁷.

Negli altri casi l'onere a carico del richiedente per la ricongiunzione è da rapportare alle diverse entità dei contributi previdenziali versati ed è determinato, a decorrere dal 1° luglio 2010⁵⁸, con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto della ricongiunzione, con i coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione.

Per le domande presentate in data anteriore al 1.7.2010 continuano ad applicarsi i coefficienti di riserva matematica contenuti nelle tabelle allegate alla legge 12.8.1962, n. 1338.

Per effetto della legge 30.7.2010, n. 122, la ricongiunzione, prima gratuita, è onerosa, anche quando si ricongiungono i contributi INPDAP all'Inps. L'Ufficio calcola, con la ricongiunzione, la differenza di pensione e su questa si applicano i coefficienti di capitalizzazione, diversi a seconda dell'età e dell'anzianità contributiva.

Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né eventuali rimborsi.

⁵⁵art. 12, c. 12-*undecies*, DL 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30/7/2010, n. 122; Circ. INPDAP 8 ottobre 2010, n. 18, punto 3.

⁵⁶Circolare INPDAP 8 ottobre 2010, n. 18, punto 3.

⁵⁷Art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 29; art. 2 legge 27 ottobre 1988, n. 482.

⁵⁸art. 12, commi 12-*septies-undecies*, D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che estende, col comma 12-*septies*, alle ricongiunzioni di cui all'art. 1, c. 1, legge 7.2.1979, n. 29, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. Il mancato pagamento o la non accettazione del pagamento preclude per 10 anni la possibilità di presentare nuova domanda. L'onere a carico è in base all'art. 2, commi 3-5, D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

E) **TOTALIZZAZIONE dei periodi assicurativi.**

La **totalizzazione** dei periodi assicurativi⁵⁹ non coincidenti, indipendentemente dalla loro durata⁶⁰, è consentita, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ai soggetti iscritti a due o più enti previdenziali, nei seguenti casi⁶¹:

- pensione di vecchiaia (65 anni d'età, incluso il personale femminile);
- pensione di anzianità con 40 anni di contributi;
- pensione di inabilità assoluta e permanente;
- pensione indiretta ai superstiti.

La totalizzazione gratuita, intesa come strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa, deve riguardare tutti i periodi assicurativi, compresi periodi di lavoro autonomo, di libero professionista e i periodi di iscrizione alle gestione separata INPS, ed è conseguibile a domanda da presentarsi all'amministrazione presso la quale si presta servizio e all'ente previdenziale.

Le gestioni interessate determinano il proprio onere di trattamento ed il pagamento totalizzato degli importi è effettuato dall'INPS⁶². L'eventuale domanda di ricongiunzione, con procedimento concluso, preclude la possibilità della totalizzazione.

F) **SERVIZIO RIUNIBILE**

Sono riunibili tutti servizi resi presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato⁶³.

MODULISICA

Nel sito www.inpdap.it, e inps.it sezione "modulistica", si trovano i moduli per la richiesta di prestazioni pensionistiche: riscatti, computi, ricongiunzione, totalizzazione, ecc; i moduli sono dinamici e consentono la compilazione direttamente sul computer e sono inviabili solo via Web.

⁵⁹Compresa la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. L'art. 71 legge 23.12.2000, n. 388 e il Decreto di regolamento del Ministero del Lavoro n. 57 del 7 febbraio 2003 sono abrogati dall'art. 7 D.lgs 2 febbraio 2006, n. 42.

⁶⁰ Art. 1 Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42; art. 1, comma 76, legge 24 dicembre 2007, n. 247; art. 24, comma 19, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁶¹ Circc. INPDAP 25 gennaio 2007, n. 5 e 14.3.2012, n. 37, punto 13.

⁶² Artt. 1-5 D. lgs 2 febbraio 2006, n. 42; Circ. INPS 9 maggio 2006, n. 69.

⁶³ Art. 112 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

PROSECUZIONE VOLONTARIA

Il regime della prosecuzione volontaria⁶⁴ è applicabile non solo ai casi di interruzione o di sospensione del rapporto di lavoro ma anche ai casi di mancata retribuzione per i quali non vi sia versamento contributivo (ad esempio: aspettativa per famiglia, interruzioni per lavori discontinui, tempo parziale). **Nei casi di cessazione dal servizio**, è ammessa nei seguenti casi:

- qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità e, comunque, fino alla data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico⁶⁵;
- qualora voglia incrementare la misura della pensione⁶⁶.

Dal 1.1.1997, in alternativa alla prosecuzione volontaria, si può chiedere il riscatto (max 3 anni) dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31.12.1996.

OMISSIONE CONTRIBUTIVA

Il servizio prestato senza versamenti contributivi, con datore di lavoro non più rintracciabile o non più obbligato per intervenuta prescrizione ordinaria decennale, può essere regolarizzato dall'interessato con apposita domanda da presentare all'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338. L'importo, calcolato in base alla retribuzione percepita all'atto della domanda, potrà essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili.

AUMENTO ANZIANITA' - MAGGIORAZIONI.

Le maggiorazioni, senza oneri e utili ai fini dell'anzianità contributiva, si possono così sintetizzare:

- aumento della metà per i primi due anni e di 1/3 per il tempo successivo per i servizi prestati dagli insegnanti **di ruolo** nelle scuole

⁶⁴ art. 5 e segg. D.lgs 30 aprile 1997, n. 184; Circ. INPDAP n. 23 del 10 aprile 1998.

⁶⁵ nota INPDAP – Direzione Generale Prestazioni Previdenziali, Ufficio I normativa AA.GG. – prot. n. 3638 del 10 marzo 1999, riportata da Circ. Min. P.I., Ispettorato per le Pensioni, n. 83 del 31 marzo 1999. La contribuzione ammonta al 33% della retribuzione lorda, in quanto occorre coprire i contributi del lavoratore, pari all'8,75%, (dal 1.1.2007 elevati all'8,80%, ex art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Nota operativa Inpdap 23 gennaio 2007, n. 2) oltre a quelli del datore di lavoro, pari al 24,20%.

⁶⁶ Circ. INPDAP, Direzione Centrale Pensioni, Ufficio I, n. 11 del 17 maggio 2006.

all'estero⁶⁷ o presso le istituzioni scolastiche funzionanti in Paesi extraeuropei in via di sviluppo⁶⁸;

- aumento di 1/3 per i servizi prestati dagli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo nelle scuole delle zone mistilingue del Trentino-Alto Adige, nelle scuole dipendenti dai provveditorati di Trieste e di Gorizia⁶⁹ e per i giorni di servizio prestato fino al 13 LUGLIO 1980 nelle **scuole statali speciali**, ex classi differenziali, scuole all'aperto, **scuole per nomadi, scuole carcerarie**, scuole di differenziazione didattica⁷⁰;

- aumento del 50% per il servizio prestato con **esposizione all'amianto**, quando l'esposizione è stata superiore ad un periodo di dieci anni, con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno; i predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto.

La maggiorazione si applica ai fini del calcolo e non della maturazione del diritto di accesso alla pensione⁷¹;

⁶⁷ art. 21 R.D. 12 febbraio 1940, n. 740; "Il servizio **di ruolo** prestato all'estero è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi", ex art. 673 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297.

⁶⁸ art. 24 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 2 aprile 1968, n. 465; art. 673, c. 2, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

⁶⁹ ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto, fino al 31 dicembre 1997 (art. 59 legge 27.12.1997, n. 449, che abroga l'art. 24, c. 3, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092).

⁷⁰ art. 63 legge 11 luglio 1980, n. 312; C.M. 8 luglio 1982, n. 209; DPR 31 ottobre 1975, n. 970; DPR 22 dicembre 1967, n. 1518. Non prevista maggiorazione per servizio prestato nel sostegno.

⁷¹ art. 47 legge 24.11.2003, n. 326; art. 13, c. 8, legge 27.3.1992, n. 257; legge 4 agosto 1993, n. 271; Circ. Min. P.I. 30.6.1998, n. 295; Circ. INPDAP 22.10.1996, n. 535. Per potersi avvalere della maggiorazione prevista occorrono diverse certificazioni, quali: certificato di servizio da cui risulti che si abbia lavorato nell'ambiente esposto all'amianto, ininterrottamente, per oltre 10 anni; certificazione dell'Ente locale proprietario dell'immobile, da cui risulti l'accertamento della presenza di amianto; certificazione dell'ASL da cui risulti l'avvenuta esposizione all'amianto; verifica che l'INAIL abbia preso atto delle certificazioni attestanti la presenza dell'amianto.

Da osservare che la Circ. INAIL 31 marzo 2003 chiarisce che gli insegnanti sono assicurati all'INAIL se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; se sono direttamente adibiti ad attività quali *esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro* (compresi viaggi di istruzione). "In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, **in via non occasionale**, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno" (Circ. INAIL del 31 marzo 2003).

- per sordomuti o **INVALIDI con grado superiore al 74% o iscritti alle prime quattro categorie della Tab. A** annessa al DPR n. 915/1978, modificata con D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981, su richiesta degli interessati, diritto a riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, di due mesi di contribuzione, utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, per un massimo di cinque anni complessivi⁷²;
- maggiorazione di dieci anni, anche ai fini del TFR, per invalidità non inferiore all'80% in favore delle vittime del terrorismo, estesa anche a coniuge e figli⁷³;
- maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio, in favore dei **non vedenti**⁷⁴;
- maggiorazione del servizio di **volontariato civile** prestato **nei Paesi in via di sviluppo**, di sei o di nove dodicesimi per ogni anno, a seconda se il servizio sia stato prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate⁷⁵;
- maggiorazione di 1/3 per il servizio prestato da militari su aerei o navi di servizio⁷⁶;
- per ex combattenti e assimilati di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono previsti tre aumenti periodici del 2,50% (7,50% della retribuzione alla cessazione), anche ai fini della buonuscita⁷⁷.

Le maggiorazioni non possono eccedere i cinque anni⁷⁸, ad eccezione di quelle per i non vedenti e delle vittime del terrorismo.

⁷² Informativa INPDAP 27 dicembre 2001, n. 75; art. 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388. La supervalutazione decorre dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente al riconoscimento del sordomutismo o dell'invalidità (Nota Operativa INPDAP 8 giugno 2006, n. 36).

⁷³ legge 3 agosto 2004, n. 206; Nota operativa INPDAP 23 luglio 2009, n. 41.

⁷⁴ legge 28 marzo 1991, n. 120.

⁷⁵ legge 26 febbraio 1987, n. 49, artt. 17 e 23; D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 144; C.M. n. 129 del 16 maggio 1991; nota Min. Tesoro Rag. Gen. Stato, I.G.O.P., n. 144034 del 2/12/89.

⁷⁶ art. 20 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

⁷⁷ Art. 2 legge 24 maggio 1970, n. 336; Note operative INPDAP 4 marzo 2008, n. 10; 30 gennaio 2006, n. 9; 14 aprile 2003, n. 21; Circolare INPDAP 30 aprile 2004, n. 27; C.M. 20 settembre 1996, n. 595.

⁷⁸ art. 59, comma 1, lett. a) legge 27 dicembre 1997, n. 449; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni, maturati entro il 31.12.1997, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili (Circ. INPDAP 16 marzo 1998, n. 14).

LAVORO PART-TIME E PENSIONE

Il periodo di lavoro prestato a tempo parziale è considerato come servizio a tempo pieno ai fini del diritto al trattamento pensionistico, mentre ai fini del calcolo del trattamento viene contratto in proporzione all'orario effettivamente svolto⁷⁹.

Per i periodi di servizio a tempo parziale sono ammessi versamenti volontari o riscatto oneroso, fino a corrispondenza, dal punto di vista pensionistico, del servizio a tempo pieno⁸⁰; non sono ammessi per il personale che abbia chiesto pensione più part-time⁸¹.

Il personale (esclusi dirigenti e DSGA) che ha la possibilità di dimissioni con diritto a pensione⁸², può, entro il 10 gennaio salvo proroga indicata dall'annuale OM, chiedere con un'unica istanza, *on line*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico⁸³; nella medesima istanza bisogna esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non fosse possibile la concessione del part-time per superamento del limite percentuale stabilito⁸⁴; nel caso di istanze separate (dimissioni e richiesta tempo parziale) viene ritenuta valida soltanto l'istanza di dimissioni volontarie. Il part-time va chiesto per due anni prorogabili; dopo il primo anno si può chiedere la sospensione con esplicite motivazioni.

Percentuale trattamento pensionistico spettante. Il trattamento pensionistico viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può superare l'ammontare della retribuzione spettante a tempo pieno⁸⁵. Alla data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, si provvederà alla liquidazione del TFS/TFR e a determinare l'intero

⁷⁹ Informativa INPDAP 22 luglio 2002, n. 68; Informativa INPDAP 19 maggio 2003, n. 18; art. 8 legge 29 dicembre 1988, n. 554; C.M. 18.4.2000, n. 120; Informativa INPDAP n. 21 del 10.4.2000; artt. 46 e 52 CCNL 4 agosto 1995; artt. 36 e 57 CCNL 24 luglio 2003; Circ. Min. Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 33; art. 9 D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61.

⁸⁰ art. 3, comma 1, lett.d) D. L.vo 29 giugno 1998, n. 278.

⁸¹ Informativa INPDAP 22 luglio 2002, n. 68.

⁸² Decreto Ministero della Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

⁸³ C.M. n. 586/N del 21 novembre 2003; D.M. 14 novembre 2007, n. 97.

⁸⁴ C.M. n. 68 del 9 novembre 2006. Hanno priorità per la trasformazione a tempo parziale (che può essere anche con orario inferiore al 50%) i dipendenti affetti da grave patologia, quelli che assistono familiari portatori di handicap e genitori con figli di età non superiore ai 13 anni.

⁸⁵ Informativa INPDAP 22 luglio 2002, n. 68.

trattamento pensionistico sulla complessiva anzianità pensionabile, con i periodi part-time valutati proporzionalmente all'orario prestato.

Tutto il personale della scuola, compreso il personale inidoneo alla funzione e utilizzato in altri compiti, con esclusione DSGA e dirigenti, indipendentemente dalla pensione, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, entro il 15 marzo, al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Provinciale, specificando la tipologia (orizzontale, verticale o misto), per la durata di almeno due anni; prima della scadenza del biennio eventuali domande di trasformazione in tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze.

Il personale in part-time deve svolgere i rapporti individuali con le famiglie per intero, partecipare alle attività di verifica e di Collegio dei docenti per intero, rapportando in proporzione all'orario effettuato soltanto la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse e intersezione⁸⁶.

Compatibilità con altri lavori.

Con il tempo parziale sono compatibili:

- l'attività professionale, con iscrizione ai relativi albi;
- l'attività autonoma;
- la collaborazione a giornali.

Non è compatibile lo svolgimento di attività presso altre pubbliche amministrazioni⁸⁷, anche se è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto⁸⁸.

⁸⁶ artt. 36 e 57 CCNL 24 luglio 2003; O.M. 22 luglio 1997, n. 446; legge 28 dicembre 1996, n. 662, commi 56-65; art. 6 legge 28 maggio 1997, n. 140.

⁸⁷ Art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 4 O.M. 22 luglio 1997, n. 446; Circ. Pres. Cons. Ministri, Dip. Funz. Pubblica, 18 luglio 1997, n. 6.

⁸⁸ Art. 39, comma 9, CCNL 29 novembre 2007.

Indennità di preavviso⁸⁹.

Il Miur, con C.M. n. 17 del 10.2.2003, riporta il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il quale l'Amministrazione non può negare il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso⁹⁰ prevista dall'art. 21, comma 4, del CCNL, comparto Ministeri, al personale cui è stata riconosciuta la pensione d'inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o la dispensa per infermità, prevista dall'art. 512 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297⁹¹ e ai superstiti di personale deceduto in attività di servizio.

Cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

A decorrere dal 1.1.2009 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro (autonomo o dipendente) e pensione è esteso alla generalità dei pensionamenti retributivi⁹²; le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo sono interamente cumulabili se liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni oppure con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne⁹³.

Per i titolari di più trattamenti pensionistici, la tassazione IRPEF avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole pensioni, mentre la ritenuta complessiva viene calcolata dall'INPS che gestisce il Casellario centrale dei pensionati⁹⁴.

⁸⁹ La decorrenza della dispensa dal servizio per inidoneità è fatta, talvolta, risalire alla data del pronunciamento del Collegio medico, ma il Consiglio di Stato ritiene che debba correttamente avere inizio dalla data di emanazione del decreto di dispensa (sezione VI, Decisione n. 939 del 19 febbraio 2003), come, peraltro, sancisce l'art. 8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro"; cfr. anche il Regolamento Ministero del Tesoro n. 187 dell'8 maggio 1997, la C.M. 27 ottobre 1992, n. 300, la C.M. 30 giugno 1998, n. 294, la Circ. Min. Tesoro 24 giugno 1998, n. 57 e la C.M. 28 gennaio 2004, n. 8, che riporta la deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale Marche, n. 5 del 30 luglio 2003.

⁹⁰ due, tre o quattro mesi, a seconda che il dipendente abbia un'anzianità di servizio fino a 5, fino a 10, od oltre 10 anni (art. 23 CCNL 2006-2209).

⁹¹ comunicato Aran di interpretazione autentica dell'art. 23 CCNL 4.8.1995, in G.U. n. 104 del 7 maggio 2003; CM. 23 maggio 2000, n. 150.

⁹² Art. 19 legge 6 agosto 2008, n. 133; Nota operativa INPDAP n. 45 del 28 novembre 2008.

⁹³ Art. 19 legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di riduzione, questa è pari al 30% della quota di pensione eccedente quella minima INPS e, in ogni caso, non può superare il 30% del reddito di lavoro (Informativa INPDAP n. 4 del 23 gennaio 2003).

⁹⁴ Nota Operativa INPDAP 22 marzo 2007, n. 16; art. 8 D.lgs 2 settembre 1997, n. 314.

PENSIONAMENTI – DIMISSIONI.

Termine di presentazione della domanda di dimissioni volontarie⁹⁵: 10 gennaio salvo proroga indicata nell'annuale DM. Le dimissioni presentate dopo il termine decorrono dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo⁹⁶; non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data di cessazione⁹⁷ e si possono revocare entro la data di scadenza della presentazione domanda pensionamento; entro la stessa data si può rinunciare all'eventuale restante periodo di proroga già concesso.

La domanda di dimissioni volontarie, di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di servizio, di revoca, si presenta esclusivamente via web, previa registrazione sul sito, www.istruzione.it, sezione *istanze on line*⁹⁸ ..

Le istanze si intendono accettate, senza emanazione di provvedimenti formali⁹⁹, a meno che non ci sia rifiuto o ritardo nell'accoglimento delle dimissioni per provvedimenti disciplinari in corso.

L'eventuale mancato conseguimento del diritto alla pensione sarà comunicato dall'USP, entro il 31 marzo salvo proroga, agli interessati che hanno la facoltà di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione¹⁰⁰.

La domanda di pensione si presenta all'INPS gestione ex INPDAP, con compilazione della domanda attraverso l'assistenza del Patronato

⁹⁵ Per dimissioni volontarie senza diritto a pensione è da usare il modulo indicato nel sito www.lavoro.gov.it/mdv (Avviso 10 marzo 2008 Min. P.I.). L'art. 23 CCNL 2006-2209 specifica che i termini di preavviso si applicano soltanto "in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva" e, conseguentemente, non si applicano in caso di dimissioni volontarie del dipendente, in quanto il Contratto prevede soltanto la risoluzione del rapporto da parte dell'Amministrazione.

⁹⁶ art. 510 D. lgs 16 aprile 1994, n. 297; DM 12 marzo 2012, n. 22.

⁹⁷ Art. 59, comma 21, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

⁹⁸ POLIS (**P**resentazione **O**n **L**ine delle **I**stanze). Nota min. n. 10445 del 24 novembre 2010; C.M. n. 68 del 9 novembre 2006; D.M. 14 novembre 2007, n. 97. Da sottolineare che l'art. 14 DPR. 275/1999 affida alle Scuole, dal 1.9.2000, le attribuzioni relative allo stato giuridico del personale, comprese l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti formali in materia di cessazioni dal servizio; alla domanda di cessazione anticipata deve essere allegata la dichiarazione dei servizi di cui all'art. 2 DPR 351/1998.

⁹⁹ DPR 11 gennaio 2001, n. 101; DPR 28 aprile 1998, n. 351; D.M. 9 dicembre 2004; D.M. 14 novembre 2007, n. 97.

¹⁰⁰ CC.MM. 15 dicembre 2009, n. 96; 29.12.2010, n. 100; DM 28 dicembre 2010, n. 99; D.M. 12 marzo 2012, n. 22.

oppure direttamente *on line* accedendo al sito dell'Inps, previa registrazione¹⁰¹.

Una volta disposto il primo pagamento, la competenza passa, se diversa, alla sede di residenza del pensionato, anche se la pensione può essere accreditata in qualsiasi ufficio postale o istituto bancario.

La cessazione decorre dal 1° settembre; per i dipendenti dalla Direzione Generale A.F.A.M. decorre dal 1° novembre¹⁰².

L'emanazione dei provvedimenti formali di cessazione dal servizio (quando dovuti, in caso, ad es., di decadenza e di dispensa previsti dagli artt. 511 e 512 del DPR 16 aprile 1994, n. 297) rientra nella competenza del dirigente scolastico¹⁰³.

Applicazione miglioramenti contrattuali ai pensionati.

Tutte le prestazioni pensionistiche sono liquidate dall'INPS, gestione ex INPDAP, in modalità definitiva¹⁰⁴, senza trattamenti provvisori¹⁰⁵, salvo la possibilità di riliquidazione per motivi diversi, come, ad esempio, servizi o periodi erroneamente non calcolati e/o miglioramenti economici contrattuali non considerati. I pensionati cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale hanno, infatti, diritto ai miglioramenti alle scadenze e nelle misure previste dal Contratto riferito all'anno del pensionamento, con conseguenti ricalcoli della pensione con le decorrenze previste dai benefici contrattuali eventualmente differiti¹⁰⁶.

¹⁰¹ CM 12 marzo 2012, n. 23; Circolari Inpdap n. 67 del 16 dicembre 2004, n. 10 del 10 febbraio 2004 e n. 13 del 27 aprile 2005. Gli allegati previsti sono: la dichiarazione circa le deduzioni di imposta, la richiesta di accredito della pensione su c/c bancario o postale (C.M. 15/12/2009, n. 96), eventuali autodichiarazioni e il mod. PA04, da compilare a cura del datore di lavoro.

¹⁰² Circ. Ministero Università e ricerca, AFAM, 12 dicembre 2008, n. 8993.

¹⁰³ art. 14, comma 1, DPR 8 marzo 1999, n. 275, per come modificato dal DPR 4 agosto 2001, n. 352; C.M. n. 32 del 15 marzo 2004; C.M. 8 aprile 2004, n. 195.

¹⁰⁴ Il termine per l'emanazione del decreto di pensione definitiva e/o di riliquidazione è di giorni 365 (D.M. 6 aprile 1995, n. 190, Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

¹⁰⁵ Circ. INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004.

¹⁰⁶ Artt. 5 e 9 DPR 23 agosto 1988, n. 399; Nota operativa INPDAP n. 65 del 10 novembre 2006. I miglioramenti incidono sul TFS (Decisione Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4115 del 29 luglio 2005), prendendo a base di calcolo la retribuzione effettivamente spettante al momento del pensionamento, senza considerare benefici contrattuali differiti (art. 3 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; Circ. Min. P.I. 7 marzo 1990, n. 54; art. 81, comma 2, CCNL 29 novembre 2007).

REQUISITI - POSSIBILITA' PENSIONAMENTI.

Ai fini del calcolo e del computo dei mesi utili per il trattamento di quiescenza, la **decorrenza** per il collocamento a riposo fissata al 1° settembre è, ai soli fini pensionistici (non per la “liquidazione”), come se fosse 1° ottobre o 10 settembre per il personale assunto prima o dopo dell’entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517¹⁰⁷.

Possono accedere al pensionamento **tutti coloro che hanno maturato i requisiti richiesti per il pensionamento entro il 31.12.2011** od anche precedentemente¹⁰⁸ e possono chiedere all’ente di appartenenza, INPS gestione ex INPDAP, la certificazione di tale diritto¹⁰⁹.

Le possibilità, pertanto, ai fini dell’accesso, sono quelle indicate dal seguente prospetto:

Vecchiaia	65 anni compiuti entro il 31 dicembre 2011 ¹¹⁰ .	minimo 20 anni di servizio utile ¹¹¹ al 31 dicembre oppure minimo 15 anni di servizio effettivo ¹¹² se in servizio alla data del 31.12.1992.
Idem	Per il personale femminile: 61 anni compiuti entro il 31.12.2011 ¹¹³ . (nate 1950 o ante)	20 anni servizio utile.
Anzianità	indipendentemente da età anagrafica	40 anni di servizio utile ¹¹⁴ , 39 aa, 11 mm e 16 gg ¹¹⁵ al 31.12.2011.

¹⁰⁷ Art. unico, comma 8, legge 9 agosto 1986, n. 467; art. 509, comma 6, D. lgs 16 aprile 1994, n. 297; C.M. di Gabinetto 10 settembre 1977, prot. n. 63150/960/MF.

¹⁰⁸ art. 24, cc. 3 e 14, DL 6.12.2011, n. 201, convertito, con modific., in legge 214/2011.

¹⁰⁹ art. 24, c. 3, DL 201/2011 convertito, con modificaz., in legge 22.12.2011, n. 214.

¹¹⁰ CM 28.1.1998, n. 36, lett. b); nota min. n. 24905 del 28.2.1998; art. 12, c. 2, lett. c), DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010; art. 18, comma 4, legge 111/2011; Nota Operativa INPDAP 21.7.2011, n. 27.

¹¹¹ Servizio contributivo più eventuali riscatti, ricongiunzioni, supervalutazioni (art. 40 DPR 1092/1973; legge n. 335/1995; legge 449/1997; Informativa INPDAP 75/2001).

¹¹² senza maggiorazioni. **Con sistema contributivo sufficienti 5 anni ctb** (legge 243/2004).

¹¹³ art. 22-ter, c. 1, legge 3.8.2009, n. 102; Nota Operativa INPDAP 50/2009; Tabella B di cui al D.lgs n. 503/1992; nota min. 21.12.2009, n. 19313.

¹¹⁴ l’anzianità di 40 anni si riferisce a servizio utile, inclusi riscatti, ricongiunzioni e maggiorazioni (art. 17, comma 35-novies, legge 3 agosto 2009, n. 102).

¹¹⁵ Informativa INPDAP n. 75/2001; C. M. 203/1998; art. 59, comma 6, legge 449/1997. L’età anagrafica ed il servizio, ove occorra per raggiungere i requisiti previsti per il conseguimento del diritto a pensione, data la peculiarità dell’unica finestra, vengono considerati alla data del 31 dicembre, non del 31 agosto, data di cessazione; la suddetta maggiorazione non si traduce, ovviamente, in una maggiorazione di anzianità ai fini del calcolo della pensione.

ANZIANI TA'	Al 31.12.2011¹¹⁶: quota 96 con almeno 60 anni. Es.: anni 60 d'età e 36 ctb; anni 61 d'età e 35 ctb.	QUOTA Minimo contributivo 35 aa.; minimo età: 60 anni (nati 1951 o ante).
----------------	--	---

La *certificazione del diritto a pensione*, prevista, peraltro, dalla legge 243/2004, non obbligatoria, ha esclusivamente il fine di consolidare le certezze dell'iscritto, in quanto il conseguimento del diritto a pensione è subordinato alla maturazione, entro il 31.12.2011, dei requisiti dovuti di età ed anzianità, a prescindere dall'avvenuta certificazione che ha soltanto una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto¹¹⁷.

L'età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni.

REQUISITI DAL 2012.

Contributivo per tutti. L'anzianità pensionistica maturata **dal 1.1.2012** in poi è assoggettata, *pro-rata*, al **calcolo contributivo**¹¹⁸. Nessuna modifica, ovviamente, per coloro che si trovano già nel contributivo (sistema misto e/o contributivo), poco rilevante la perdita per il personale che va in pensione entro pochi anni. Nel sistema retributivo si trova, infatti, soltanto il personale che ha un'anzianità di 18 anni al 31.12.1995 e, conseguentemente, un'anzianità di almeno 34 anni al 31.12.2011.

PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: **66** anni al 31 dicembre 2012 con un minimo di 20 anni di contributi; sufficienti 5 anni con età anagrafica di 70 anni. L'età viene elevata a 66 e 3 mesi dal 2013, 66 e 7 dal 2016, 66 e 11 dal 2019, più l'incremento dell'adeguamento in conformità alla speranza di vita¹¹⁹.

PER LA PENSIONE ANTICIPATA: anzianità contributiva pari a **42** anni e **5** mesi per gli uomini ed a **41** anni e **5** mesi per le donne, per

¹¹⁶ Art. 1, comma 3, legge 24 dicembre 2007, n. 247; Circolare INPDAP 13.5.2008, n. 7. “**Verificata la sussistenza dei requisiti minimi** (di età, **60**, e di contribuzione, **35**) **concorrono alla determinazione della quota sia i mesi che le frazioni di essi**; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista senza operare alcun arrotondamento” (Circ. INPDAP 13 maggio 2008, n. 7, par. 2.1; Circ. INPS 15 maggio 2008, n. 60; Nota Min. 21 dicembre 2009, n. 19313). Pertanto la quota appare perfezionabile anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva (es.: al 31 dicembre, 60 anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15 giorni di contribuzione = quota 96).

¹¹⁷ art. 1, c. 3, legge 23 agosto 2004, n. 243; Circ. INPDAP 13 settembre 2005, n. 44; art. 1, comma 20, legge n. 335/1995; Messaggio INPS n. 24126 del 20 dicembre 2011.

¹¹⁸ art. 24, comma 2, legge 22 dicembre 2011, n. 214; Circ. PCM-DFP 8.3.2012, n. 2.

¹¹⁹ art. 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214; Circ. PCM-DFP 8.3.2012, n. 2.

l'anno **2013**. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2014 e, pertanto, **dal 2014** diventano **42 e 6 (41 e 6 per le donne)**, fermo restando l'eventuale adeguamento della speranza di vita¹²⁰.

Con età inferiore a 62 anni sono previste penalizzazioni, sulla quota di trattamento maturata precedentemente al 1.1.2012, pari ad 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuale per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni¹²¹. Le penalizzazioni previste sono, pertanto, dell'1% con anni 61, del 2% con anni 60, del 4% con anni 59, del 6% con anni 58. Si calcola anche la frazione d'anno; così, ad esempio, con 61 e 1 mese la penalizzazione sarà di 0,92%, con 60 e 5 mesi dell'1,58%.

La **riduzione non trova applicazione limitatamente** ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora detta anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro inclusi i soli periodi di astensione obbligatoria per maternità, di assolvimento obblighi di leva, di infortunio e di malattia¹²².

La possibilità del pensionamento, dal 1° 9.2013, con i requisiti ante riforma Fornero, previsti, cioè, prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 291/2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, è prevista solo in caso di personale in soprannumero provinciale che non sia proficuamente utilizzabile e sempre che abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012¹²³.

Il personale femminile può accedere alla pensione con i requisiti di 35 anni di contribuzione e di 57 anni d'età (dal 2013: 35 e 3 mesi e 57 anni e 3 mesi)¹²⁴ **ma soltanto con il calcolo totalmente contributivo, che è normalmente sfavorevole**, con consistente perdita rispetto alla pensione "mista" o "retributiva". E' un'opportunità che, in alcuni casi, è da cogliere, anche se per queste lavoratrici, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, è applicabile la finestra mobile di cui all'art. 1, comma 21, legge 148/2011, con

¹²⁰ art. 24, cc. 10 e 12, legge 22 dicembre 2011, n. 214; Circ. PCM-DFP 8.3.2012, n. 2; D.I. 6.12.2011; Circ. INPDAP 14 marzo 2012, n. 37, punto 8.

¹²¹ art. 24, c. 10, DL 6.12.2011, n. 201, convertito con modificaz. in legge n. 214/2011.

¹²² art. 24, c. 2- *quater* legge 22 dicembre 2011, n. 214; Circ. PCM-DFP 8.3.2012, n. 2; Circ. Inpdap 14 marzo 2012, n. 37, punto 8.

¹²³ art. 14, comma 20-bis, DL *spending review* 6.7.2012, n. 95, convertito, con modific. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

¹²⁴ entro margini di contabilità economica, come da emanando decreto del Min. Lavoro, di concerto col MEF, solo fino al 2015, salvo proroga (art. 1, c. 9, legge 23 agosto 2004 n. 243; legge 24.12.2007, n. 247; Circolare INPDAP 13 maggio 2008, n. 7; art. 24, co. 3, DL 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214).

decorrenza pensione dall'anno scolastico successivo, in quanto le finestre di rinvio non risultano abrogate per detta fattispecie¹²⁵.

Per i dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996, la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo, l'anzianità minima è di 20 anni con i requisiti anagrafici di 66 anni, di 5 anni con 70 anni d'età¹²⁶.

Con il sistema contributivo, alle lavoratrici madri spetta un anticipo di 4 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 12 mesi¹²⁷.

In caso di dimissioni dal servizio senza i requisiti richiesti di anzianità e di servizio, si potrà chiedere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria fino al compimento degli anni previsti per il pensionamento¹²⁸.

Con “*inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*” (accertata dalla CMV), *non dovuta a causa di servizio* e non limitata nel tempo (o per decesso in servizio)¹²⁹, per il diritto a pensione, è sufficiente il possesso di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio¹³⁰.

Per la **pensione d'inabilità**, introdotta dall'art. 2, comma 12, legge 335/1995, occorre specifica richiesta da presentare all'amministrazione di appartenenza, con certificato medico redatto su apposito modulo¹³¹; essa viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto

¹²⁵ la disapplicazione delle finestre si riferisce esclusivamente a coloro che dal 1.1.2012 maturano i requisiti per pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 e non viene, in detti commi, contemplata l'opzione contributiva (art. 24, comma 5, legge 22.12.2011, n. 214).

¹²⁶ art. 24, commi 7 e 11, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹²⁷ Circolare INPDAP 13 maggio 2008, n. 7.

¹²⁸ nota INPDAP, prot. n. 3638 del 10.3.1999; nota INPDAP, prot. n. 3638 del 10.3.1999 in risposta a quesito posto dal Min. P.I. – Ispettorato per le pensioni, Div. I (C.M., Ispettorato per le pensioni, n. 83 – prot. n. 343/N – del 31 marzo 1999).

¹²⁹ Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 12; D.M. 8 maggio 1997, n. 187; C. M. 8.1.1996, n. 7; Circ. INPS 25 agosto 1995, n. 234, paragrafo. 1.1.2; Regolamento M. Tesoro di attuazione della legge 335/1995 emanato con D.M. Tesoro 8 maggio 1997, n. 187; Circ. INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57; C.M. Tesoro 24.6.1998, n. 57.

¹³⁰ Nel calcolo dell'anzianità si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti (Circ. Min. Tesoro 24 giugno 1998, n. 57, trasmessa con C.M. 30 giugno 1998, n. 294).

¹³¹ Allegati 1 e 2 al decreto Min. Tesoro 8 maggio 1997, n. 187. La domanda di pensione di inabilità può essere presentata anche dall'iscritto dispensato per infermità o, comunque, in possesso di verbale medico collegiale da cui risulti inabilità assoluta riferita alla data di cessazione (non dal superstite) entro due anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio (Circ. INPDAP 25 gennaio 2007, n. 5 e 24 ottobre 1997, n. 57).

del compimento dei 65 oppure dei 60 anni¹³², con il limite massimo di 40 anni pensionabili. Con “inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro”, il dipendente viene dispensato dal servizio ma senza i benefici di cui all’art. 2 legge 335/1995.

La pensione d’inabilità è incompatibile con lo svolgimento di altre attività dipendenti o autonome ed è revocata in caso di recupero della capacità¹³³.

Per inabilità assoluta e **permanente** ma con la dichiarazione della Commissione competente della possibilità che, in data prestabilita, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, in sede di liquidazione della pensione di inabilità, l’amministrazione dovrà apporre in calce al decreto di pensione apposita annotazione.

Per inabilità assoluta ma **temporanea, relativa**, non stabilizzata, l’amministrazione non può dare corso alla liquidazione della pensione di inabilità, in attesa di acquisire il giudizio definitivo alla scadenza del periodo indicato, fermo restando, il rispetto dei periodi massimi di assenza per malattia¹³⁴.

Con inabilità riconosciuta temporanea non si perde la sede di titolarità¹³⁵.

Per **inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro** (ex **dispensa**) è sufficiente, per il personale che non venga utilizzato in altri compiti¹³⁶, il possesso di **15 anni**¹³⁷, così come per superamento del

¹³² art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222; 60 anni con il sistema misto o contributivo (art. 2 Decreto Ministero del Tesoro 8 maggio 1997, n. 187; Circ. Min. P.I. n. 294 del 30 giugno 1998).

¹³³ art. 10 legge 8 agosto 1995, n. 335.

¹³⁴ “Qualora dagli accertamenti sanitari emergano risultanze per ritenere che, anche col tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, la Commissione competente può indicare una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato di inabilità....; l’amministrazione, pertanto, in sede di liquidazione della pensione di inabilità, dovrà apporre in calce al decreto di pensione apposita annotazione” (C.M. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. Min. Tesoro 24.6.1998, n. 57; art. 9 legge 12.6.1984, n. 222; DPR 27 luglio 2011, n. 171, che prevede, art. 2, la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di **inidoneità psicofisica permanente assoluta** entro 30 giorni dal ricevimento del verbale; Circ. INPS 8.3.2012, n. 33).

¹³⁵ CCNI sull’utilizzazione personale inidoneo sottoscritto il 25 giugno 2008.

¹³⁶ Una volta accettata, l’utilizzazione in altri compiti non può essere revocata e non è, quindi, possibile accedere a pensione con soli 15 anni (C.M. 3 aprile 2000, n. 103).

¹³⁷ 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione (art. 1, comma 32, legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 27 legge 29 aprile 1976, n. 177; nota Ministero Tesoro n. 225411 del 23 giugno 1997; Circ. Min. P.I. 5 agosto 1997, n. 481).

periodo massimo di assenza per motivi di salute ma, in questo caso, soltanto dietro accertamento medico collegiale¹³⁸.

Per il personale riconosciuto inidoneo alle proprie funzioni, l'utilizzazione in altri compiti va effettuata tenendo conto della preparazione culturale e professionale e di quanto esplicitato nella certificazione del referto medico rilasciato dalla CMV; viene disposta, di norma, nell'ambito dello stesso istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo); tra i compiti possono esserci il servizio di biblioteca, il supporto nell'utilizzo di sussidi didattici, attività relative agli OO.CC., servizi amministrativi ed ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di istituto¹³⁹.

Da sottolineare, però, che, per effetto della legge n. 135/2012, il personale **docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione ma idoneo in altri compiti transita nei ruoli di assistente amministrativo o tecnico**, nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate, ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, mantenendo il maggior trattamento stipendiale con assegno *ad personam* riassorbibile¹⁴⁰.

Il personale **docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione ma idoneo in altri compiti** è utilizzato su posti anche di fatto disponibili nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza¹⁴¹.

Legge precedente stabiliva che “considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della

¹³⁸ il limite massimo di assenza per salute in un triennio è di 18 mesi, prorogabile, dietro esplicita richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo di 18 mesi senza assegni; qualora non si chieda proroga o al termine della proroga, l'Amministrazione dispone la cessazione dal servizio, con diritto al trattamento di quiescenza in presenza dei requisiti richiesti oppure con almeno 15 anni di contribuzione ma, in questo caso, soltanto dietro apposito accertamento medico collegiale, da richiedere **a cura dell'amministrazione o dell'interessato** (C.M. 5 agosto 1997, n. 481; C.M. 13 marzo 2000, n. 69; Informativa INPDAP 2 aprile 2003, n. 19). L'Amministrazione può sempre assumere autonomamente l'iniziativa dell'accertamento medico di un proprio dipendente, ai sensi dell'art. 5, c. 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

¹³⁹ CCNI sull'utilizzazione personale inidoneo sottoscritto il 25 giugno 2008.

¹⁴⁰ art. 14, c. 13, DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.

¹⁴¹ art. 14, c. 13, DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.

domanda” e può risolvere il rapporto di lavoro anche nel corso dell’anno scolastico¹⁴².

Per il personale ATA, qualora l’autorità sanitaria abbia dichiarato l’idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l’utilizzazione può essere disposta, sulla base della contrattazione di istituto, in funzioni parziali del profilo di appartenenza¹⁴³. Il personale utilizzato può accedere al salario accessorio, al fondo di istituto, ai corsi di formazione ed ha diritto, a domanda, al tempo parziale¹⁴⁴.

Per **inidoneità psicofisica permanente assoluta a qualunque servizio**, il DS, previa comunicazione al dipendente entro 30 giorni dal ricevimento del referto medico legale, risolve il rapporto di lavoro (art. 17 CCNL 2006-2009; DPR 171/2011; Circ. USR Lazio 7.3.2012, prot. n. 4057).

Per **inidoneità assoluta e permanente dovuta a causa di servizio** vi è diritto alla concessione della **pensione privilegiata**, indipendentemente dall’anzianità contributiva (sufficiente anche un solo contributo).

La possibilità di riconoscimento è operante per i procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, in quanto con l’art. 6 del Decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli **istituti riguardanti l’accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata sono abrogati**, ad eccezione di quelli riguardanti il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La pensione privilegiata può essere chiesta entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte dell’iscritto o del pensionato o dal momento della manifestazione della malattia; senza scadenza se già riconosciuta causa servizio¹⁴⁵.

¹⁴² Art. 19, c. 12 e 15, legge 15 luglio 2011, n. 111; nota min. 10.8.2011, n. 6626; nota min. 12 settembre 2011, n. 7121; D.M. 12 settembre 2011, n. 79.

¹⁴³ CCNI sull’utilizzazione personale inidoneo sottoscritto il 25 giugno 2008.

¹⁴⁴ CCNI sull’utilizzazione personale inidoneo sottoscritto il 25 giugno 2008.

¹⁴⁵ Nota operativa INPDAP, Direzione centrale pensioni, Ufficio 1°, n. 35 del 15 ottobre 2008; Informativa Inpdap 2 aprile 2003, n. 19.

Per causa servizio ed **equo indennizzo**¹⁴⁶ occorre richiesta motivata e documentata da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale, tramite la Istituzione scolastica, entro 180 giorni¹⁴⁷ dalla data dell'evento causante infermità ritenuta dipendente da servizio¹⁴⁸.

La **competenza per il riconoscimento di infermità**, derivanti o no da causa di servizio, spetta alla Commissione Medica di Verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹⁴⁹; il decreto di cessazione dal

¹⁴⁶ per la **misura dell'equo indennizzo** la tabella allegata al DPR 3.5.1957, n. 686, è stata sostituita con quella di cui all'art. 1, c. 119, legge 23.12.1996, n. 662; in fase di calcolo, si considera soltanto lo stipendio tabellare annuale in godimento alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 210, legge 23.12.2005, n. 266) nella seguente misura: prima categoria, due volte l'importo; seconda categoria: 92% dell'importo stabilito per la prima categoria; terza categoria: 75% sempre dell'importo stabilito per la prima categoria; quarta categoria: 61%; quinta categoria: 44%; sesta categoria: 27%; settima categoria: 12%; ottava categoria: 6%; Tab. B: 3% sempre dell'importo stabilito per la prima categoria. L'indennizzo è ridotto del 25-50% se il richiedente ha un'età rispettivamente superiore a 50 oppure a 60 anni.

¹⁴⁷ il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui il dipendente ha avuto piena cognizione della natura e della gravità dell'infermità (Consiglio di Stato, sezione VI, Decisione 12 novembre 2003, n. 7240); in presenza di un sopraggiunto peggioramento, l'interessato potrà presentare la domanda di aggravamento in qualsiasi momento, anche se già fruitore di trattamento privilegiato (art. 70 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092).

¹⁴⁸ L'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con nota n. 38716 del 5 dicembre 2006, ha invitato i dirigenti scolastici ad inviare l'istanza direttamente alla Commissione Medica di Verifica, (Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Provinciale del Tesoro, Direzione Provinciale dei Servizi Vari, Commissione Medica di Verifica, Via di Villa Fonseca n° 6, 00184 Roma) unitamente alla necessaria documentazione, conservandone copia, e a trasmettere successivamente il verbale di riconoscimento dell'infermità all'Ufficio Scolastico Provinciale ove risulti accertata un'inidoneità permanente al servizio, per gli adempimenti connessi all'istanza di riconoscimento o di aggravamento dell'infermità, disponendo, contestualmente, l'attivazione del procedimento di risoluzione del rapporto di impiego ex art. 512 D.lvo 297/94.

¹⁴⁹ le richieste di accertamenti sanitari devono essere inviate a "Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, – Commissione Medica di Verifica" competente per territorio (C.M. 17 maggio 2004, n. 50; Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004. Indirizzo per Roma: via di Villa Fonseca n. 6). L'art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di demandare dette visite all'ASL, ma la C.M.V. conserva sempre la titolarità della funzione. E' ammesso il ricorso, avverso il verbale della Commissione di verifica, alla Commissione Medica di seconda istanza competente per territorio, entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica (Circ. INPDAP 11 giugno 2004, n. 37, par. 5; Circ. Ministero Economia e Finanze 26 marzo 2007, n. 757). In base al D.I. 12.2.2004 e alla Circ. INPS 8.3.2012, n. 33, gli accertamenti sanitari dei dipendenti di enti pubblici non economici possono essere effettuati dall'ASL competente in relazione al luogo di residenza.

servizio per dispensa o inabilità è di competenza del dirigente scolastico (dell'Ufficio Scolastico Regionale per i dirigenti)¹⁵⁰.

TRATTENIMENTO in servizio oltre il 65° anno di età.

Il personale che compie 65 anni entro il 31 dicembre 2011 è collocato in pensione d'ufficio, sempre che l'interessato non abbia chiesto e ottenuto i benefici previsti dall'art. 509, commi 2, 3 o 5 D.lgs. 297/1994¹⁵¹.

La proroga per la permanenza in servizio, di cui al **comma 5**, può essere chiesta per un periodo massimo di due anni scolastici¹⁵² e **potrà** essere accolta esclusivamente nei casi in cui l'interessato non abbia l'anzianità contributiva di 40 anni e non appartenga a classi di concorso, profili o posti in esubero¹⁵³; può essere chiesta fino al 70° anno d'età (**comma 2**) da parte del personale in servizio alla data del 1.10.1974 e, comunque, non oltre l'anno scolastico utile al pensionamento¹⁵⁴; il personale che non raggiunga, al compimento del 65° anno d'età, il numero degli anni richiesto per ottenere il minimo della pensione (**comma 3**), può chiedere la permanenza in servizio soltanto fino al

¹⁵⁰ art. 14, comma 1, DPR 8 marzo 1999, n. 275, per come modificato dal DPR 4 agosto 2001, n. 352; C.M. n. 32 del 15 marzo 2004; C.M. 8 aprile 2004, n. 195.

¹⁵¹ CC.MM. 15.12.2009, n. 95 e 29 dicembre 2010, n. 100; D.M. 28.12.2010, n. 99; diverse ma uniformi sentenze Tribunali del Lavoro, quali Benevento e Acerra, contro le dimissioni d'ufficio per coloro che hanno compiuto i 65 anni entro il 31.8.2012.

¹⁵² D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, comma 5; D.M. 15 dicembre 2009, n. 95. Da tener presente che la domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 12 ai 24 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo e che l'Amministrazione non ha più l'obbligo di accoglierla ma soltanto la facoltà discrezionale, in relazione alla particolare esperienza professionale ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, ai sensi dell'art. 72 D.L.112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e della nota min. 21 luglio 2008, n. 22658; da evidenziare che per il personale della scuola la scadenza di richiesta di trattenimento in servizio è generalmente fatta coincidere con la data di scadenza delle dimissioni volontarie; la domanda scade il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno per i dirigenti scolastici (DM 15 dicembre 2009, n. 95; Direttiva min. n. 94 del 4 dicembre 2009; art. 12 CCNL 15.7.2010). I trattenimenti in servizio regolati dalla legge n. 133/2008 possono essere concessi in relazione alla possibilità di **nuove assunzioni**, in quanto l'eventuale trattenimento viene considerato nel novero di esse.

¹⁵³ Direttiva MIUR 4 dicembre 2009, n. 94, registrata da Corte dei Conti il 14 gennaio 2010; C.M. prot. n. 1053 del 29 gennaio 2010; DM 28.12.2010, n. 99; CM 100/2010.

¹⁵⁴ art. 15, comma 2, legge 30 luglio 1973, n. 477; art. 509, c. 2, D. lgs. 16/4/1994, n. 297; Consiglio di Stato, sezione VI, Decisioni 3 febbraio 2004, n. 339 e 7 settembre 2004, n. 5808; Direttiva MIUR 4 dicembre 2009, n. 94; Deliberazione. Corte dei Conti n. 1772/1987; C.M. 11.9.1987, n. 274).

raggiungimento dell'anzianità minima, purché la raggiunga¹⁵⁵, comunque, non oltre il settantesimo anno d'età¹⁵⁶.

La possibilità di permanenza in servizio fino al 70° anno d'età, ex art. 1-*quater* legge 27 luglio 2004, n. 186, è stata soppressa con Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223¹⁵⁷.

Nel caso di anzianità massima contributiva di 40 anni, pienamente raggiunta alla data del **31 dicembre 2011**, inclusi eventuali periodi di riscatto solo se siano stati richiesti e se siano stati emessi ed accettati i relativi provvedimenti, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi¹⁵⁸.

La possibilità di richiesta proroga fino al 67° anno è valida anche per il personale a tempo determinato¹⁵⁹.

Per la partecipazione a concorsi il limite massimo è 66 anni d'età, riferito alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, "salvo, poi, non ottenere la nomina in ruolo qualora questa intervenga successivamente al compimento dei 66 anni di età"¹⁶⁰.

¹⁵⁵ Nota MIUR 2316 bis del 20 febbraio 2009.

¹⁵⁶ art. 15, comma 3, legge 30 luglio 1973, n. 477 e art. 509, comma 3, del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297.

¹⁵⁷ Convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; C.M. 6 luglio 2006, n. 64; l'art. 33 consente il mantenimento in servizio fino al 70° anno per il personale la cui domanda sia stata accolta prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

¹⁵⁸ art. 72, comma 11, legge 6 agosto 2008, n. 133; CM 11 maggio 2009; D.L. 1/8/2009; art. 17, comma 35-*novies*, legge 3 agosto 2009, n. 102; Circ. Ministero Funzione Pubblica n. 4 del 16 settembre 2009; Direttiva MIUR 4 dicembre 2009, n. 94; DM 28.12.2010, n. 99; CM 29.12.2010, n. 100. Ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero, con preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro da comunicare entro il 28 febbraio (Direttiva MIUR 4 dicembre 2009, n. 94; C.M. n. DGPER 1053 del 29/1/2010 e n. 657 del 27/1/2011; art. 1, c. 6, legge 111/2011; Circ. PCM-DFP- 8 marzo 2012, n.2; Circ. USR Lazio 15.3.2012, prot. 7513, che esprime l'indirizzo contrario al trattenimento in servizio anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario).

¹⁵⁹ Il limite d'età di 70 anni per il pensionamento previsto dall'art. 24 legge 19 marzo 1955, n. 160, per il personale a tempo determinato non risulterebbe neppure abrogato (Sentenza TAR Lazio n. 7346/2005). Al personale docente non di ruolo possono essere conferiti incarichi di supplenza fino al compimento del 66° anno d'età (CM 25 giugno 2012, n. prot. 4827) o fino al 70° anno d'età per dipendenti AFAM (C. M., Direzione Generale AFAM, prot. n. 302 dell'11 gennaio 2008; art. 24 legge 19 marzo 1955, n. 160).

¹⁶⁰ CM Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, Ufficio III, prot. n. 302 dell'11 gennaio 2008; art. 2, comma 7, DPR 9 maggio 1994, n. 487; Nota MIUR 25.6.2012, n. 4827.

Si chiarisce che **i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e, pertanto, anche se sono in servizio, non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva**, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo *pro-rata* per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.2012¹⁶¹.

Sono inapplicabili, dal 1.1.2012, tutte le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento del massimo della pensione, in quanto non è più attuale il concetto di anzianità massima contributiva¹⁶².

I dipendenti potranno, comunque, chiedere, il trattenimento in servizio, sempre sottoposto alla valutazione discrezionale dell'Amm.ne, da 65 a 67 se soggetti al regime previgente¹⁶³; da 66 a 68 se soggetti alla nuova normativa; le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea¹⁶⁴.

DIRIGENTI SCOLASTICI.

Le cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici sono regolate dal CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza che si discosta dalla normativa generale del personale per i seguenti aspetti:

- per le dimissioni volontarie la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, in modalità *on line*¹⁶⁵;
- in caso di recesso i termini del preavviso sono di tre mesi, per i dirigenti con almeno 10 anni di servizio od otto mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a due anni¹⁶⁶.

¹⁶¹ Circolare Presidenza Consiglio Ministri, DFP, 8 marzo 2012, n. 2; legge 22.12.2011, n. 214, che, con l'art. 24, generalizzando il sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012, fa venire meno il concetto di massima anzianità contributiva; CM 12.3.2012, n. 23.

¹⁶² Circolare Presidenza Consiglio Ministri, DFP, 8 marzo 2012, n. 2; art. 24, cc. 3 e 14, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹⁶³ Circolare Presidenza Consiglio Ministri, DFP, 8 marzo 2012, n. 2.

¹⁶⁴ Circolare Presidenza Consiglio Ministri, DFP, 8 marzo 2012, n. 2.

¹⁶⁵ Art. 12, c. 2, CCNL 15 luglio 2010; DM 28.12. 2010, n. 99; CM 100/2010; nota min. 8.2.2012, n. 529 .

¹⁶⁶ Art. 12 CCNL 15 luglio 2010.

MODALITA' DI CALCOLO¹⁶⁷.

Sono, in atto, vigenti i seguenti sistemi per il calcolo del trattamento pensionistico, a seconda dell'anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (di almeno 18 anni, sistema retributivo; inferiore a 18 anni, sistema misto; assunti dal 1.1.1996, in poi, sistema contributivo):

1 **sistema retributivo**, fino al 31.12.2011, basato sull'ultima retribuzione corrisposta, per i dipendenti che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (anche se acquisita per effetto di riscatti o di ricongiunzioni). Per il calcolo della pensione, con sistema retributivo, la **maggiorazione del 18%**¹⁶⁸ viene effettuata soltanto sul **trattamento economico fondamentale** (composto da stipendio tabellare, eventuale retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni *ad personam*, 13[^] mensilità), e non su eventuale indennità per funzioni superiori¹⁶⁹, retribuzione di posizione fissa¹⁷⁰, compenso per il personale ATA, aree A e B, di cui all'art. 7 CCNL 2005 e all'art. 50 CCNL 29/11/2007¹⁷¹ e né sull'i.i.s., ancorché incorporata nello stipendio¹⁷², sia perché l'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177,

¹⁶⁷ art. 1, commi 19-24, legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 9 Decreto Min. Tesoro 8 maggio 1997, n. 187.

¹⁶⁸ Art. 43 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; Circ. Min. Tesoro 24 giugno 1988 n. 57; art. 15 legge 29 aprile 1976, n. 177. **Il compenso per le maggiori ore d'insegnamento (ore eccedenti orario cattedra)** si somma alla retribuzione fondamentale per la determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, lett. a) del D. lgs 30 dicembre 1992, n. 502, soltanto quando le suddette ore sono **incluse istituzionalmente** in una cattedra, hanno carattere non straordinario ed occasionale ma fisso e continuativo per l'intero anno scolastico ed il competente USP attesti che il destinatario del trattamento di quiescenza sia titolare di una cattedra per la quale, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, è prevista una prestazione d'insegnamento ordinaria superiore alle 18 ore settimanali; nella base di calcolo delle ore eccedenti deve essere inclusa, fin dal 1.1.2003, l'i.i.s. (C.M. 7 settembre 2006, prot. n. 2424; Informativa INPDAP 2 luglio 2003, n. 32).

¹⁶⁹ Rientra integralmente nel trattamento pensionistico purché le funzioni superiori siano state formalmente conferite con contratto individuale di durata minima di un anno (Nota operativa INPDAP n. 8 del 2 luglio 2007).

¹⁷⁰ Delibera sez. riunite Corte dei Conti 3 marzo 2004; C.M. 16 aprile 2004, n. 43.

¹⁷¹ Nota Min. P.I. n. 5217 del 27 marzo 2008.

¹⁷² art. 76, c. 3, CCNL 2002-2005. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'i.i.s. non modifica le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche per espressa statuizione dell'art. 79, comma 3, del C.C.N.L., e per effetto dell'Informativa INPDAP 14 aprile 2003, n. 21 e della Circolare INPDAP n. 27 del 30 aprile 2004. L'i.i.s. conglobata è valutabile, dal 1.1.2003, ai fini dell'indennità di buonuscita nella misura dell'80%, come lo stipendio tabellare (Informativa INPDAP 18.9.2003, n. 41; 23 settembre 2003, n. 13; 29 aprile 2003, n. 8). Sarebbe opportuno, tuttavia, che per il calcolo della pensione l'i.i.s., al pari dello stipendio, venisse maggiorata del 18% anche al fine di evitare il contenzioso.

indica tassativamente gli emolumenti cui applicare la predetta maggiorazione, escludendo l'i.i.s., sia perché sull'i.i.s. non vengono effettuate le ritenute previdenziali sulla maggiorazione del 18% figurativo¹⁷³. Gli elementi relativi al **trattamento accessorio** (retribuzione professionale docenti, compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, compenso per incarichi ed attività, indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto, indennità di amministrazione¹⁷⁴, indennità di direzione, C.I.A. per il personale ATA¹⁷⁵, retribuzione di posizione variabile, indennità di reggenza, retribuzione di risultato¹⁷⁶, compenso per le funzioni strumentali del personale docente¹⁷⁷) concorrono, per la parte che supera il 18% del trattamento fondamentale, a determinare la base pensionabile relativa alla quota B di pensione (per la quota A non se ne tiene conto)¹⁷⁸.

Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la quota di pensione di cui all'art. 13, c.1, **lett. a)** del D.lgs. 503/1992. Gli emolumenti previsti nel trattamento accessorio concorrono a determinare la quota di pensione di cui all'art. 13, c.1, **lett. b)** del D.lgs. 503/1992¹⁷⁹. Le aliquote percentuali di rendimento, previste dall'art. 44 del DPR 1092/1973, sono le seguenti per il calcolo fino al 31.12.1992¹⁸⁰:

ANNI utili	Percentuale	ANNI utili	Percentuale	ANNI utili	Percentuale
1	0,233	2	0,467	3	0,7
4	0,933	5	0,1167	6	0,14
7	0,1633	8	0,1867	9	0,21
10	0,233	11	0,2567	12	0,28
13	0,3033	14	0,3267	15	0,35

¹⁷³ Informativa INPDAP n. 21 del 14 aprile 2003; art. 15, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724; Circolare INPDAP 30 aprile 2004, n. 27; deliberazione Corte dei Conti, sezione centrale, 26 febbraio 2004, n. 2/2004/P; C.M. 16 aprile 2004, n. 43; Nota Operativa INPDAP 23 maggio 2008, n. 20.

¹⁷⁴ Informativa INPDAP 22 maggio 2002, n. 51.

¹⁷⁵ Art. 77 CCNL 2006-2009; Nota Operativa INPDAP 23 maggio 2008, n. 20.

¹⁷⁶ CM 6.4.2004, n. 43, che riporta la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo, n. 2/2004/P – Ad. 26/2/2004; Nota Operativa INPDAP n. 8 del 2/7/2007.

¹⁷⁷ Art. 33 CCNL 29 novembre 2007.

¹⁷⁸ Art. 13, c. 1, lett. b) D.lgs. 30.12.1992, n. 503; Informativa INPDAP 18 settembre 2003, n. 41; C.M. 16 aprile 2004, n. 43, che riporta la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione centrale di controllo, Adunanza 26 febbraio 2004, n° 2/2004/P.

¹⁷⁹ Nota Operativa INPDAP 23 maggio 2008, n. 20.

¹⁸⁰ Tabella F allegata alla Circ. Min. Tesoro 16 giugno 1993, n. 54.

16	0,3680	17	0,3860	18	0,4040
19	0,4220	20	0,44	21	0,4580
22	0,4760	23	0,4940	24	0,5120
25	0,53	26	0,5480	27	0,5660
28	0,5840	29	0,6020	30	0,62
31	0,6380	32	0,6560	33	0,6740
34	0,6920	35	0,71	36	0,7280
37	0,7460	38	0,7640	39	0,7820
40	0,80				

N.B. Si considerano, con la percentuale, anche i mesi.

Sono previste la *quota A*, calcolata sull'ultima retribuzione pensionabile, al 31.12.2011, (composta da voci fisse e ricorrenti) percepita all'atto della cessazione moltiplicata per l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva per il periodo fino al 31 dicembre 1992, e la *quota B*, calcolata sulla retribuzione media pensionabile (composta da stipendio + 18% + i.i.s. più competenze accessorie per l'eventuale parte che superi il 18%, con rivalutazione¹⁸¹) sulle ultime, ormai, 120 mensilità (ultimi 10 anni, 50% dei mesi dal 1.1.1993 al 31.12.1995 - mesi 18 - e dal 66,6% dei mesi dal 1° gennaio 1996 al mese precedente il pensionamento), moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento già considerata al 31.12.1992. Per i dipendenti, con anzianità al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, il suddetto periodo è pari al numero dei mesi intercorrenti tra il 1.1.1993 e la data del pensionamento¹⁸².

Con il sistema retributivo, il **tasso di sostituzione**, cioè il rapporto tra la pensione conseguita e l'ultima retribuzione percepita, normalmente, è più elevato rispetto agli altri due sistemi;

2 **sistema contributivo**, per i dipendenti la cui posizione assicurativa inizia dal 1.1.1996 in poi (valgono periodi di servizio, studio o altro, da ammettere a computo, ricongiunzione o riscatto), basato sull'ammontare dei contributi, anche figurativi, versati e annualmente rivalutati al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL nominale del quinquennio precedente.

Per il calcolo occorre conoscere il montante contributivo individuale maturato, su cui va applicata un'aliquota tanto più favorevole quanto più

¹⁸¹ Nota Operativa INPDAP n. 44 del 9 settembre 2010. La rivalutazione, secondo Indice Istat, è pari ad 1,000 per gli ultimi tre anni, poi 1,0301, fino a 1,2137 per il nono anno.

¹⁸² D.M. Tesoro 8 maggio 1997, n. 187.

è avanzata l'età dell'interessato (ad es.: il coefficiente di trasformazione con 57 anni è 4,304%; con 58 è 4,416%; con 59 è 4,535%; con 60 anni è 4,661; con 61 = 4,796; con 62 = 4,940; con 63 = 5,094; con 64 = 5,259; con 65 = 5,435%; con 66 = 5,624%; con 67 = 5,826; con 68 = 6,046%; con 69 = 6,283%; con 70 = 6,541%¹⁸³. I coefficienti vengono rivisti ogni tre anni in conformità all'adeguamento della speranza di vita¹⁸⁴.

Dal 1.1.2012 il calcolo, con riferimento esclusivamente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, è per tutti contributivo¹⁸⁵.

3 **sistema misto**, per i dipendenti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. La pensione viene calcolata con il sistema retributivo relativamente ai servizi prestati fino al 31 dicembre 1995 (ultima retribuzione pensionabile moltiplicata per l'aliquota di rendimento di cui alla Tabella sopra riportata) e secondo il sistema contributivo per il rimanente servizio¹⁸⁶. Si può optare per il sistema totalmente contributivo, a condizione che al 31 dicembre 1995 ci sia un'anzianità contributiva di almeno 15 anni (di cui almeno 5 nel sistema contributivo) ed inferiore ai 18¹⁸⁷.

Il trattamento pensionistico è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio e può essere accreditato, su esplicita richiesta, sul proprio c/c bancario o postale¹⁸⁸.

Trattamento pensionistico comandati presso enti.

Per il personale posto in aspettativa senza assegni per svolgere incarichi presso enti o amministrazioni pubbliche occorre considerare le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica; per il personale in posizione di fuori ruolo occorre far riferimento alla retribuzione del momento del collocamento fuori ruolo. L'attività lavorativa inerente l'incarico conferito potrà essere

¹⁸³ Coefficienti in vigore dal 2012 (legge 24 dicembre 2007, n. 247; Decreto Min. Lavoro 15 maggio 2012). Per tener conto delle frazioni d'anno, il coefficiente di trasformazione è incrementato dei dodicesimi della differenza tra i coefficienti previsti per l'età immediatamente superiore e per quella immediatamente inferiore, moltiplicata per il numero dei mesi interi; per es.: con 60 e sei mesi il coefficiente di trasformazione è pari a 4,869 ($4,796 - 4,661 = 0,135 \times 6/12 = 0,0675 + 4,661 = 4,728$).

¹⁸⁴ Circ. INPDAP 14.3.2012, n. 37, p. 11; art. 24, comma 2, legge 22.12.2011, n. 214; D. Min. Lavoro 15.5.2012.

¹⁸⁵ art. 24, comma 2, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹⁸⁶ Art. 7, comma 3, D. lgs 30 dicembre 1992, n. 503.

¹⁸⁷ Circ. INPDAP 30 novembre 2001, n. 65.

¹⁸⁸ Decreto Ministero Tesoro 18 luglio 1987; art. 21 DPR 8 luglio 1986, n. 429.

valutata ai fini di un supplemento di pensione oppure può, dietro esplicita richiesta, essere ricongiunta al fine di un unico trattamento pensionistico, utilizzando le retribuzioni percepite per l'incarico svolto¹⁸⁹.

Perequazione automatica delle pensioni.

Le pensioni vengono rivalutate per l'adeguamento al costo della vita, secondo l'indice ISTAT, al 1° gennaio di ogni anno, salvo conguaglio da effettuare in sede di perequazione per l'anno successivo, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in base alla variazione del costo della vita accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica alla fine di ogni anno¹⁹⁰.

L'adeguamento all'inflazione è bloccato per gli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici che superano tre volte la pensione minima INPS (1402 euro nel 2011)¹⁹¹.

Giurisdizione in materia di pensioni.

La giurisdizione in materia di pensioni spetta alla Corte dei Conti¹⁹².

Interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

Il *dies a quo* per l'eventuale erogazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria decorre dal 31° giorno dalla data di cessazione dal servizio¹⁹³.

¹⁸⁹ Nota operativa INPDAP 24 gennaio 2007, n. 6.

¹⁹⁰ art. 34, 1° c., legge 23/12/1998, n. 448; la percentuale (1,6% per il 2011) si applica per intero sull'importo di pensione fino al triplo del minimo Inps (che varia di anno in anno) cioè fino ad € 1.382,91; 1,44% per l'importo oltre € 1.382,91 (da 3 a 5 volte il trattamento minimo Inps) e fino ad € 2.304,85; 1,2% per l'importo oltre € 2.304,85, cioè oltre cinque volte il minimo Inps. Non contrastante con alcun principio costituzionale l'adeguamento delle pensioni alla variazione del trattamento del personale in servizio (Corte Cost. Ordinanza n. 383 dell'1-14 dicembre 2004).

¹⁹¹ art. 24, comma 25, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹⁹² Art. 5 legge 21/7/2000, n. 205; Cons. Stato, sez. VI, Dec. 4/12/2003, n. 8003; Dec. n. 418 del 4 luglio 2005 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Regione Sicilia.

¹⁹³ Circ. INPDAP 27.5.2004, n. 33; art. 2, c. 5, Decreto Min. Tesoro 1.9.1998, n. 352.

Data accesso trattamento pensionistico.

Per il personale della scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la decorrenza del 1° settembre nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre, in quanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, legge 449/1997¹⁹⁴.

PENSIONE DI REVERSIBILITA'.

La pensione indiretta (*dante causa* deceduto in attività di servizio¹⁹⁵) o di reversibilità (*dante causa* deceduto in pensione), spetta ai seguenti superstiti¹⁹⁶:

- coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che abbia diritto al trattamento di assegno divorziale e non abbia contratto nuovo matrimonio;
- figli minori di anni 18;
- figli minori di anni 21 se studenti di scuola media secondaria;
- figli minori di anni 26 se studenti corsi AFAM¹⁹⁷ o universitari, limitatamente alla durata legale del corso di laurea;
- figli inabili al lavoro¹⁹⁸, indipendentemente dall'età, se a carico al momento del decesso;

¹⁹⁴ Art. 12, comma 1, lett. c) DL 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 59, c. 9, legge 27 dicembre 1997, n. 449; Circ. Inpdap 8 ottobre 2010, n. 18.

¹⁹⁵ Con almeno 15 anni di contribuzione al momento del decesso, oppure almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data del decesso; per causa di servizio, la pensione indiretta viene corrisposta a prescindere dal requisito contributivo.

¹⁹⁶ Circ. INPS 25 agosto 1995, n. 234; C.M. 27 gennaio 1997, n. 63; art. 1, c. 41, legge 8 agosto 1995, n. 335.

¹⁹⁷ Nota Operativa INPDAP 14 maggio 2009, n. 25.

¹⁹⁸ Si considera inabile la persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, legge 12 giugno 1984, n. 222); la sola invalidità, anche se del 100%, non dà automaticamente diritto alla reversibilità. Per la vivenza a carico il figlio inabile non deve essere titolare di un reddito personale annuo assoggettabile all'IRPEF pari a quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili (Circolari INPS 29 novembre 2000, n. 198, 24 dicembre 1991, n. 289 e 10 luglio 2001, n. 137).

- in assenza del coniuge e figli aventi diritto, la pensione spetta ai genitori maggiori di anni 65, non titolari di pensione e a carico al momento del decesso, oppure, in assenza di genitori aventi diritto, a fratelli/sorelle non coniugati, non titolari di pensione, inabili e a carico al momento del decesso.

MISURA del trattamento:

- 60% al coniuge senza figli¹⁹⁹;
- 80% al coniuge e un figlio;
- 100% al coniuge con due o più figli;
- 70% al figlio solo; due figli, 80%; tre o più figli, 100%;
- genitori, ciascuno 15%; fratelli e sorelle, ciascuno 15%.

La pensione di reversibilità è cumulabile con altri redditi ma viene corrisposta al 75% se il reddito soggetto all'IRE è superiore a tre volte il trattamento minimo INPS²⁰⁰, al 60% se superiore a quattro volte, al 50% se superiore a cinque volte²⁰¹. Non viene effettuata tale riduzione qualora nel nucleo familiare siano presenti figli minori, studenti in corso o inabili.

Cumulo dell'indennità integrativa speciale.

In caso di fruizione di doppio trattamento di pensione, non è consentito il cumulo dell'indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennità sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS²⁰². Da evidenziare che dal 1.1.1995, l'i.i.s. è parte integrante dello stipendio e non viene più corrisposta separatamente ma viene liquidata in pensione, in maniera conglobata.

¹⁹⁹ sentenza Corte dei Conti n. 8/2002/QM del 20 marzo 2002; art. 1, comma 774, legge 296/2006 e circolare INPDAP n. 22 del 9 agosto 2007.

²⁰⁰ Legge 335/1995. Il trattamento minimo INPS varia di anno in anno ed è riportato sul sito: www.inps.it; per il 2012 è pari ad euro 480,53.

²⁰¹ Nota operativa INPDAP 24 novembre 2006, n. 68.

²⁰² C.M. n. 87 del 25 novembre 2003; Circ. INPDAP 9 agosto 2007, n. 22; Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, Sentenza n. 14/2003/Q.M. dell'8/6 – 11/7/2003.

Il cumulo è sempre consentito nel caso di pensione goduta in concomitanza di retribuzione per attività lavorativa.

Recuperi.

In caso di riliquidazione della pensione definitiva che comporti un trattamento pensionistico inferiore a quello originariamente concesso, non si fa luogo a recupero di somme attribuite indebitamente a titolo di pensione, salvo che non si riscontri un fatto doloso dell'interessato²⁰³.

Per i trattamenti provvisori superiori allo spettante percepiti senza dolo, non si fa luogo a recupero dopo la scadenza del termine²⁰⁴ entro il quale avrebbe dovuto ma non è stato emesso il provvedimento definitivo di pensione²⁰⁵.

Da tener presente che l'INPDAP/INPS dovrà sempre specificare le circostanze che hanno determinato il debito²⁰⁶ con copia dell'elaborato informatico e che si possono dedurre, ai fini dell'IRE (ex IRPEF), le somme restituite all'ente erogatore che abbiano concorso a formare il reddito in anni precedenti, qualora le stesse non siano state già portate in deduzione dell'imponibile nel mese stesso di applicazione da parte dell'ente²⁰⁷.

Il termine di prescrizione per l'eventuale azione di ripetizione è quello ordinario decennale come previsto dal Codice Civile.

Riammissione in servizio.

L'eventuale riammissione in servizio del personale scolastico, ormai molto rara, ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento. L'istanza, da presentare normalmente entro il 15

²⁰³ art. 206 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; Circolari INPDAP n. 33, capo 5, del 27 maggio 2004 e n. 50 del 6 dicembre 2005; sentenza Consiglio di Stato 29 marzo 1996, n. 1255; C. M. 31 ottobre 2005, prot. n. 225. Il recupero è ammesso quando l'eventuale errore è dovuto ad una Comunicazione individuale, presentata ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia per la sua provvisorietà sia perché l'interessato deve avere sottoscritto l'accettazione che sono fatti salvi i successivi conguagli.

²⁰⁴ Giorni 365 ai sensi del D.M. 6 aprile 1995, n. 190; giorni 180 ex art 2, 2° comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, Decreti Ministero Tesoro n. 304/1992 e n. 325/1997. Al di là di detto termine il recupero non può essere effettuato, stante il consolidamento della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione (Corte dei Conti, sezioni riunite, sentenza n. 7/2007).

²⁰⁵ Art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241; Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza n. 7 dell'11 luglio – 7 agosto 2007.

²⁰⁶ Nota operativa INPDAP 20 giugno 2006, n. 39.

²⁰⁷ Art. 5 D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314; Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 luglio 2005, n. 110.

gennaio all'Ufficio Scolastico Provinciale, deve specificare i motivi della richiesta e le preferenze delle sedi²⁰⁸.

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione²⁰⁹.

FINESTRE DECORRENZA PENSIONE.

La pensione viene liquidata dal 1° settembre dell'anno di pensionamento in quanto le finestre di cui all'art. 1, comma 21, della legge 14 settembre 2011, n. 148²¹⁰, per la parte in cui rinviavano di un anno le pensioni del personale della scuola che maturava i requisiti dal 1° gennaio 2012, sono abrogate dall'art. 24, comma 5, legge 22.12.2011, n. 214.

Per il personale femminile che accede alla pensione totalmente contributiva con il conseguimento dei requisiti, soltanto successivamente al 31.12.2011, di 35 anni di contribuzione e di 57 anni d'età (requisito anagrafico da adeguarsi a decorrere dal 1°1.2013) è applicabile la finestra mobile con decorrenza pensione dall'anno scolastico successivo, in quanto le finestre che la rinviavano di un anno, nella fattispecie, non risultano abrogate, mentre sono disapplicate per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2011²¹¹.

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di chi ha maturato i requisiti per pensione entro il 31.12.2011; per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto a pensione anticipata, 66 dal 2012 (Circ. PCM – DFP- 8.3.2012, n. 2; CM 12.3.2012, n. 23).

La finestra mobile, con decorrenza pensione dall'inizio dell'anno scolastico successivo, continua a trovare applicazione anche per i dipendenti che accedono alla pensione in regime di **totalizzazione**, con i requisiti maturati dal 1.1.2012²¹².

²⁰⁸ C.M. 20 luglio 1990, n. 194; art. 516 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297.

²⁰⁹ Art. 516 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297.

²¹⁰ “all'art.59, comma 9, della legge 27.12.1997, n. 449, dopo le parole <anno scolastico> sono inserite le seguenti <dell'anno successivo>. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011”, art 1, c. 21, legge 14 settembre 2011, n. 148; Circ. Inps gestione ex Inpdap 14 marzo 2012, n. 37, punto 6).

²¹¹ la disapplicazione delle finestre si riferisce esclusivamente a coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 e non viene, in detti commi, contemplata detta fattispecie (art. 24, c. 5, legge 22.12.2011, n. 214; Circ. Inpdap 14 marzo 2012, n. 37, punto 6).

²¹² D.lgs 2.2.2006, n. 42; Circ. INPDAP 14.3.2012, n. 37, punto 6, comma 4.

CERTIFICATI – Autodichiarazioni.

Dal **1.1.2012** sono entrate in vigore le modifiche relative alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000. Tali modifiche consentono una completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati, i quali dovranno solo produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni e le Agenzie pubbliche non possono più accettarle né richiederle, in quanto un comportamento di richiesta prefigura, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett. a) del DPR n. 445/2000²¹³.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE.

Ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 95/2012 e della Circolare INPS, gestione ex INPDAP, n. 131 del 19 novembre 2012, a decorrere dal **12 gennaio 2013** opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità e di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990.

A decorrere dal **1° febbraio 2013** opererà il regime dell'invio telematico per le domande di riscatto periodi ai fini TFS/TFR.

A decorrere dal **4 marzo 2013** opererà il regime dell'invio telematico per le domande di ricongiunzione (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979, della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973), per le domande di liquidazione dell'indennità una tantum (ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 1092/1973) e per la variazione individuale di assegno per nucleo familiare.

La presentazione delle suddette domande dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, accessibile direttamente, tramite PIN, attraverso il portale dell'INPS;
- Contact Center Integrato n. 803164;
- Patronati.

²¹³art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183; Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, DFP, 22 dicembre 2011, n. 14.

Procedura di richiesta del PIN

Per poter utilizzare il servizio di invio on-line, il richiedente deve essere in possesso del PIN di autenticazione.

La procedura di richiesta del PIN “dispositivo” è disponibile *online* sul sito www.inps.it oltre alla possibilità di presentarsi personalmente presso una sede territoriale dell’Istituto (anche della gestione ex Inpdap).

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE, attraverso il percorso: servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Servizi ex Inpdap.

TFR - TFS

L'ex indennità di buonuscita ha assunto le denominazioni di TFS e di TFR:

- **TFS** (Trattamento di Fine Servizio) è l'ex indennità di buonuscita di cui al DPR 1032/1973; riguarda il personale che non rientra nel TFR e, quindi, gli assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, anche se ai soli fini giuridici, compresi gli insegnanti di religione incaricati assunti sempre entro il 31/12/2000²¹⁴.

A partire dalle anzianità maturate dal 1.1.2011, la liquidazione del TFS, fermo restando quanto maturato al 31.12.2010, si effettuava secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; con le nuove regole, rimaneva confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS, secondo la ripartizione in quote a carico del dipendente (2,50% dell'80%, pari al 2% del 100%) e del datore di lavoro²¹⁵, norma che è apparsa subito ingiusta e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 dell'11.10.2012, ha dichiarato incostituzionale e che il Governo, per dare attuazione alla sentenza, ha soppresso con decorrenza 1.1.2011, con DL 29 ottobre 2012, n. 185²¹⁶.

Pertanto il personale della scuola rimarrà nel regime di appartenenza di TFS, se spettante.

- **TFR** (Trattamento di Fine Rapporto), è la prestazione regolata in base all'art. 2120 del Codice Civile e riguarda:
 1. gli assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000²¹⁷;
 2. gli assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30/5/2000 o stipulato successivamente, che copra nell'arco di ogni mese un periodo di almeno 15 giorni continuativi, anche se per effetto di due o più contratti.

²¹⁴ Circ. INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002; Circ. Min. P.I. n. 121 del 7 novembre 2002. Ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale in regime di TFS può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR. Cfr. anche Informativa Inpdap 29 aprile 2003, n. 8, per quanto attiene la valutabilità del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti, per i soli docenti retribuiti per un numero di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale.

²¹⁵ Art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; Circ. INPDAP 8 ottobre 2010, n. 17.

²¹⁶ Messaggi MEF 8.11.2012, n. 157 e INPS 9.11.2012, n. 18296.

²¹⁷ D.P.C.M. 2 marzo 2001; Circ. INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002.

Non si ritengono interruzioni le assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per contratto (ad es. lo sciopero) pur se non retribuite²¹⁸.

L'Ente competente alla liquidazione è l'INPDAP/INPS gestione ex Inpdap territoriale o provinciale dove ricade la sede di servizio del lavoratore. Il diritto alla corresponsione sorge alla risoluzione del rapporto di lavoro (non si intende risolto qualora s'instauri senza soluzione di continuità un altro rapporto di lavoro²¹⁹).

Il relativo diritto al TFR è soggetto al termine di **prescrizione** quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile, termine per il quale il *dies a quo*, salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106° giorno successivo alla risoluzione del contratto.

La scuola, ente datore di lavoro, dovrà comunicare alla sede INPS/INPDAP competente le retribuzioni utili ai fini del TFR che l'interessato ha percepito durante il servizio.

Le amministrazioni sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori a 15 giorni; ove il dipendente interrompa il lavoro dopo 15 giorni continuativi e prima della fine del mese, l'onere del pagamento del TFR per l'intero mese farà carico all'INPS gestione ex INPDAP.

Qualora un dipendente cambi amministrazione senza soluzione di continuità, matura il diritto alla liquidazione soltanto alla cessazione definitiva del servizio.

RISCATTO servizi e periodi privi di iscrizione

Per il **TFS**: è possibile chiedere il riscatto di servizi o periodi privi di iscrizione²²⁰.

Per il **TFR** non è consentito chiedere riscatti, in quanto le norme del Codice Civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto. Eccezione: l'art.1, comma 9, del DPCM 20.12.1999 dispone che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30

²¹⁸ DPCM 20 dicembre 1999; C.M. 7 novembre 2002, n. 121. Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra fa sorgere il diritto al TFR che verrà corrisposto proporzionalmente; il servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione stipendiale ridotta (es. malattia, maternità) dà diritto al TFR senza riduzioni.

²¹⁹ Circ. INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002.

²²⁰ I contributi di riscatto sono pari al **9,60%** della retribuzione lorda, comprese indennità integrativa speciale e 13^a mensilità, all'80% (7,10% parte che normalmente versa il datore di lavoro + 2,50% a carico del dipendente); i contributi sono sempre rapportati allo stipendio in godimento all'atto della domanda, anche se questa può essere presentata, con aggravio dell'onere di riscatto, prima della cessazione dal servizio (art. 24 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, può chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti precedentemente a tempo determinato, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione ex INPDAP, ex ENPAS o ex INADEL, né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS; la relativa domanda va, pertanto, presentata in costanza di servizio²²¹. La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente secondo le norme del codice civile (1,50% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT).

A decorrere dal **1° febbraio 2013** opererà il regime dell'invio telematico per le domande di riscatto periodi ai fini TFS/TFR.

ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO

L'anticipazione del trattamento di fine rapporto è prevista dall'art. 2120, 8° comma, del Codice Civile per il personale privato. La legge n. 53 dell'8 marzo 2000 estende la possibilità dell'anticipazione a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con almeno otto anni di anzianità. L'anticipazione è prevista per spese sanitarie di rilievo, per acquisto prima casa e per la fruizione di congedi parentali senza retribuzione o con retribuzione ridotta²²². L'anticipazione, tuttavia, non viene effettuata perché non è stato emanato il previsto regolamento attuativo da parte del Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e con il Ministero del Lavoro.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Al dipendente riassunto spetta la riliquidazione dell'indennità, per il complessivo servizio, calcolata sull'ultima base contributiva, quando abbia prestato almeno due anni continuativi²²³. Dalla riliquidazione vengono detratti l'importo dell'indennità precedentemente erogata e gli interessi composti al saggio annuo del 4,25%. Qualora il servizio prestato sia inferiore a due anni sorge il diritto al supplemento dell'indennità, che spetta anche nel caso risultasse, per l'interessato, più favorevole di quella prevista per il complessivo servizio²²⁴.

²²¹ C.M. n. 54 del 7 marzo 1990, prot. n. 248; Circolare INPDAP 8 giugno 2000, n. 29.

²²² Art. 2120, comma 6, Codice Civile.

²²³ Art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 4 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.

²²⁴ Art. 4 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.

SUPERSTITI

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio l'indennità, sia TFR che TFS, viene corrisposta nella stessa misura che sarebbe spettata al dipendente, nell'ordine: coniuge superstite e orfani, genitori, fratelli e sorelle²²⁵, prescindendo in ogni caso da convivenza, carico e inabilità.

In mancanza di familiari va corrisposta, comunque, agli eredi²²⁶.

In caso di concorso tra coniuge e orfani maggiorenni, la buonuscita va ripartita: al coniuge spetta il 60% se esiste un solo orfano, il 40% se esistono più orfani e, in tal caso, il 60% va ripartito in parti uguali agli orfani²²⁷. Qualora il decesso avvenga dopo il collocamento a riposo, l'indennità non ancora liquidata entra a far parte dell'asse ereditario e va in successione, secondo le norme che la regolano.

TEMPI

L'indennità viene corrisposta entro nove mesi dalla cessazione del servizio (non prima di 180 giorni ed entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio, **6 mesi + 3**) nei seguenti casi:

- cessazione per raggiunti limiti d'età;
- cessazione per raggiunti limiti di servizio;
- cessazione per dispensa per motivi di salute;
- cessazione per inabilità (gg. 105);
- cessazione per decesso (gg.105);
- per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011²²⁸.

Viene liquidata **dopo 24 mesi (24+3)** per tutti gli altri dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31.12.2011, anche se cessano successivamente alla predetta data²²⁹.

L'eventuale residuo importo che superi, al lordo delle relative trattenute fiscali, euro 90.000,00 viene liquidato dopo 12 mesi dal primo e dopo 24 mesi la parte che eventualmente superi euro 150.00,00²³⁰.

²²⁵ art. 5 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

²²⁶ Circ. INPDAP 15 maggio 1996, n. 29; C.M.P.I. -Ispettorato per le pensioni, Div.I - n. 677 del 31 ottobre 1996.

²²⁷ art. 5 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; art. 2122 Codice Civile.

²²⁸ art. 59 legge 449/2007; art. 1, co. 22, legge 14 settembre 2011, n. 148; Circ. INPDAP 9 novembre 2011, n. 16; Circ. Inps gestione ex Inpdap n. 37 del 14 marzo 2012.

²²⁹ art.1, comma 22, legge 14 settembre 2011, n. 148; Circolari Inpdap 9.11.2011, n. 16 e 14.3.2012, n. 37, punto 16.

²³⁰ art. 12 DL n. 78 del 31.5.2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122; Circ. INPDAP 8 ottobre 2010, n. 17. La disposizione riguarda sia TFS che TFR.

SERVIZI UTILI

Sono utili per l'indennità i seguenti servizi:

- Servizi di ruolo nelle amministrazioni statali;
- servizi prestati con incarico del Provveditorato (ITI) dal 1° 10.1971²³¹;
- servizio prestato dai supplenti annuali nominati con decorrenza dal 1° giorno dell'anno scolastico²³²;
- servizio militare in corso alla data del 30 gennaio 1987 o prestato successivamente²³³;
- servizio reso con iscrizione INADEL;
- servizi da supplente annuale con decorrenza dall'inizio dall'anno scolastico 1981-82;
- servizi e periodi riscattati, con contributo a totale carico dell'interessato (servizi statali e non statali purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio; corso di laurea e di specializzazione; corso per dottorato di ricerca; assistente universitario; maggiorazioni valutabili ai fini pensionistici); ai fini del TFR sono riscattabili soltanto eventuali servizi svolti antecedentemente a quello in essere alla data del 30 maggio 2000, a condizione che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione per il fine servizio e non abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

La domanda di riscatto va presentata alla sede competente dell'INPS gestione ex INPDAP tramite l'Amministrazione di appartenenza. L'eventuale frazione d'anno rimanente dal totale complessivo è elevata ad anno intero se superiore a sei mesi²³⁴.

CALCOLO

Per il TFR, obbligatorio per tutti i dipendenti assunti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000²³⁵, l'Amministrazione annualmente accantona una quota pari al 6,91% dell'intera retribuzione annua lorda

²³¹ art. 6 legge 24 settembre 1971, n. 820.

²³² C.M. 22 settembre 1981, n. 278.

²³³ Occorre, comunque, produrre apposita istanza (art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958; C.M. n. 77, lett. e) del 13 marzo 1992, che riporta la Circolare Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, n. 85749/10.0.343/B del 20 febbraio 1992). **Non valutabile per il TFR** (Circ. INPDAP 12 marzo 2001, n. 11).

²³⁴ art. 18 DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non modificato dall'art. 59, comma 1, lett. b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riguarda soltanto il trattamento pensionistico.

²³⁵ data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999.

compresi i.i.s., compenso individuale accessorio del personale ATA, 13^a mensilità²³⁶ e retribuzione professionale docente²³⁷.

La quota accantonata viene rivalutata ogni anno, al 31 dicembre, in misura fissa dell'1,5% più 75% dell'Indice Istat dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente²³⁸.

Per l'ex indennità di buonuscita (TFS), per la quale viene versato all'INPS ex INPDAP il **9,60%** della retribuzione utile calcolata all'80%, di cui il 7,10% a carico dell'Ente e il 2,50% a carico del dipendente, il calcolo da effettuare si può così sintetizzare: tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilità, vale a dire l'80% dell'ultima retribuzione lorda (cioè stipendio, indennità integrativa speciale conglobata, eventuale assegno *ad personam*, eventuale rateo, 13^a mensilità²³⁹, retribuzione di posizione, indennità di funzioni superiori se formalmente conferite per almeno un anno²⁴⁰, retribuzione di posizione fissa e variabile²⁴¹) integralmente percepita o maturata alla data di cessazione, diviso 12; si ottiene, così, lo stipendio di riferimento che, moltiplicato per il numero degli anni utili per la liquidazione, dà l'ammontare lordo²⁴². Si considera come anno intero la frazione d'anno superiore a sei mesi. **Non si valutano indennità di reggenza e retribuzione di risultato.**

Per il calcolo della ritenuta erariale la prestazione è soggetta a tassazione separata, con aliquota media; sono esenti euro 309,87²⁴³ per ogni anno utile (esclusi gli anni convenzionali, cioè le maggiorazioni) e il 26,04% della rimanente somma.

²³⁶ **100% della retribuzione annua lorda utile diviso 13,5 (come previsto dall'art. 2120, comma 6, del Codice Civile) = 7,41%; se da 7,41% si sottrae il contributo di 0,50% destinato al Fondo di garanzia e/o al finanziamento della perequazione automatica delle pensioni, si arriva al 6,91%.**

²³⁷ Art. 83 CCNL 2006-2009; Nota operativa INPDAP 23 settembre 2008, n. 23.

²³⁸ art. 2120 Codice Civile.

²³⁹ legge 20 marzo 1980, n. 75.

²⁴⁰ Nota operativa INPDAP n. 8 del 2 luglio 2007.

²⁴¹ Nota operativa INPDAP n. 20 del 12 luglio 2006.

²⁴² art. 79 CCNL 24 luglio 2003; Informativa INPDAP 23 settembre 2003, n. 13. La RPD non compete ai supplenti brevi e saltuari (C.M. n. 118/2000; Nota Operativa Inpdap n. 23/2008).

²⁴³ art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 2 legge 26 settembre 1985, n. 482 "Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo l'ammontare di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali"; la somma di lire 500.000 è stata elevata a lire 600.000 (pari ad euro 309,87) dal 1.1.1998, ex art. 48 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'indennità è liquidata d'ufficio in base al prospetto di liquidazione e dello stato di servizio inviati dall'Amministrazione di appartenenza.

PENSIONI COMPLEMENTARI.

Il TFR può essere versato ad una forma pensionistica complementare²⁴⁴ oppure, a seconda dell'opzione, può continuare ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; per i dipendenti occupati presso datori di lavoro con almeno 50 addetti il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 del Codice civile²⁴⁵.

Per quanto attiene al modello PA04, l'Amministrazione scolastica, contestualmente all'invio telematico, dovrà inviare all'INPS, gestione ex INPDAP, copia originale cartacea²⁴⁶.

FONDO SCUOLA *ESPERO*.

(Fondo Naz. di Previdenza Complementare per i lavoratori della Scuola).

Motivi del Fondo pensione.

I motivi scaturiscono fondamentalmente dal fatto che il **tasso di sostituzione** (cioè il rapporto tra la pensione conseguita, erogata dalla previdenza pubblica obbligatoria, e l'ultima retribuzione percepita) diventa sempre meno elevato. Il fondo pensione di natura contrattuale costituisce un'efficace risposta al maggior bisogno di previdenza, è soggetto a regole per l'attività d'investimento ed ha costi di gestione contenuti.

La Previdenza complementare, che si realizza attraverso l'adesione ad *ESPERO*, nasce dalla contrattazione di lavoro e ha natura associativa e, pertanto, prevede l'adesione volontaria individuale²⁴⁷.

Possono aderire sia i dipendenti delle scuole pubbliche che quelli delle scuole private e della formazione professionale²⁴⁸.

²⁴⁴ Presso fondi pensioni negoziali o chiusi, cioè istituiti per effetto del CCNL, presso fondi aperti o con piani individuali pensionistici, sempre autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un'Autorità pubblica: Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Decreto Min. Economia e Finanze 10 maggio 2007, n. 62; D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252).

²⁴⁵ Art. 5 Accordo Quadro Nazionale TFR e Previdenza Complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29 luglio 1999.

²⁴⁶ Nota Operativa INPDAP 15 febbraio 2010, n. 6.

²⁴⁷ art. 13, comma 1, Accordo 14.3.2001.

²⁴⁸ Nota operativa INPDAP 20 marzo 2008, n. 9; nuovo Statuto approvato in data 17 luglio 2007.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Al docente che ha superato il periodo di prova viene riconosciuto, a domanda, l'eventuale servizio scolastico prestato prima dell'assunzione in ruolo.

Per il **periodo di prova**²⁴⁹ (mesi due per il personale ATA aree A e A super, mesi quattro per gli altri profili e giorni 180 per il personale docente) apposite disposizioni sono contenute nella C.M. 10 settembre 1991, n. 267. Nel computo dei 180 giorni di servizio rientrano tutte le sospensioni delle attività didattiche, anche causate da eventi diversi, quali vacanze, festività, eventuale giorno libero, primo mese di astensione obbligatoria per maternità, ufficio di giudice popolare²⁵⁰.

Il servizio deve essere prestato nella qualifica per la quale la nomina è stata conseguita. Per l'anno di formazione²⁵¹, previsto per i vincitori di concorso, anche per soli titoli, occorre frequentare 40 ore di corso seminariale. Al termine dell'anno di formazione, il Dirigente scolastico dispone la conferma in ruolo o la proroga²⁵², precisandone la causa.

Il servizio eventualmente prestato nell'anno scolastico di decorrenza giuridica (con decorrenza economica successiva) è valido come anno di prova se prestato per almeno 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale²⁵³; “debbono, pertanto, considerarsi utili, per i docenti nominati negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado anche i servizi prestati nella scuola media e viceversa. L'anno di formazione può essere svolto nel corso dell'anno di decorrenza giuridica, anche da parte delle lavoratrici madri, seppur in assenza per congedo parentale. Tali disposizioni non riguardano i servizi prestati con l'incarico di insegnanti tecnico pratici, che non sono utili pertanto ai fini del superamento della prova nel ruolo dei laureati, considerate le caratteristiche peculiari di tali servizi anche in relazione a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 giugno 1985, n. 1064/1984”²⁵⁴.

²⁴⁹ Art. 44 CCNL 29 novembre 2007; C.M. 10 settembre 1991, n. 267; nota min. 28 maggio 2001, prot. n. 39; nota min. 3 febbraio 2006, n. 196.

²⁵⁰ CM 31 ottobre 1980, n. 302; CM 23 dicembre 1972, n. 54.

²⁵¹ Nota min. P.I. 7 febbraio 2007, n. prot. 2081; C.M. 10 settembre 1991, n. 267.

²⁵² Art. 14 legge 3 maggio 1999, n. 124. Il termine per l'adozione del provvedimento della conferma in ruolo è di giorni novanta (D.M. 6 aprile 1995, n. 190).

²⁵³ C.M. 26 marzo 1990, n. 83; Nota Ministero P.I. 28 maggio 2001, n. 39.

²⁵⁴ C.M. 26 marzo 1990, n. 83.

Qualora il docente, nel corso del periodo di prova, venga riconosciuto inidoneo alla funzione per motivi di salute e venga utilizzato in altri compiti, può effettuare il periodo di prova in relazione ai diversi compiti assegnati²⁵⁵. Il periodo di prova può essere rinviato più volte, senza limitazioni, qualora non sia stato prestato un servizio minimo di 180 giorni; in caso di esito sfavorevole, si applica l'art. 439 del D.lgs n. 297/1994 che prevede o la dispensa dal servizio o la concessione della proroga per un solo altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione oppure, se trattasi di personale proveniente da altro ruolo, la restituzione a quello di provenienza²⁵⁶.

Certificato idoneità all'impiego.

Per il **certificato di idoneità** all'impiego è, in atto, sufficiente una certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico di base²⁵⁷.

Personale di ruolo al 1.9.1995.

Per il personale già di ruolo alla data del 1.9.1995, l'art. 66, 2° comma, del CCNL 4.8.1995 stabilisce l'inquadramento sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995²⁵⁸ e, conseguentemente, il passaggio da una posizione retributiva all'altra decorre dal 1° gennaio, per effetto dell'arrotondamento dell'anzianità ad anni interi, arrotondando ad anno intero la frazione finale di anno superiore a sei mesi e perdendo la frazione di durata inferiore (es.: 8 anni e sei mesi = 8 anni; 8 anni e 7 mesi = 9 anni).

Inquadramento laureati docenti diplomati.

Sono inquadrati, fra i diplomati, nei docenti laureati soltanto i docenti nominati, a suo tempo, in insegnamenti per i quali, in precedenza, era alternativamente previsto il possesso del diploma di laurea o di istruzione secondaria, e non anche quando l'unico titolo richiesto era il diploma di laurea²⁵⁹.

²⁵⁵ Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione 21 febbraio 2005, n. 604.

²⁵⁶ Artt. 437-440 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297; art. 55 D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29; art. 1 legge 3 maggio 1999, n. 124; art. 67 CCNL 2002-2005; CC. MM. 10 settembre 1991, n. 267; 4 marzo 1993, n. 54; 29 gennaio 1997, n. 73; nota min. 28 maggio 2001, n. 39.

²⁵⁷ Nota min. n. 15551 del 31 luglio 2007; C. M. prot. n. 18329 del 25 settembre 2007; C.M. 15 settembre 2008, prot. 14880.

²⁵⁸ Compresi i Capi d'Istituto, come da Provvedimento Presidenza Consiglio Ministri 21 novembre 1996, su G.U. 30/12/1996.

²⁵⁹ Nota Min. prot. 916 del 19 marzo 2003; Sentenza Consiglio di Stato n. 3479/2000.

Decorrenza ricostruzione di carriera.

La ricostruzione di carriera decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo al superamento del corso di formazione e di conferma in ruolo per i **docenti e per i DSGA**²⁶⁰, dal momento della decorrenza economica della nomina per il personale ATA.

Blocco progressioni.

Da evidenziare che l'art. 9, c. 1, D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30/7/2010, n. 122, prevede, per il 2011-2013, il blocco dei trattamenti economici, fondamentali e accessori, che non possono superare quelli percepiti nel 2010 e che il comma 20 prevede il blocco delle progressioni di carriera, per i predetti anni, con possibilità di deroga per il personale della scuola, in base alle risorse ex art. 64, c. 9, legge 133/2008 (MEF Messaggio 29.12.2010, n. 181; D.I. Miur-Mef 14 gennaio 2011, n. 3).

Inoltre il CCNL comparto scuola 4 agosto 2011, con effetti giuridici decorrenti da tale data, ridefinisce le posizioni stipendiali di cui alla Tabella B del CCNL 23.01.2009, abolendo la fascia da 3 a 8 anni e stabilendo 0/8 (da anni 0 fino ad anni 8, mesi 11 e giorni 29) come prima posizione, rimanendo inalterate le altre. Il personale già in servizio a t. i. alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3/8", conserva *ad personam*, il maggior valore stipendiale in godimento riassorbibile, fino al conseguimento della fascia retributiva "9/14" al compimento del periodo di permanenza.

IL PERSONALE ATA.

La misura del riconoscimento è identica a quella prevista per i docenti. I **DSGA** hanno diritto alla ricostruzione di carriera dal momento della conferma in ruolo e cioè dal 1° settembre successivo al superamento del corso di formazione. Appena assumono servizio hanno diritto alla temporizzazione; al momento della conferma in ruolo, dietro domanda, alla ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo precedentemente prestati, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole, in analogia a quanto stabilito dalla CM n. 78/1999.

Normalmente lo stesso **Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI, ex SIMPI)**, verifica qual è il trattamento economico più favorevole e,

²⁶⁰ C.M. 5 febbraio 2007, prot. n. 1910.

sulla base di esso, si procede alla progressione della carriera; l'interessato ha sempre, comunque, il diritto, fra temporizzazione e ricostruzione, a quella più favorevole, anche se, per effetto della Nota Tecnica MIUR 1910 del 5.2.2007, hanno diritto alla ricostruzione di carriera soltanto gli assunti nel ruolo DSGA in data successiva al 24.7.23003, data di sottoscrizione del CCNL.

Il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato (compresi docenti tecnico pratici), è inquadrato con la temporizzazione, sulla base del trattamento economico complessivo (stipendio, RIA, altre eventuali indennità) in godimento all'atto del passaggio, con l'attribuzione della posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento; l'eventuale differenza viene corrisposta come *assegno ad personam* e temporizzata ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale²⁶¹.

E' riconoscibile, per il personale ATA, anche il servizio di ruolo prestato in carriere inferiori ed il servizio prestato come docente, anche non di ruolo, in scuole statali²⁶².

SOSTEGNO

Il servizio non di ruolo, prestato come *insegnante di SOSTEGNO*, è valido per i docenti in possesso di laurea e del titolo di

²⁶¹ D. M. 5 aprile 2001; art. 1, comma 147, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che interpreta autenticamente il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124; è fatta salva l'esecuzione di giudicati già formati ma, trattandosi di interpretazione autentica, l'effetto è retroattivo e, pertanto, investe anche le situazioni non ancora definite. Precedentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3225 del 17 febbraio 2005, per quanto non automaticamente estensibile a tutto il personale, aveva riconosciuto il diritto all'integrale anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, come previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, anche se il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 2211 del 20 aprile 2004, aveva ritenuto non poter essere riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze di amministrazione diversa da quella dello Stato, nella fattispecie bidella del comune. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 7 aprile 2006, ha rinviato la questione di legittimità dell'art. 1, comma 218, della legge 266/2005 alla Corte Costituzionale, che lo ha dichiarato legittimo, anche con sentenza n. 331 del 26 novembre 2009, che sembrava chiudere definitivamente la questione, ma la Corte di Giustizia Europea dei diritti umani (CEDU), con sentenza del 7 giugno 2011 condanna l'Italia e riconosce le ragioni dei ricorrenti.

²⁶² art. 4, 13° comma, DPR 23 agosto 1988, n. 399.

specializzazione²⁶³. Il servizio prestato nel **sostegno senza titolo di specializzazione è valido, per la carriera, soltanto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124**, che all'art. 7, comma 2, ne ammette il riconoscimento²⁶⁴.

SCUOLE PARITARIE

Non sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole **paritarie** e/o legalmente riconosciute, eccetto nelle primarie paritarie, fino ad agosto 2008, che abbiano, però, mantenuto lo *status* di parificate congiunto a quello di paritarie e nelle materne comunali pur se paritarie²⁶⁵.

SERVIZI NON DI RUOLO RICONOSCIBILI²⁶⁶:

- Al personale docente della scuola **secondaria** sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, per intero i primi quattro anni e per 2/3 il restante periodo (il rimanente 1/3 va riconosciuto solo ai fini economici²⁶⁷), il servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole medie statali o pareggiate, presso gli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente, di ruolo e non di ruolo, nelle scuole

²⁶³ Decisioni del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 937 del 19 febbraio 2003, n. 1840 del 6 aprile 2004 e n. 2727 del 27 maggio 2005; Nota min. 16/11/2010, prot. 10094.

²⁶⁴ Tale disposizione ha natura innovativa e non interpretativa e, quindi, non ha effetto retroattivo; il riconoscimento opera a decorrere dalla sua entrata in vigore, 1.6.1999, escludendo qualunque effetto retroattivo (C.M. 5 agosto 2004, n. 1909; Consiglio di Stato, adunanza n. 14 del 20 aprile 2004; art. 7, comma 2, legge 3 maggio 1999, n. 124; nota min. 10094 del 16 novembre 2010; nota Ministero Economia e Finanze del 15 dicembre 2009, prot. 0127217).

²⁶⁵ Note comuni alle tabelle annesse al CCNI, sottoscritto il 22 febbraio 2011, concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2011-12: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, salvo servizio scuole paritarie infanzia comunali".

²⁶⁶ Legge 26.7.1970, n. 576; art. 485 D.lgs 16.4.1994, n. 297. Al personale ATA si riconosce il servizio pre-ruolo per l'effettiva durata, e non per gli anni interi, sia se prestato come ATA, sia se prestato come docente, in tale ultimo caso, però, solo in scuole statali.

²⁶⁷ la rimanente anzianità, utile ai soli fini economici, non essendoci più gli scatti biennali, sarà attribuita al maturare di 16 anni per i docenti laureati di scuola secondaria di II grado, di 18 anni per gli altri docenti, di 20 anni per il personale ATA, di 24 per i docenti dei Conservatori e delle Accademie (Comunicazione Ministero P.I. n. 5792 del 12.11.1998; Circ. Min. P.I. n. 466 del 1° dicembre 1998; art. 4, comma 3, DPR 399/1988; art. 66, c. 6, CCNL 4.8.1995).

elementari (non invece il servizio prestato nelle scuole materne²⁶⁸) statali o parificate, nonché nelle scuole popolari²⁶⁹, sussidiate o sussidiarie, di

²⁶⁸ Al riguardo (servizio prestato nelle scuole materne non valido per la ricostruzione di carriera dei docenti di scuola media) vi è conferma della Corte Costituzionale (Ordinanza n. 89/2001 del 21.3.2001 di interpretazione dell'art. 485 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297, che riconosce il servizio prestato nelle scuole elementari ma non nelle materne). Da notare che nelle note comuni alle tabelle mobilità docenti di cui al CCND vi è specificato che l'anzianità di cui alla lett. B "comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola d'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria". Comunque, per la carriera, il servizio prestato dai docenti di scuola secondaria nella scuola d'infanzia statale, non è valutabile, ai sensi della legge 26 luglio 1970, n. 576 e "la predetta normativa ha carattere eccezionale, non soggetta ad applicazione analogica" (Cons. Stato – Sez. VI – Decisione n. 3532 del 27 giugno 2001).

Tuttavia, in considerazione che l'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha esteso anche ai docenti di scuola d'infanzia, forniti di abilitazione prescritta, la possibilità di passaggio di ruolo nella scuola secondaria, "anche il **servizio di ruolo** prestato in qualità di docente di **scuola d'infanzia statale** deve essere considerato utile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti della scuola secondaria", così il Consiglio di Stato (Sezione VI, Decisione numero 5693 del 1° ottobre 2003) che, su ricorso di parte, modifica, in tal senso, la sentenza del Tar Puglia – Lecce, sez. I, 26 marzo 1998, n. 317 – riconoscendo valido il servizio di ruolo pregresso nella scuola d'infanzia statale per docente appellante, transitata dal ruolo dei docenti di scuola d'infanzia al ruolo dei docenti della scuola secondaria superiore; "va precisato che il pregresso servizio che va riconosciuto in sede di ricostruzione di carriera è solo quello maturato nel **ruolo inferiore**, ai sensi dell'art. 83, DPR n. 417 del 1974, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83" (Cons. Stato Decisione n. 5693/03, comma 3.5).

²⁶⁹ I corsi di Libere Attività Complementari – LAC – ed i corsi di scuola popolare (A, B, C o plurimi, Corsi di Orientamento musicale, corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria –CRACIS–, Centri di Lettura e corsi di perfezionamento culturale per materie) si valutano come anno scolastico intero, se prestati con il possesso del prescritto titolo di studio, se hanno avuto la durata di almeno cinque mesi o vi sia stato prestato servizio per tutta la durata fissata, di volta in volta, per ciascun tipo di istituzione, con apposita annotazione "intero corso" sul certificato di servizio ed il servizio stesso sia stato qualificato anche per gli anni successivi al 1973-74 (O. M. 29 luglio 1970; legge n. 326/1953, di ratifica del DLCPS 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare; CC. MM. – Direz. Gen. Ed. Popolare - n. 256 del 4.10.1977, n. 65 del 9.2.1996 e n. 129 del 29.3.1996; Cons. Stato – sez. VI – Decisione n. 4426 del 31 luglio 2003, per la valutabilità dell'anno scolastico anche per i corsi popolari iniziati in data successiva a quella riportata sul decreto provveditoriale istitutivo). I servizi prestati nella prescuola o interscuola non sono valutabili, a meno che non siano stati prestati congiuntamente a insegnamenti curricolari o a L.A.C. (Telex min. Gab. n. 2501 del 26 maggio 1980).

docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università²⁷⁰;

- Al personale docente di **scuola primaria e/o dell'infanzia** è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate o negli educandati femminili statali, nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali²⁷¹, di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

Anche per il servizio all'**estero**, con specifico incarico del Ministero degli AA.EE., si valuta quello d'insegnamento prestato nelle scuole statali e pareggiate, non quello prestato in scuole legalmente riconosciute²⁷².

Ai docenti privi della vista ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero²⁷³.

²⁷⁰ Il servizio di **contrattista** o **assegnista** all'Università è valido soltanto se prestato in costanza di rapporto di lavoro e l'interessato si trovi in aspettativa senza retribuzione (telex Min. P.I. 20 giugno 1980, prot. n. 2785).

²⁷¹ OM 29.7.1970; O.M. 4.9.1991; art. 2 DL 19.6.1970, n. 370, convertito in legge 26.7.1970, n. 576; il carattere eccezionale di detta norma (riconoscibilità servizi scuole materne statali e comunali) esclude la possibilità di applicarla per insegnamenti presso istituti diversi da quelli specificati dal legislatore, "*scuole materne comunali con nomina approvata dal Prov. Studi*" (Dec. Cons. Stato, sez. VI, n. 1747 del 17/4/2007), pur se una precedente sentenza del Consiglio, sezione VI, n. 349 del 24.4.1992, affermava che sono anche riconoscibili i servizi prestati nelle scuole materne istituite da enti pubblici territoriali e in quelle previste dalla legge regionale siciliana 1/4/1955, n. 21, o gestite dai patronati scolastici, trattandosi di scuole materne istituite da enti pubblici e funzionanti con denaro pubblico.

²⁷² Consiglio di Stato, sezione VI, Decisione 25 marzo 2004, n. 1607. Non si valuta il servizio di assistente di italiano, ma si valuta quello di "lettore" se prestato su incarico Ministero AA.EE. con versamenti previdenziali effettuati (C.M. 4 ottobre 1993, prot. n. 9062).

²⁷³ Art. 485, comma 4, D. lgs 16 aprile 1994, n. 297.

SERVIZIO MILITARE.

Il **servizio militare** di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 485 del t. u. 297/1994²⁷⁴.

Il servizio di **volontario/a** nell'ambito di servizio civile, svolto ai sensi della legge n. 64/2001, è valido sia ai fini previdenziali che amministrativi²⁷⁵.

REQUISITI per il riconoscimento:

- possesso del titolo di studio prescritto²⁷⁶;
- qualifica non inferiore a buono fino all'anno scolastico 1973-74;
- durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione, a prescindere dal

²⁷⁴ Il **servizio militare** o sostitutivo, se prestato in costanza di servizio non di ruolo o di rapporto d'impiego (art. 84 DPR 31 maggio 1974, n. 417; C.M. 15 dicembre 1975, n. 329; Note comuni CCNI Mobilità sottoscritto il 21.12.2005) oppure in corso di svolgimento al 30 gennaio 1987 o prestato successivamente, è, a tutti gli effetti, **integralmente** utile, a domanda, per l'inquadramento economico, a decorrere dalla nomina in ruolo, ancor prima, quindi, del superamento del periodo di prova, oppure, se più favorevole, il periodo di servizio militare può essere utilizzato sommato a periodi di supplenza per far raggiungere i giorni necessari per riconoscimento di uno o due anni scolastici (art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958; art. 7 legge 30 dicembre 1991, n. 412; C.M. – Gabinetto - n. 77 del 13 marzo 1992 che trasmette copia della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – n. 85749/10.0.343B del 20 febbraio 1992; art. 7 legge 30 dicembre 1991, n. 412; Nota Ministero del Tesoro n. 175467 del 2 febbraio 2000). Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'art. 1, c. 1, legge 8 agosto 1991, n. 274, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. L'art. 485, u. c., D.lgs 16 aprile 1994, n. 297, trattando del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, sembra aprire qualche possibilità di contenzioso, in quanto sancisce genericamente che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti", ma nelle Note comuni CCNI Mobilità viene ribadito che "il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego", a meno che non sia stato prestato, ovviamente, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o successivamente.

²⁷⁵ Artt. 4 e 10 legge 6 marzo 2001, n. 64; art. 6 legge 8 luglio 1998, n. 230.

²⁷⁶ Il titolo di studio è quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione, secondo l'art. 3 della legge 26 luglio 1970, n. 576 (Cons. Stato, Decisioni n. 3985/2000, n. 1892/2003 e n. 3989/2005); per l'insegnamento di materie speciali nei corsi popolari di tipo C e per l'insegnamento nei corsi di Orientamento Musicale e nei CRACIS è richiesto il possesso dei titoli prescritti per ottenere incarichi, per le corrispondenti materie, nelle scuole di istruzione secondaria (legge 16 aprile 1953, n. 326; C.M. n. 256 del 4 ottobre 1977).

numero di ore settimanali con validità, pertanto, anche del part-time²⁷⁷. A decorrere dall'anno scolastico 1974-75 il servizio è riconoscibile se ha avuto una durata di almeno 180 giorni²⁷⁸ oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami²⁷⁹.

Il cumulo di periodi diversi di servizio è ammesso purché riferentisi allo stesso ordine di scuola²⁸⁰.

MAGGIORAZIONI (supervalutazioni) del servizio:

1. per i servizi di insegnamento **di ruolo** prestati nelle istituzioni scolastiche italiane all'**estero** è prevista la maggiorazione del doppio

²⁷⁷ CC.MM. 23.5.1980, n. 147 e 9.2.1996, n. 65; deliberazione C. Conti 18.3.92, n. 22; art. 4, c. 2, D.lgs 25.2.2000, n. 61. “Negli istituti di istruzione secondaria il periodo di prova è valido anche con orario inferiore a quello di cattedra”, ex art. 438, 2° c., D.lgs 297/1994.

²⁷⁸ CALCOLO DURATA MESE: è illegittimo calcolare ogni mese sempre a 30 giorni indipendentemente dall'effettiva durata, in quanto i giorni potrebbero non corrispondere all'effettivo servizio (Cons. Stato, sez. II, pareri n. 131/2000 e n. 1015 dell'11 ottobre 2000). Per un calcolo esatto si parte dal giorno in cui inizia il periodo di servizio e si calcolano tutti i mesi a trenta giorni, la frazione di mese restante si calcola secondo la durata effettiva del mese (Delibera Corte Conti n. 32 del 26 maggio 1992). Pertanto: i periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio; si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/dei mesi successivi; si ottiene, così, il numero dei mesi; si procede, infine, al computo dei giorni restanti dell'ultimo mese, come da calendario (nota 2 O.M. 30 dicembre 2004, n. 91). Non si valutano i periodi di ferie maturati, come da legge 26 luglio 1970, n. 576.

²⁷⁹ Art. 11, c. 14, legge 3 maggio 1999, n. 124. Prima del 1973-74, il periodo minimo era di 5 mesi per primaria/infanzia e di 7 per secondaria (art. 7 legge n. 160/1955).

²⁸⁰ C.M. n. 30/1973. I servizi non di ruolo prestati nel medesimo anno scolastico in scuole dello stesso ordine ma di grado diverso, cioè parte in scuole materne e parte in scuole elementari oppure parte in scuole secondarie di 1° grado e parte in scuole secondarie di 2° grado, sono valutabili purché siano stati prestati singolarmente con il possesso del titolo di studio prescritto e purché la durata del servizio sia quella prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione del servizio (Nota P.I. – Gabinetto – 7 ottobre 1982, prot. n. 30655; D.L. 19 giugno 1970, n. 370; parere Consiglio di Stato, sezione II, n. 1015 dell'11 ottobre 2000).

(100%) per i primi due anni di servizio certificati e di 1/3 per i successivi²⁸¹;

2. per i servizi di insegnamento prestati nelle scuole mistilingue del Trentino-Alto Adige: maggiorazione di 1/3;

3. per il personale di ruolo comandato a prestare servizio nei Paesi in via di sviluppo, ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di 1/3²⁸²;

4. per gli invalidi **per causa di servizio**, con domanda²⁸³ da produrre solo successivamente alla comunicazione del provvedimento di riconoscimento, indipendentemente dalla concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, venivano concessi, con decorrenza dalla data del decreto di riconoscimento, i seguenti miglioramenti economici²⁸⁴:

- 2,50% dello stipendio in godimento, considerando anche l'eventuale retribuzione individuale di anzianità²⁸⁵ per le infermità ascrivibili alle prime sei categorie di cui alla Tab. A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;

- 1,25% per le infermità ascrivibili alla 7^a ed 8^a categoria della citata tabella A²⁸⁶.

²⁸¹ art. 21 RD 12.2.1940, n. 740; art. 673 D. lgs 16.4.1994, n. 297; Decisione Cons.Stato, sede giurisd., sez. VI, 3.12.2003, n. 7968, secondo la quale il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all'estero è utile non solo economicamente (che si esaurirebbe al successivo passaggio di classe stipendiale) ma anche per la progressione di carriera; la stessa C. M., Gabinetto, n. 595 - prot. n. 5446/BL - del 20 settembre 1996, emanata a seguito al CCNL 4 agosto 1995 per disciplinare l'inquadramento e la progressione economica del personale, chiarisce che i benefici per la sopravvalutazione del servizio, anche non riferendosi esplicitamente al servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, si sostanziano nell'attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un'accelerazione della progressione economica; così anche la nota min. AOODGPER9023 del 7.11.2011.

²⁸² il riconoscimento è solo economico e, pertanto, quanto maturato viene riassorbito al successivo passaggio ad altra fascia stipendiale (legge 26 gennaio 1987, n. 49).

²⁸³ la domanda si invia al D. S. chiedendo l'attribuzione del beneficio economico previsto dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 e dalle CC. MM. 25 settembre 1998, n. 397 e 23 febbraio 2004, n. 24.

²⁸⁴ C.M. 25 settembre 1998, n. 397; Informativa INPDAP 5 novembre 2003, n. 53; C.M. 23 febbraio 2004, n. 24; Informativa INPDAP – Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici, Ufficio I, normativa, n. 31 del 18 marzo 2002.

²⁸⁵ C.M. n. 24 del 23 febbraio 2004; parere Consiglio di Stato, sezione III, n. 452 del 13 dicembre 1999.

²⁸⁶ legge 15 luglio 1950, n. 539; artt. 43-44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell'inclusione nella retribuzione pensionabile del beneficio che, configurandosi come incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% prevista dal DPR 1092/1973²⁸⁷.

Da sottolineare, però, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per le infermità dipendenti da causa di servizio²⁸⁸.

5. Benefici ex legge 336/1970.

I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore degli ex combattenti ed assimilati (mutilati o invalidi di guerra, vedovi di guerra, profughi, orfani di guerra o di caduti per fatti di guerra, deportati perseguitati politici o razziali) devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento alla data in cui essi vengono richiesti e sono riassorbibili²⁸⁹; nulla è innovato circa l'applicazione dei benefici di cui all'art. 2 della stessa legge n. 336/70, che prevede gli aumenti biennali all'atto del collocamento a riposo.

DOCENTI DI RELIGIONE.

I docenti di RELIGIONE cattolica²⁹⁰ delle scuole medie sono, ai sensi del DPR 209/1987, equiparati agli altri docenti di ruolo, purché incaricati con orario di cattedra, al 31 dicembre 1986 o successivamente, e continuo almeno un quadriennio di insegnamento pregresso, anche se ad orario parziale e per periodi discontinui²⁹¹. L'art. 3, comma 7, del DPR 399/1988 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera

²⁸⁷ Informativa INPDAP 5 novembre 2003, n. 53.

²⁸⁸ Con conseguente abrogazione degli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e succ. modificazioni (art. 70 legge 6 agosto 2008, n. 133); la norma vale per tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ad eccezione del comparto sicurezza e difesa.

²⁸⁹ C.M. 20 settembre 1996, n. 595, punto 3; art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 248.

²⁹⁰ vedi art. 3, comma 6, del DPR 399/88, che, con esplicito richiamo all'u.c. dell'art. 53 della legge 11.7.1980, n. 312, sancisce che "il personale docente di religione, dopo 4 anni di insegnamento, ha titolo al trattamento economico corrispondente al tipo di scuola".

²⁹¹ Art. 2, commi 8-11, DPR 10 aprile 1987, n. 209; C.M. 20 settembre 1996, n. 595; vedi anche C.M. n. 2 del 3.1.2001 e art. 2 del DPR 10.4.1987, n. 209, che al comma 8 riconosce ai docenti IRC di scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado, come pure ribadito dalla nota MIUR, prot. 15258 del 9 ottobre 2009, spedita alla Direzione Servizi Tesoro di Roma.

anche ai docenti di religione della scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione d'orario, sempre non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.

Dal 1° settembre 1990, i servizi vengono riconosciuti solo se in possesso del titolo specifico²⁹².

L'inquadramento, al 1° gennaio 1996, è effettuato in base all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

La C.M. n. 2 del 3 gennaio 2001 fornisce utili esemplificazioni e chiarisce che ai docenti di religione non in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, "per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra", calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, come stabilito, per i docenti incaricati, dalla legge 28.7.1961, n. 831.

I servizi di IRC sono validi per la ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari, ai sensi della C.M. 18/2/1992, n. 43.

La legge 18 luglio 2003, n. 186, ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, trovano applicazione le norme di stato giuridico ed economico previste per le scuole di ogni ordine e grado dal D.lgs 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni²⁹³.

Il trattamento economico all'atto dell'immissione in ruolo è quello percepito con l'ultima retribuzione da incaricato; al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva²⁹⁴, conservando, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in base al nuovo inquadramento; il trattamento economico per i docenti di scuola secondaria di primo grado è identico a quello di secondo grado, in quanto trattasi di unico ruolo²⁹⁵.

²⁹² art. 66 CCNL, comparto scuola, 4 agosto 1995; CC. MM. 19 febbraio 1992, n. 43 e 3 gennaio 2001, n. 2.

²⁹³ Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria l'insegnamento della religione cattolica può essere ancora affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica e disposti a svolgerlo (art. 1, c. 3, legge 18.7.2003, n. 186).

²⁹⁴ C.M. 9 giugno 2005, prot. n. 983.

²⁹⁵ Note MEF n. 0100132 del 25 novembre 2010 e n. 88551 del 21 ottobre 2010; Art. 1-ter legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250; C.M. prot. n. 2220 del 4 agosto 2006; legge 18 luglio 2003, n. 186; art. 146 CCNL 29 novembre 2007.

Da evidenziare che in data 28 giugno 2012 sono state firmate due nuove Intese fra Stato e Chiesa, attinenti l'insegnamento della Religione cattolica; si richiedono dall'anno scolastico 2017-18 nuovi profili professionali e si può insegnare Religione cattolica solo se in possesso di uno dei seguenti titoli: baccalaureato, licenza o dottorato; laurea magistrale in scienze religiose; attestato di regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore²⁹⁶.

PRESCRIZIONE del diritto alla ricostruzione di carriera.

La domanda per la ricostruzione di carriera deve essere presentata, in carta semplice, al dirigente scolastico competente entro dieci anni²⁹⁷ dalla data in cui è sorto il relativo diritto, allegando certificati di servizio e titolo di studio. Il decreto dovrà essere emanato entro 480 giorni²⁹⁸.

PASSAGGIO ad altro ruolo.

In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di personale di scuola secondaria da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestatato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, dal momento stesso del passaggio, indipendentemente dal superamento del periodo di prova (da i.t.p. a scuola media o laureato scuola secondaria di 2° grado o da scuola secondaria 1° grado a scuola 2° grado). Pertanto, dal momento stesso del passaggio, il personale viene inquadrato nel nuovo ruolo con l'intera anzianità utile ai fini della carriera, posseduta nel ruolo di provenienza, trasferendola nel nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 487 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297²⁹⁹. Viene conservata nel nuovo ruolo l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza anche nel caso di passaggio,

²⁹⁶ DPR 20.8.2012, n. 175; Circ. MIUR 6.11.2012, prot. 2989.

²⁹⁷ La prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 del Codice Civile decorre dalla data in cui l'interessato può chiedere il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della carriera e, quindi, dalla data del superamento del periodo di prova o, più esattamente, da quando viene notificato il decreto di conferma in ruolo (C.M. 11 febbraio 1971, n. 52; C.M. 3 gennaio 2001, n. 2, lett. A). Il beneficio economico ha, comunque, prescrizione quinquennale (art. 2 legge 7 agosto 1985, n. 428; art. 2946 Codice Civile; parere Consiglio di Stato n. 588 del 6 novembre 1980). Per i docenti di religione il termine potrebbe decorrere dal 3 gennaio 2001, in quanto anteriormente non esisteva alcuna norma che prevedesse la presentazione di una specifica domanda.

²⁹⁸ D.M. 6 aprile 1995, n. 190.

²⁹⁹ confronta anche C.M. n. 329 del 15/12/1975, deliberazione Corte dei Conti n. 1524 del 21/2/1985 e Decisione Consiglio di Stato n. 7242 del 12 novembre 2003.

senza soluzione di continuità, di docenti da scuola dell'infanzia a scuola primaria³⁰⁰.

In tutti gli altri casi di passaggio si procede effettuando la temporizzazione del valore economico.

TEMPORIZZAZIONE.

Al momento del passaggio si ha diritto alla temporizzazione³⁰¹; al momento della conferma in ruolo, si ha diritto, dietro domanda, alla ricostruzione di carriera, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole³⁰².

Normalmente lo stesso Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI, ex SIMPI), verifica qual è il trattamento economico più favorevole e, sulla base di esso, si procede alla progressione della carriera; l'interessato ha sempre, comunque, il diritto, fra temporizzazione e ricostruzione, a quella più favorevole.

La temporizzazione, che è sempre favorevole quando i benefici della ricostruzione di carriera sono inesistenti come nel caso di personale ATA che passa nel ruolo dei docenti, può essere effettuata fin dal primo giorno del passaggio al nuovo ruolo con conseguenti benefici economici immediati, mentre la ricostruzione può essere chiesta soltanto al termine del periodo di prova con conseguenti benefici economici decorrenti, per i docenti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Al personale, con stipendio pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno annuo pensionabile riassorbibile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione³⁰³.

Anche per eventuali passaggi, senza soluzione di continuità, da un ruolo statale diverso dalla Scuola, il personale, con retribuzione superiore a quella spettante nella nuova posizione, ha diritto ad un assegno personale pari alla differenza fra la retribuzione fissa e continuativa in

³⁰⁰ Nota min. 5 giugno 1984, prot. 23720/625/FL; C.M. 28 luglio 1987, n. 230; C.M. 3 maggio 1989, n. 151.

³⁰¹ Art. 6 DPR n. 345/1983; art. 4 DPR 23 agosto 1988, n. 399; C.M. 24 marzo 1999, n. 78.

³⁰² C.M. 24 marzo 1999, n. 78.

³⁰³ Art. 4, commi 8-11, DPR 399/88; art. 52 legge 312/80; C.M. 24 marzo 1999, n. 78.

godimento nel ruolo di provenienza e quello spettante nella nuova posizione³⁰⁴.

Il passaggio alla successiva posizione stipendiale viene ritardato:

- per mancato raggiungimento del numero minimo di ore di formazione precedentemente previste;
- per periodi trascorsi in posizioni che comportino la sospensione della retribuzione;
- per sospensione dal servizio fino ad un mese per i docenti o fino a cinque giorni per il personale ATA (ritardo di un anno) o per sospensione superiore (ritardo di due anni).

COMPETENZA.

La competenza ad emettere i decreti di ricostruzione (riconoscimento servizio pre-ruolo e collocazione nelle fasce stipendiali), dietro istanza in carta semplice, dopo che i decreti di nomina a tempo indeterminato siano stati registrati dall'organo di controllo³⁰⁵, spetta a:

- ex Provveditorati agli Studi per le domande presentate entro il 31.8.2000;
- dirigenti scolastici per le domande presentate dal 1.9.2000³⁰⁶.

³⁰⁴ Art. 1, comma 226, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 487 D.lgs 297/1994; C. M. 24 marzo 1999, n. 78. Da tener presente che l'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sancisce che nei casi di passaggi di carriera da un'amministrazione statale all'altra, al personale con retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, **non riassorbibile e non rivalutabile**, pari alla differenza fra stipendio (o retribuzione pensionabile fissa e continuativa) in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione; tale dispositivo non appare applicabile per passaggi nell'ambito dello stesso comparto scuola per effetto della C.M. n. 78 del 24 marzo 1999 e del parere del Consiglio di Stato n. 665/96 del 29.11.1997.

³⁰⁵ il D.M. 6 aprile 1995, n. 190, stabilisce che i decreti di ricostruzione di carriera devono essere emanati entro 480 giorni dalla domanda, sempre che il decreto di nomina a t.i. sia stato registrato. Per l'inquadramento, occorrono anche:

- a) dichiarazione dei servizi (deve essere resa entro 30 giorni dalla nomina e può essere integrata entro due anni decorrenti dalla data di presentazione);
- b) domanda di riconoscimento;
- c) certificati di servizio;
- d) titolo di studio e, se necessario, di specializzazione;
- e) relazione periodo di prova e, per i vincitori di concorso per titoli ed esami o per soli titoli (non, quindi, in caso di passaggi di ruolo), anno di formazione;
- f) decreto ricostruzione di carriera nel ruolo di provenienza, nel caso di passaggio di ruolo.

³⁰⁶ art. 14 DPR 8 marzo 1999, n. 275.

- Per i docenti di Religione la competenza è sempre del Capo d'Istituto³⁰⁷.

RINNOVO CONTRATTO.

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, per effetto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; è fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dall'anno 2010, in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Peraltro il comma 20, dello stesso art. 9, prevede, per il triennio 2011-2013, il blocco delle progressioni di carriera, con possibilità, tuttavia, di deroga per il personale del comparto scuola, in base alle risorse ricavate dall'applicazione dell'art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Messaggio MEF 29.12.2010, n. 181; D.I., MIUR – MEF, 14 gennaio 2011, n. 3).

La progressione in carriera è stata modificata per i neo assunti dal 1.9.2011 con l'eliminazione della fascia stipendiale prevista al compimento del terzo anno e fino all'ottavo; pertanto la seconda posizione stipendiale matura al compimento del nono anno, quando si acquisisce la posizione 9/14, confermata nel suo corrispondente valore economico; l'eliminazione della fascia 3/8 garantisce, tuttavia, per i lavoratori già in servizio alla data del 4 agosto 2011 (data di sottoscrizione del Contratto), la corresponsione del valore stipendiale corrispondente alla fascia 3/8³⁰⁸.

RICORSI.

Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, avverso i decreti d'inquadramento effettuati in data successiva al 15.9.2000; al TAR (entro sessanta giorni dalla notifica) o, in alternativa, al Capo dello Stato (entro centoventi giorni), per i decreti con data di emissione fino al 15 settembre 2000³⁰⁹.

³⁰⁷ Circ. Ministero del Tesoro 24 luglio 1998, prot. n. 164798.

³⁰⁸ Messaggio MEF 5 ottobre 2011, n. 148; art. 9, c. 17, DL 13 maggio 2011, n. 70; CCNL sottoscritto, in data 4.8.2011, al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria necessaria per dare attuazione al piano triennale delle immissioni in ruolo.

³⁰⁹ cfr.: Nota Ministeriale, Sistema informativo, del 6 febbraio 2003.

ASSENZE

CONGEDI PARENTALI.

Per fruire del congedo parentale, il personale scolastico a tempo determinato, che chieda astensione obbligatoria dal lavoro o astensione facoltativa, perfeziona il rapporto di lavoro con la semplice accettazione della nomina, risultando ininfluente la presa di servizio; conseguentemente la lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza nel periodo di astensione obbligatoria ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato³¹⁰.

Per i congedi parentali si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs 26 marzo 2001, n. 151³¹¹ (emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nota come *legge sui congedi parentali*), con le modifiche intervenute con il D. lgs 23 aprile 2003, n. 115, e le leggi 15 ottobre 2003, n. 289, e 24 dicembre 2003, n. 350.

Pertanto, in sintesi:

- **periodo di astensione obbligatoria.**

E' vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto³¹², durante i tre mesi dopo il parto e, ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; ed ancora durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali ulteriori giorni sono aggiunti al periodo dopo il parto³¹³.

³¹⁰ Circ. Min. Economia e Finanze n. 33950 del 24 marzo 2009; D.Lgs n. 151/2001; art. 142 sequenza contrattuale sottoscritta il 2.2.2005.

³¹¹ **Per il personale non di ruolo si applicano, per i congedi parentali, le stesse disposizioni del personale assunto a t. i., nei limiti della durata della nomina, ai sensi dell'art. 19, c. 14, del CCNL 24 luglio 2003. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti** (Note comuni alle Tabelle di mobilità per l'anno scolastico 2006-07 annesse al CCNI sottoscritto il 21 dicembre 2005).

³¹² la data indicata nel certificato medico fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione (art. 21 D. lgs 151/2001). La data costituisce il *dies a quo* per computare a ritroso il periodo di due mesi (Messaggio INPS n. 18311 del 12 luglio 2007).

³¹³ art. 16 D.lgs 151/2001. Le lavoratrici hanno anche la facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che ci sia richiesta esplicita e ci siano i certificati attestanti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 20 D.lgs 151/2001).

Il periodo di astensione è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza³¹⁴.

Alla lavoratrice o al **padre** lavoratore³¹⁵ spetta l'intera retribuzione fissa mensile per tutto il periodo di astensione obbligatoria³¹⁶.

Il contratto di una lavoratrice che non può assumere servizio perché in astensione obbligatoria, comporta l'instaurazione del rapporto lavoro sia ai fini giuridici che economici³¹⁷. Pertanto, nel periodo di astensione obbligatoria e/o di interdizione, la lavoratrice ha diritto ad accettare eventuali contratti con tutti gli effetti giuridici ed economici³¹⁸.

³¹⁴ Art. 12, comma 2, CCNL 29 novembre 2007.

³¹⁵ il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Sono riconosciuti al padre anche i riposi giornalieri di una o due ore nei seguenti casi: nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre (art. 39 D.Lgs 151/2001).

³¹⁶ Art. 142 CCNL 4 agosto 1995, come riscritto con la sottoscrizione 2 febbraio 2005 della sequenza contrattuale, che sopprime quelle norme (art. 25, commi 16 e 17 CCNL 1995) che prevedevano alla lavoratrice in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata la conservazione del posto (nomina giuridica) ma non gli effetti economici; il nuovo testo dell'art. 142 stabilisce il principio che alla supplente, nella fattispecie, spetti la nomina non solo ai fini giuridici ma anche economici; poiché la supplenza conferita è integralmente considerata, alla supplente impedita spetta anche l'eventuale proroga.

³¹⁷ Nota Min. 15 aprile 2005, prot. n. 1370, che richiama la sottoscrizione del 2.2.2005 della sequenza contrattuale che riscrive l'art. 142 del CCNL 24 luglio 2003.

³¹⁸ artt. 1 e 7 legge 30 dicembre 1971, n. 1204; artt. 16 e 17 D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151; art. 12 CCNL quadriennio giuridico 2002-2005. Si è tenuti a presentare il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, entro trenta giorni dalla nascita (art. 11 legge 53/2000; art. 21 D.lgs 151/2001).

L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è considerata come malattia, a tutti gli effetti (art. 19 D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151). In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i cinque mesi di astensione obbligatoria; qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di degenza ospedaliera, la madre ha facoltà di chiedere il restante periodo *post* ed *ante partum* non fruito dalla data dell'effettivo rientro a casa del figlio (art. 12 CCNL 29 novembre 2007).

In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifichi **prima del 180° giorno** dall'inizio della gestazione, l'evento viene considerato aborto e pertanto non viene riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria. **Dopo il 180°** giorno di gestazione, l'aborto viene considerato parto, ma la lavoratrice ha facoltà di riprendere servizio in qualunque momento su conforme parere medico convenzionato (art. 2 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119).

- **interdizione dal lavoro**³¹⁹.

Spetta alla dipendente per complicità della gestazione con durata determinata dall'Ispettorato del lavoro (dal 1.4.2012, in via esclusiva dall'ASL) con diritto all'intera retribuzione fissa mensile³²⁰, nei limiti della durata della nomina.

Con rapporto di lavoro risolto da non oltre 60 giorni e dietro richiesta avanzata all'Istituzione scolastica presso la quale l'interessata ha prestato l'ultimo servizio, sorge il diritto all'**indennità di maternità** che non equivale allo stipendio, non determina effetti giuridici e si corrisponde all'80% dello stipendio mensile, per i periodi non coperti da contratto³²¹. Chi si trova in interdizione e percepisce l'indennità di maternità, ha diritto, comunque, ad eventuali contratti di lavoro e, in detti periodi, ha diritto anche alla valutazione giuridica del servizio e alla retribuzione al 100%.

- **riposo giornaliero.** Durante il primo anno di vita del bambino (o, in caso di adozione-affidamento, entro il primo anno dell'ingresso del minore in famiglia) spetta, *alternativamente al padre o alla madre*, un'ora di riposo giornaliero retribuito quando l'orario giornaliero di

³¹⁹ artt. 32-38 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151; art. 5 legge 1204/71 e succ. modificazioni. Da tener presente che l'art. 142 CCNL 4 agosto 1995, come riscritto con la sottoscrizione 2 febbraio 2005 della sequenza contrattuale, stabilisce il principio che alla supplente spetti la nomina non solo ai fini giuridici ma anche economici; poiché la supplenza conferita è integralmente considerata, alla supplente impedita spetta anche l'eventuale proroga. Poiché l'interdizione è equiparata all'astensione, per perfezionare il rapporto di lavoro, è sufficiente l'accettazione della proposta di nomina, senza l'effettiva assunzione in servizio della gestante impedita, che dovrà presentare al dirigente scolastico il certificato comprovante il suo stato, l'istanza presentata all'Ispettorato del Lavoro (all'ASL, dal 1°4.2012, ai sensi della Circ. Min. Lavoro 16.2.2012, n. 2) e il certificato di interdizione non appena rilasciato. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in legge n. 176 del 25 ottobre 2007, e delle CC.MM. prot. n. 1977 del 12 ottobre 2007 e n. 20451 del 26 ottobre 2007, il pagamento delle supplenze per sostituzione docenti in astensione o in interdizione è a carico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

³²⁰ art. 11, comma 3, CCNL 15 marzo 2001; art. 12 CCNL 24 luglio 2003; Circ. Min. Lavoro 16.2.2012, n. 2. L'interdizione per lavori gravosi pregiudizievoli alla salute della donna resta ancora a carico della Direzione del Lavoro.

³²¹ art. 17 legge 30 dicembre 1971, n. 1204; art. 24 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151; per effetto dell'art. 12, comma 2, del CCNL 24 luglio 2003, la retribuzione viene effettuata al 100%, nei periodi di interdizione nei quali la lavoratrice è individuata come avente diritto a rapporto di lavoro a tempo determinato; "ai sensi dell'art.16 della legge 1204/71, la misura dell'indennità di maternità va commisurata alla retribuzione giuridicamente spettante e non a quella effettivamente percepita" (Consiglio di Stato, sez. VI, Decisione 14 ottobre 2004, n. 6657).

servizio è inferiore a sei ore, due ore quando l'orario giornaliero sia uguale o superiore a sei ore³²².

- **Controlli prenatali.** Le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali o per visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro³²³.

- **Primi otto anni di vita del bambino.** Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice e al padre lavoratore per un *periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi*³²⁴ con il limite complessivo di dieci mesi, elevabile a 11 mesi qualora il padre lavoratore chieda la fruizione di almeno tre mesi continuativi o frazionati³²⁵. Il padre, pertanto, nei primi otto anni di vita del figlio, può assentarsi per un massimo di sei mesi (sette, se usufruisce per un periodo superiore a tre mesi), purché con la madre non vengano superati complessivamente i 10 mesi (11 se usufruisce del mese aggiuntivo). Il congedo parentale spetta anche per le adozioni e gli affidamenti³²⁶.

Retribuzione: fino al terzo anno di vita del bambino spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione (calcolata sull'intero stipendio percepito nel mese precedente), *per un periodo massimo complessivo tra i genitori di mesi sei*³²⁷; dal 4° all'8° anno spetta la predetta indennità soltanto qualora il reddito individuale annuo lordo sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS³²⁸.

³²² in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati (artt. 39-41 e 45 D. lgs 151/2001).

³²³ Art. 14 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151.

³²⁴ art. 32 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151; Informativa INPDAP 11 marzo 2003, n. 15.

³²⁵ 7 mesi il padre e 4 mesi la madre (art. 32 D. lgs n. 151/2001).

³²⁶ art. 36 D. Lgs 151/2001. Qualora il minore abbia, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruibile soltanto nei primi tre anni dalla data d'ingresso nel nucleo familiare.

³²⁷ art. 34, 1° comma, D. Lgs 151/2001. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (art. 34, comma 5, D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

³²⁸ Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. La Circ. del Ministero del Lavoro n. 43 del 7 luglio 2000, riportata dalla Circ. INPS 4 settembre 2000, n. 152, chiarisce che "come per l'integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale **presunto** per l'anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva – ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi – alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi".

Per effetto del CCNL comparto scuola³²⁹ i **primi trenta giorni**, *computati complessivamente per entrambi i genitori*, e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero, non riducono le ferie né la 13^a mensilità, purché fruiti prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Il periodo di ferie non è, comunque, riducibile per assenze parzialmente retribuite³³⁰.

ADOZIONE e Affidamento

In caso di adozione o affidamento di bambini fino ai dodici anni, entro tre anni dall'ingresso in famiglia, spettano complessivamente ai genitori mesi sei con retribuzione al 30% se il bambino è inferiore a sei anni, senza retribuzione (o con retribuzione al 30% qualora il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS) se il bambino ha da 6 a 12 anni³³¹.

I riposi giornalieri della madre e del padre possono essere fruiti entro il primo anno dell'ingresso del minore³³².

Copertura Previdenziale

I periodi di congedo parentale, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, con oneri totalmente a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultano iscritti³³³, commisurata al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà d'integrazione con riscatto da parte dell'interessato ovvero la facoltà di versare i relativi contributi secondo le modalità della prosecuzione volontaria³³⁴.

I periodi di astensione facoltativa ad assegni ridotti sono sempre computati nell'anzianità di servizio e sono utili anche per il TFR e TFS,

³²⁹ CCNL quadriennio giuridico 2002-2005, art. 12, comma 4.

³³⁰ art. 13, comma 14, CCNL 2006-2009; C.M. 20 dicembre 2007, prot. n. AODGPER 24109; dopo il triennio il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza di figlio con handicap grave.

³³¹ artt. 34-36 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151.

³³² art. 8, comma 1, D.lgs 18 luglio 2011, n. 119.

³³³ art. 35, comma 5, D. lgs 151/2001.

³³⁴ art. 35, comma 2, D. lgs. 151/2001.

esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità, mentre il periodo di ferie non è riducibile per assenze parzialmente retribuite³³⁵.

La richiesta di fruizione di congedi parentali, salvo comprovate situazioni personali (per le quali è sufficiente un preavviso di 48 ore), deve essere presentata all'Ufficio di appartenenza quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione facoltativa³³⁶.

• Assenze per malattia del bambino

Le assenze per malattia³³⁷ del bambino sono così previste:

- a) durata illimitata nei primi tre anni di vita del bambino (padre o madre, in alternativa);
- b) gg. 5 per ogni anno di vita del bambino dal 4° all'8° anno³³⁸.

Retribuzione. Non spetta alcuna retribuzione, salvo quanto previsto dal CCNL. L'art. 12, comma 5, del CCNL quadriennio giuridico 2006-2009, prevede che fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, siano riconosciuti *30 giorni di assenza retribuita al 100%, computati complessivamente per entrambi i genitori, per ciascun anno di età del bambino*³³⁹. L'assenza per malattia del figlio fino all'8° anno d'età è utile per l'anzianità di servizio e per i fini pensionistici ma non è valida per 13^a e ferie³⁴⁰, ad eccezione, ovviamente, del periodo retribuito. E' prevista, infatti, la copertura previdenziale figurativa integrale fino al terzo anno di vita del bambino; successivamente e fino al compimento dell'8° anno è prevista la copertura contributiva commisurata al 200% dell'assegno mensile INPS, con facoltà d'integrazione da parte dell'interessato³⁴¹.

³³⁵ art. 13, comma 14, CCNL 2006-2009; Art. 7, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53; artt. 2110 e 2120 Codice civile; Nota operativa INPDAP 12 luglio 2006, n. 21.

³³⁶ Art. 12, comma 7, CCNL 24 luglio 2003.

³³⁷ artt. 47-52 D. lgs n. 151/2001; art. 12, comma 5, CCNL 24 luglio 2003.

³³⁸ art. 47, c. 3, D.lgs 151/2001; il comma 5 non prevede la possibilità delle visite di controllo, con certificato rilasciato da medico specialista del Serv. San. Naz. o con esso convenzionato.

³³⁹ Art. 47, 1° comma, D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151: "Entrambi i genitori, hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d'età non superiore ai tre anni".

³⁴⁰ Art. 48, 1° comma, D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

³⁴¹ art. 48 D. Lgs 151/2001.

PERMESSI PER LA TUTELA DEI PORTATORI DI HANDICAP.

• **Assenze per assistenza al figlio diversamente abile³⁴², di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992**, non ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che non lo richiedano i sanitari della struttura³⁴³, anche se maggiorenne³⁴⁴. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi (o dopo la loro scomparsa, o per loro inabilità totale, uno dei fratelli conviventi³⁴⁵) di soggetto con handicap in **situazione di gravità**,³⁴⁶ ha diritto a fruire, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, entro 60 giorni dalla richiesta, del **congedo straordinario non superiore a due anni**, complessivamente tra tutti i soggetti fruitori, nell'arco della vita lavorativa, continuativo o frazionato³⁴⁷, durante il quale ha diritto a

³⁴² “è persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”...; “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” (art. 3, commi 1 e 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

³⁴³ Circ. INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett. a); Circ. Funz. Pubblica 6.12.2010, n. 13; art. 4 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119.

³⁴⁴ C.M. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa INPDAP 25 ottobre 2002, n. 22. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio, i permessi spettano a condizione che sussista convivenza o, in assenza di convivenza, che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva (art. 42, comma 3, D.lgs 151/2001; Circ. INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2; art. 24 legge 4 novembre 2010, n. 183, che, col comma 2, elimina i requisiti di continuità ed esclusività; CPCPM, Dip. Funz. Pubblica, n. 3/2011).

³⁴⁵ in caso di totale inabilità dei genitori, il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 può essere fruito da fratelli o sorelle conviventi (Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16 giugno 2005).

³⁴⁶ L'accertamento dell'handicap grave “*da almeno cinque anni*”, previsto dall'art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, è stato soppresso dall'art. 3, comma 106, della legge finanziaria 2004, emanata con legge 24 dicembre 2003, n. 350. Da sottolineare che il riconoscimento dell'handicap grave deve essere effettuato dall'apposita commissione ASL, su richiesta documentata dei genitori; per le persone con sindrome di Down è sufficiente il certificato del proprio medico di base, dietro presentazione dell'esame del cariotipo. Il verbale di accertamento, unitamente alla diagnosi funzionale, trasmesso dai genitori all'istituzione scolastica, costituisce la base per la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 (Circ. INPS 3 febbraio 2004, n. 20; DPCM 23 febbraio 2006, n. 185).

³⁴⁷ **non è dovuta la ripresa del servizio qualora un periodo di congedo venga seguito da un'altra tipologia di assenza o da interruzione festiva o giorno libero** (Circolare INPDAP 28.12.2011, n. 22).

percepire un'**indennità corrispondente all'ultima retribuzione**, comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, con diritto anche alla copertura contributiva ai soli fini del trattamento pensionistico.

L'indennità e la copertura contributiva spettano fino ad un importo complessivo annuo massimo di euro 36.152,00, indicizzati annualmente dal 2002, sulla base della variazione dell'Indice Istat (per il 2011 è di euro 43.579,06). L'indennità è corrisposta dall'amministrazione di appartenenza³⁴⁸. Il congedo non è valutabile ai fini del TFR/TFS, della 13^a mensilità e della maturazione delle ferie; il congedo di due anni si conteggia con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile³⁴⁹.

La Corte Cost., con sent. 19/2009, ha dichiarato l'incostituzionalità dall'art. 42, comma 5, del D.lgs 151/2001, laddove non prevede la possibilità di fruire del congedo straordinario anche da parte del coniuge o figlio convivente³⁵⁰ del portatore di handicap grave.

Rimangono esclusi dal beneficio i dipendenti che, pur assistendo, non siano genitori, figli, coniugi o fratelli.

Da notare che, per effetto del DL n. 78/2010, convertito in legge 30.7.2010, n. 122, e delle Circc. INPS 30.12.2011, n. 174, e 30.8.2011, n. 110, la domanda, però, in atto, solo per i dipendenti privati, si presenta *on line* all'Inps, tramite Patronato, o direttamente previa registrazione, e successivamente al datore di lavoro con l'attestazione della ricezione.

- ***Persone con disabilità (Lavoratori handicappati).***

I dipendenti in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono fruire alternativamente dei

³⁴⁸ art. 80, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388; Informativa INPDAP 21 luglio 2003, n. 30; Circ. INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2.

³⁴⁹ Informativa INPDAP 21 luglio 2003, n. 30; Circ. INPDAP 12 maggio 2004, n. 31.

³⁵⁰ Circ. INPS 16 marzo 2009, n. 41; Sentenza C.C. 18 aprile 2007, n. 158.

permessi retribuiti di due ore giornaliere³⁵¹ oppure di tre giorni mensili³⁵².

In caso di lavoro **a tempo parziale**, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni di permesso spettanti è proporzionalmente ridotto. Pertanto:

1. con *part-time* verticale (con articolazione, cioè, della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno): permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato oppure permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate;
2. con *part-time* orizzontale (articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi): permesso giornaliero di una sola ora nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle sei ore oppure permesso mensile di tre giorni per intero³⁵³;
3. con *part-time* misto (articolazione della prestazione risultante dalla combinazione del verticale e dell'orizzontale): permesso combinato come specificato nelle due precedenti modalità.

³⁵¹ Informativa INPDAP 9.12.2002, n. 33. Non possono essere fruiti permessi giornalieri e permessi orari nello stesso mese, in quanto le due modalità di fruizione sono alternative (Circolare PCM, DFP, n° 8 del 5.9.2008). In analogia a quanto previsto dall'art. 10 legge 1204/71, le due ore possono essere riconosciute soltanto quando l'attività lavorativa del giorno sia corrispondente o superiore alle sei ore; inferiore a sei ore è riconoscibile una sola ora di permesso (Circ. INPS 24 marzo 1995, n. 80, punto 6; artt. 38-41 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151). Si ritiene utile precisare che per la fruizione del beneficio è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto (nota min. 25 settembre 2007, n. di prot. 18329).

³⁵² A prescindere dall'orario di lavoro della giornata (Art. 33, comma 6, legge 104/1992; art. 2, comma 3, legge 27 ottobre 1993, n. 423; art. 4 legge n. 53/2000; D.L. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; Circolare PCM, Dipartimento Funzione Pubblica, n. 8 del 5 settembre 2008).

³⁵³ Circ. INPDAP 10 luglio 2000, n. 34.

• ASSISTENZA

Il dipendente, pubblico o privato, che **assiste**³⁵⁴ **persona con disabilità** in situazione di gravità di cui all'art. 3, c. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104³⁵⁵, (figlio o parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano mancanti³⁵⁶), ancorché non convivente³⁵⁷, ha diritto a tre giorni retribuiti³⁵⁸ di permesso mensile, fruibili possibilmente in giornate non ricorrenti³⁵⁹. Qualora le persone

³⁵⁴ I requisiti di “continuità” ed “esclusività” sono stati eliminati dall'art. 24, c. 2, legge 4/11/2010, n. 183, come pure chiarito dalla circ. INPS 3/12/2010, n. 155; la persona con disabilità ha la possibilità di scegliere liberamente il familiare lavoratore da cui essere assistita presentando una dichiarazione con l'indicazione precisa del suddetto familiare. Il beneficio si può riconoscere ad un solo lavoratore, ad eccezione dei genitori che possono fruirne alternativamente (art. 24 legge 4.11.2010, n. 183; Circ. Funz. Pubblica 6.12.2010, n. 13; Circ. INPS 3.12.2010, n. 155; Messaggio INPS 1740 del 25.1.2011). Il familiare potrebbe risiedere o lavorare in luoghi anche distanti ma non oltre km 150 (art. 6 D.lgs 18.7.2011, n. 119); da tener presente, però, che il Dip. Funz. Pubblica, con parere n. 13 del 18/2/2008, esplicita che la situazione dovrà essere valutata, discrezionalmente e responsabilmente, dall'Amministrazione.

L'handicappato in situazione di gravità può fruire dei giorni di permesso per se stesso ed anche di ulteriori giorni per eventuale assistenza a familiare gravemente disabile, a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza (Circ. Inps 29 aprile 2008, n. 53; Circ. INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).

³⁵⁵ Art. 33, comma 3, legge 104/1992; la persona per la quale si chiede il permesso non deve svolgere attività lavorativa per la quale avrebbe diritto ad usufruire di permesso in qualità di lavoratore portatore di handicap (Nota Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, prot. n. 25/I/0003003 del 28 agosto 2006).

³⁵⁶ o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (art. 24 legge 4/11/2010, n° 183; Circ. PCM, Dip. FP n.13/2010 e n. 3/2011; Circ. INPS 3/12/2010, n. 155 e 24.7.2012, n. 100).

³⁵⁷ art. 20 legge 8 marzo 2000, n. 53; Circ. Funzione Pubblica 6.12.2010, n. 13. La residenza non deve superare i 150 Km (art. 6 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119).

³⁵⁸ Circolare PCM, Dip. Funz. Pubblica, n° 8 del 5 settembre 2008; Messaggio INPS n. 1740 del 25.1.2011. I tre giorni sono regolarmente retribuiti (art. 15, c. 6, CCNL 29 novembre 2007; art. 2, c. 3-ter DL 27 agosto 1993, n. 324, convertito con mod. in legge 27/10/1993, n. 423). Poiché sono *regolarmente* retribuiti non riducono le ferie né la tredicesima mensilità come precedentemente previsto dall'art. 33, c. 4, della legge 104/92 e dall'art. 43, comma 2, D.Lgs n. 151/2001, anche perché l'art. 78 CCNL nell'esplicitare i casi in cui la tredicesima viene ridotta, non indica quello di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 ed inoltre l'art. 15, c. 6, CCNL 24 luglio 2003 stabilisce che “i permessi di cui all'art. 33, c. 3, legge 104/1992, ... non riducono le ferie” né la tredicesima mensilità (Circ. Funzione Pubblica 8 marzo 2005, n. 208).

³⁵⁹ Art. 15 CCNL 29 novembre 2007. La fruizione dei permessi mensili, ex art. 33 legge 104/1992, deve avvenire, salvo situazioni straordinarie, non nei medesimi giorni della settimana, ad esempio quasi sempre di lunedì e/o nei giorni di programmazione, per non nuocere sulle attività e sugli apprendimenti previsti per quella giornata.

handicapate in stato di gravità da assistere siano più persone il lavoratore ha diritto a prestare assistenza nei loro confronti limitatamente al coniuge oppure parente o affine entro il primo grado ovvero entro il secondo grado soltanto a condizione che i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano mancanti³⁶⁰.

Il lavoratore che usufruisce dei permessi e che risiede a distanza superiore a Km 150 deve attestare con idonea documentazione, es. titolo di viaggio, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito³⁶¹.

Il congedo ed i permessi possono essere fruiti da **un unico** lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona; il congedo non può superare, nell'arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap³⁶².

Per il figlio con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) è previsto il prolungamento, per un massimo di tre anni, in misura continuativa o frazionata, del congedo parentale³⁶³, con retribuzione al 30%³⁶⁴ e con validità del periodo ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini pensionistici, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità³⁶⁵.

Fino al compimento del terzo anno di vita, in alternativa al prolungamento del congedo parentale³⁶⁶, il dipendente, madre o in alternativa padre (anche adottivi o affidatari), ha diritto al permesso di due ore di riposo giornaliero regolarmente retribuito al 100% oppure di un'ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese; i benefici possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente tra i due genitori nell'arco del mese³⁶⁷.

³⁶⁰ art. 6 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119; Circ. INPS 24 luglio 2012, n. 100.

³⁶¹ art. 6 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119; Circ. INPS 24 luglio 2012, n. 100.

³⁶² art. 4 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119; Circ. INPS 24 luglio 2012, n. 100.

³⁶³ art. 33 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151; art. 3 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119.

³⁶⁴ art. 34, comma 2, D. lgs 26 marzo 2001, n. 151.

³⁶⁵ la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità per il periodo con retribuzione al 30% è previsto dall'art. 34, comma 5, D. lgs 26 marzo 2001, n. 151. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo (art. 1, comma 1266, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

³⁶⁶ l'intero periodo di prolungamento del congedo parentale è previsto dall'art. 33 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, con retribuzione al 30%, ex art. 34, 2° comma.

³⁶⁷ art. 42, comma 1, D. lgs 151/2001; artt. 4 e 20 legge 8 marzo 2000, n. 53; circ. INPS 24 luglio 2012, n. 100, paragrafo 3.

FERIE e PART-TIME personale docente e ATA.

La durata delle ferie, computate per anno scolastico, è di 32 giorni lavorativi, ad eccezione dei dipendenti neo-assunti che, nei primi tre anni, hanno diritto a 30 giorni, sempre comprensivi delle due giornate previste dalla legge n. 937/1977³⁶⁸.

Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, eccetto sei giorni che possono essere fruiti durante la rimanente parte dell'anno subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi oppure per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione³⁶⁹.

In caso di particolari esigenze di servizio, di famiglia e/o di malattia che ne abbiano impedito la fruizione totale nell'anno scolastico di riferimento, le ferie saranno fruiti dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica e dal personale ATA non oltre il mese di aprile dell'anno successivo³⁷⁰.

Le ferie, in caso di ricovero ospedaliero o di malattia superiore a tre giorni, durante la fruizione, sono sospese. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro spetta il pagamento sostitutivo per quelle eventualmente non fruiti.

PART-TIME

I dipendenti in *part-time* orizzontale (con attività lavorativa svolta in almeno cinque giorni a settimana) hanno regolarmente diritto a 32 giorni di ferie; in *part-time* verticale (attività lavorativa svolta soltanto alcuni giorni della settimana o in determinati periodi dell'anno), le ferie sono in proporzione alle giornate di lavoro prestate³⁷¹.

Il lavoratore in *part-time* ha diritto al trattamento economico proporzionato all'orario prestato, è escluso da attività aggiuntive aventi carattere continuativo, può svolgere altre attività lavorative, però non con

³⁶⁸ Se la settimana è articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno (Art. 13, comma 5, CCNL 29 novembre 2007).

³⁶⁹ art. 13 e art. 15, comma 2, CCNL 24 luglio 2003 e CCNL 29 novembre 2007.

³⁷⁰ Art. 13, comma 10, CCNL 24 luglio 2003. Il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio, ma deve godere di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

³⁷¹ artt. 36 e 57 CCNL 24 luglio 2003.

amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione del dirigente scolastico³⁷².

FESTIVITA'

Le quattro giornate di riposo per festività, previste dalla legge n. 937 del 23 dicembre 1977, sono fruiti nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, dal personale docente, esclusivamente, durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni³⁷³. Non possono essere rinviate all'anno scolastico successivo.

E' festivo anche il giorno, ricadente in giorno lavorativo, della ricorrenza del Santo Patrono³⁷⁴.

FORMAZIONE.

I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni per anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici³⁷⁵.

Il piano di formazione della scuola primaria prevede l'obbligatorietà della frequenza del corso di inglese per i docenti che hanno iniziato la formazione dal 2010; i docenti che frequentano la formazione di lingua inglese hanno la possibilità di fruire delle 150 ore di diritto allo studio³⁷⁶.

PERMESSI RETRIBUITI.

Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di adeguata documentazione anche autocertificata, dei seguenti permessi retribuiti:

³⁷² art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 73 legge 6 agosto 2008, n. 133. Normalmente la scadenza per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è il 15 marzo; per chiedere contemporaneamente pensione e permanenza in part-time la scadenza stabilita dal ricorrente DM di gennaio.

³⁷³ Art. 14 CCNL 24 luglio 2003.

³⁷⁴ Art. 14 CCNL 24 luglio 2003 e 29 novembre 2007.

³⁷⁵ art. 64, comma 5, CCNL 29 novembre 2007.

³⁷⁶ note MIUR n. 6845 del 9.9.2012, n. 7039 dell'8.9.2012 e n. 5092 del 4.7.2012.

- giorni 15 *consecutivi*, in occasione del matrimonio³⁷⁷;
- giorni otto complessivi per anno scolastico per partecipazione a concorsi o esami³⁷⁸;
- giorni tre, anche non continuativi, per lutto (perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente)³⁷⁹ e di affini di primo grado³⁸⁰, o, in alternativa, per cause particolari (grave infermità di un parente entro il secondo grado o di un componente la famiglia anagrafica)³⁸¹;
- giorni tre per motivi personali o familiari documentati o autocertificati³⁸²; per gli stessi motivi possono essere fruiti sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica³⁸³;
- permessi sindacali³⁸⁴;
- per diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/1988³⁸⁵, nella misura massima di 150 ore annue. Tali permessi decorrono normalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre e sono rinnovabili per tutta la durata del corso prescelto³⁸⁶.

Durante i predetti periodi spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione e di lavoro notturno/festivo³⁸⁷.

³⁷⁷ I quindici giorni consecutivi per matrimonio sono fruibili, con decorrenza indicata dal dipendente, da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso (art. 15 CCNL 29 novembre 2007).

³⁷⁸ Compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio (art. 15 CCNL 24 luglio 2003 e 29 novembre 2007).

³⁷⁹ Art. 15 CCNL 29 novembre 2007; CCNL 26.5.1999.

³⁸⁰ Art. 15 CCNL 29 novembre 2007.

³⁸¹ Art. 4 legge 53/2000; D.M. 28 luglio 2000, n. 278.

³⁸² Art. 15, comma 2, CCNL 29 novembre 2007.

³⁸³ Art. 15 CCNL 2002-2005 e CCNL 29 novembre 2007.

³⁸⁴ come da Accordo Quadro 7 agosto 1998.

³⁸⁵ da richiedere all'USP, come da circolare ricorrente e da Contratto Collettivo Decentrato Regionale. Hanno titolo a beneficiare docenti, ATA e IRC, anche con nomina fino al termine delle attività didattiche, per la frequenza di corsi previsti dal CCDR; le 150 ore possono essere fruiti anche per le attività connesse alla preparazione di esami e/o tesi finalizzate al conseguimento di un titolo. Il personale con orario inferiore a quello di cattedra ed il personale a tempo determinato potranno fruire dei permessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

³⁸⁶ C.M. 24 ottobre 1991, n. 319; C.M. 19 settembre 1994, n. 274; CCNL 24 luglio 2003, art. 142; art. 3 DPR 395/1988 che trova ancora applicazione nella scuola per effetto dell'art. 142, comma 1, lett. f) del CCNL 24 luglio 2003.

³⁸⁷ Art. 15, 5° comma, CCNL 29 novembre 2007.

PERMESSI BREVI.

I permessi brevi, della durata di due ore di lezione per il personale docente e non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio per il personale ATA, non possono eccedere, nel corso dell'anno scolastico, l'orario settimanale di profilo³⁸⁸ possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e devono essere recuperati entro i due mesi successivi a quello della fruizione.

ALTRE TIPOLOGIE di ASSENZA, con retribuzione:

- volontari nelle attività di protezione civile³⁸⁹;
- giudice popolare o testimonianze³⁹⁰;
- ordine di comparizione personale³⁹¹;
- funzioni presso uffici elettorali³⁹²;
- funzioni in qualità di componente seggio elettorale³⁹³;
- attività artistiche e sportive³⁹⁴;

³⁸⁸ Durata: due ore di lezione per il personale docente e non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio per il personale ata; non possono eccedere, nel corso dell'anno scolastico, l'orario settimanale di profilo (art. 16 CCNL 24 luglio 2003).

³⁸⁹ purché utilizzati in attività di soccorso in occasione di pubbliche calamità (art. 10 DPR 21 settembre 1994, n. 613).

³⁹⁰ art. 11 legge 10 aprile 1951, n. 287; art. 2- bis, legge 24 marzo 1978, n. 74; C.M. 20 febbraio 1959, n. 76; C.M. n. 211 del 5 luglio 1994; Circc. Min. Funz. Pubblica prot. 30331/1994 e prot. 11946/1998. Spettano permessi retribuiti per le sole giornate in cui si svolgono le udienze oppure collocamento in aspettativa retribuita a carico dell'amministrazione giudiziaria.

³⁹¹ "Le assenze dell'impiegato dovute ad ordine di comparizione personale da parte dell'autorità giudiziaria ... vanno considerate come servizio utile a tutti gli effetti..." (C.M. 17 febbraio 1978, n. 62; art. 255 Codice Procedura Civile).

³⁹² spetta riposo compensativo (art. 119 DPR 361/1957; DPR 15 maggio 1960, n. 570; art. 11 legge 29 gennaio 1992, n. 69; C.M. n. 132 del 29 aprile 1992), per la domenica, se l'orario è articolato su sei giorni, per sabato e domenica se articolato su 5 giorni.

³⁹³ Spetta riposo compensativo per l'impegno nei giorni festivi ed anche per il sabato, qualora l'orario di servizio sia articolato su cinque giorni (C.M. n. 160/1990; art. 11 legge n. 53/1990; C.M. 29 aprile 1992, n. 132; legge 29 gennaio 1992, n. 69).

³⁹⁴ ai docenti di materie artistiche per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del CONI, tenuto conto delle esigenze di servizio, per durata complessiva non superiore a 30 giorni per anno scolastico (art. 454 D. lgs 16 aprile 1994, n. 297).

- profilassi malattie infettive³⁹⁵;
- richiamo alle armi³⁹⁶;
- partecipazione a convegni di associazioni professionali³⁹⁷;
- cariche pubbliche elettive³⁹⁸;
- elezioni³⁹⁹;
- donazione di sangue⁴⁰⁰.

³⁹⁵ congedo obbligatorio per profilassi disposto dal dirigente scolastico su invito del medico ASL, in base alla tabella allegata al Decreto Min. Sanità 5 luglio 1975 e successive modifiche apportate con D. Min. Sanità 7 febbraio 1983.

³⁹⁶ retribuzione 100%, oltre a quella da militare, per i primi due mesi, poi opzione per il trattamento più favorevole (art. 38 DPR 10 gennaio 1957, n. 3; legge 24 dicembre 1986, n. 958; legge 30 dicembre 1991, n. 412).

³⁹⁷ Art. 453 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

³⁹⁸ Art. 38 CCN 29 novembre 2007; art. 24 legge 3 agosto 1999, n. 26; D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; art. 68 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. Il personale è tenuto a presentare, all'inizio di ogni trimestre, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, nonché a comunicare mensilmente la conferma o le eventuali variazioni, ex art. 45 CCNL 4.8.1995. Oltre al diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi, in questo caso non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. Per i permessi, retribuiti e non, occorre attestazione dell'ente.

³⁹⁹ personale che si candida: tre giorni di permesso retribuito e sei giorni di ferie oltre all'aspettativa non retribuita per famiglia (C.M. 9 maggio 1996, n. 180); personale che debba recarsi, per votare, in comune diverso da quello di servizio: è previsto il permesso retribuito di uno o due giorni, per località distanti fino o superiore a Km 700, soltanto al personale che, avendo stabilito la propria residenza nella località sede di servizio nei termini fissati dall'art. 13 del DPR 223/1989, e cioè entro 20 giorni dalla data di avvenuto trasferimento o prima assegnazione, non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio (C.M. 25.3.1992, n. 90).

⁴⁰⁰ diritto alla giornata di riposo, computata in 24 ore a partire dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per l'effettuazione del prelievo del sangue (limite quantitativo minimo 250 g), dietro presentazione di apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo indicante il giorno e l'ora del prelievo stesso (Decreto Min. Lavoro 8 aprile 1968; artt. 1 – 2 legge 13 luglio 1967, n. 584; C.M. 5 novembre 1966, n. 515; C.M. 18 aprile 1977, n. 115; artt. 13-14 legge 4 maggio 1990, n. 107).

ASSENZE PER MALATTIA⁴⁰¹.

In un triennio, il dipendente si può assentare per motivi di salute per 18 mesi, con intera retribuzione per i primi nove mesi⁴⁰², con retribuzione al 90% per i successivi tre mesi, con retribuzione al 50% per gli ulteriori 6 mesi.

In casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo⁴⁰³.

Per ogni singola assenza⁴⁰⁴, per i primi dieci giorni, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni alto emolumento (RPD, CIA, indennità direzione dei DSGA, ore eccedenti per cattedre non strutturalmente costituite con più di 18 ore), con le eccezioni per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro, a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero oppure a day hospital o a gravi patologie che richiedono terapie salvavita⁴⁰⁵.

Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a comunicare l'assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia, segnalando l'indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza oppure domicilio abituale e predisponendo certificazione medica che, nel caso di terzo evento o di assenza superiore a dieci giorni, deve essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN⁴⁰⁶.

⁴⁰¹ non è dovuta la ripresa del servizio qualora un periodo di congedo venga seguito da altra tipologia di assenza o da interruzione festiva (Circ. INPDAP 28.12.2011, n. 22, per analogia, perché detta circolare si riferisce alle assenze per assistenza persone disabili, di cui all'art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001).

⁴⁰² I giorni festivi compresi nel periodo di congedo vengono compresi nel computo mentre vengono esclusi quelli festivi iniziali e terminali dei congedi stessi (C.M. 17 febbraio 1978, n. 62).

⁴⁰³ Prima di concedere, su richiesta del dipendente, l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 17 CCNL 2006-2009).

⁴⁰⁴ Anche per ogni singola assenza per malattia sia di un giorno che per più di dieci giorni; nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni, i primi dieci debbono essere assoggettati alle ritenute (Circolare PCM, Dipartimento Funzione Pubblica, n° 8 del 5 settembre 2008).

⁴⁰⁵ Art. 71 D.L. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; Circ. Funzione Pubblica 17 luglio 2008, n. 7; dovrebbe essere incluso fra le eccezioni anche il periodo di convalescenza post ricovero, da considerare un continuum col ricovero (PCM, Dipartimento Funzione Pubblica, parere n. 53/08).

⁴⁰⁶ Art. 71 legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 17, comma 23, lett.b) legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 69 D.lgs n. 150/2009; nota Ministero Funzione Pubblica n. 74 del 19 marzo 2010.

CERTIFICATO MEDICO e REPERIBILITA'.

Il certificato medico, come per i dipendenti privati, deve essere inviato, dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, telematicamente, *on line*, all'INPS che, a sua volta, lo invia, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore⁴⁰⁷.

L'Amministrazione può disporre la visita medico-fiscale, anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative che possono giustificare un certo margine di flessibilità, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita; il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Nel caso in cui l'assenza per malattia è dovuta a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione cartacea rilasciata dal medico o dalla struttura, anche se privati⁴⁰⁸; non si dispone visita fiscale quando il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o privati⁴⁰⁹ e se l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, causa di servizio riconosciuta e stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; sono, altresì, esclusi i dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato⁴¹⁰.

Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se festivo, dalle ore **9** alle ore **13** e dalle ore **15** alle ore **18**⁴¹¹; qualora debba

⁴⁰⁷ CPCM, Dipartimento Funzione Pubblica, n. 4 del 18/3/2011; art. 55-*septies*, D. lgs 30/3/2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; Circol. DFP n. 1 del 19 marzo 2010 e n.1/2011; art. 25 legge (c.d. collegato lavoro) n. 183/2010.

Il lavoratore può chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato o copia cartacea e ne può prendere visione accedendo al sito *web* INPS, tramite il codice fiscale proprio e il numero di protocollo; registrandosi può anche prendere visione di tutti i propri certificati. Solo nel caso in cui il medico fosse impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica, il certificato potrà essere consegnato in forma cartacea.

⁴⁰⁸ Art. 69 D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15; CPCM n. 7/2009; Circolari Funz. Pubblica 30 aprile 2009, n. 1 e 1° agosto 2011, n. 10; D.L. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁴⁰⁹ Circ. Funzione Pubblica 17 luglio 2008, n. 7; D.L. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 17 CCNL 29 novembre 2007; C.M. 27 giugno 1996, n. 301.

⁴¹⁰ Decreto Ministero P.A. 18 dicembre 2009.

⁴¹¹ Art. 71 legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78; Decreto Ministero P.A. n. 206 del 18 dicembre 2009.

allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, per giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria⁴¹².

Nel caso risulti assente nella fascia di reperibilità decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo⁴¹³. I relativi oneri per le visite medico-fiscali restano a carico delle ASL⁴¹⁴.

Sono **esclusi dal computo dei giorni** di assenza e spetta l'intera retribuzione per i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, per i giorni di assenza dovuti a particolari terapie certificate per gravi patologie⁴¹⁵, per i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie⁴¹⁶ e per le assenze dovute ad **infortunio sul lavoro**⁴¹⁷ oppure a malattia riconosciuta dipendente da **causa di servizio**⁴¹⁸.

L'assenza per malattia, anche se con retribuzione ridotta, è valida a tutti gli effetti e deve essere comunicata, salvo comprovato impedimento, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica⁴¹⁹.

Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza⁴²⁰.

⁴¹² art.17, comma 16, CCNL 29 novembre 2007.

⁴¹³ art. 5, comma 14, legge 11 novembre 1983, n. 689.

⁴¹⁴ art. 71, comma 5 bis, D.L. 1.7.2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

⁴¹⁵ art. 17, comma 9, CCNL 29 novembre 2007. Le "gravi patologie", non risultando specificate da alcuna norma, devono essere certificate dall'ASL (medico di famiglia o specialista che opera presso gli ambulatori ASL). Il CCNI del 16 maggio 2001 del comparto ministeri, di cui al CCNL del 16 maggio 1995, cita, come esempio di gravi patologie, l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica.

⁴¹⁶ Art. 17, comma 9, CCN 29 novembre 2007.

⁴¹⁷ Spetta l'intera retribuzione e non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto (art. 20, comma 1, CCNL 24 luglio 2003 e 29 novembre 2007).

⁴¹⁸ spetta l'intera retribuzione ma i giorni di assenza sono da considerare nel computo del periodo massimo consentito di 36 mesi (art. 17, commi 1, 2 e 3 CCNL 24/7/2003 e 29 novembre 2007; art. 20, comma 2, CCNL 29 novembre 2007).

⁴¹⁹ Art. 17, comma 10, CCNL 29 novembre 2007.

⁴²⁰ Art. 71, comma 4, legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Congedo per cure per gli invalidi. Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, per ogni anno scolastico ed anche in maniera frazionata, di un congedo, per cure inerenti all'infermità invalidante, per un periodo non superiore a trenta giorni ogni anno scolastico; occorre, ovviamente, il certificato del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica⁴²¹.

RIENTRO DOPO IL 30 APRILE.

Il personale docente che sia stato assente per un periodo non inferiore a **150 giorni continuativi** nell'anno scolastico, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile è utilizzato nella scuola sede di servizio in supplenze o in altri compiti connessi con il funzionamento della scuola. Il periodo di 150 giorni continuativi è ridotto a **90** nel caso di docenti delle classi terminali.

Per ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali⁴²².

ASPETTATIVA.

L'aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personale e di studio⁴²³ continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Per gli incarichi e le borse di studio⁴²⁴, autorizzati e concessi da pubbliche amministrazioni o da enti e organismi internazionali, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio ed il periodo trascorso nello svolgimento delle attività relative è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

⁴²¹ art. 7 D.lgs 18 luglio 2011, n. 119.

⁴²² Art. 37 CCNL 29 novembre 2007.

⁴²³ Senza retribuzione (art. 18 CCNL 2006-2009). L'aspettativa non può superare due anni e mezzo in un quinquennio e continuativamente un anno (si sommano due periodi di aspettativa se non intervallati da servizio attivo di almeno sei mesi).

⁴²⁴ Art. 18, 2° comma, CCNL 29 novembre 2007; art. 453 D.lgs 16 aprile 1994, n. 297.

Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o **dottorato di ricerca**, con discrezionalità della Amministrazione dalla quale dipende⁴²⁵.

Altri possibili casi di aspettativa senza assegni:

- un anno scolastico (massimo 12 mesi) per l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova o per avviare attività professionali e/o imprenditoriali⁴²⁶;
- non superiore a due anni (**congedo** continuativo o frazionato, senza retribuzione), per gravi e documentati motivi familiari (decesso o grave infermità⁴²⁷ del coniuge o di parente entro il secondo grado)⁴²⁸;
- periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico, per docenti e dirigenti scolastici, ogni dieci anni; non può essere fruita in maniera frazionata e, quindi, un eventuale periodo richiesto in misura inferiore all'anno scolastico esaurisce il diritto per i dieci anni scolastici successivi; non è soggetto alle valutazioni discrezionali del dirigente⁴²⁹;
- per mandato amministrativo, politico o sindacale⁴³⁰;

⁴²⁵ art. 19, c. 3, lett b) legge 30/12/2010, n. 240; art. 18 CCNL 2002-2005; art. 2 legge 13 agosto 1984, n. 476; artt. 68-74 DPR 11 luglio 1980, n. 382; da sottolineare che “in caso di ammissione a corsi di **dottorato di ricerca** senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento da parte della P.A. presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro” (art. 52, comma 57, legge 28 dicembre 2001, n. 448; C.M. 4 novembre 2002, n. 120). Il congedo può essere prorogato oltre l'effettiva durata del Corso soltanto nel caso che il Collegio docenti Università proroghi per un periodo pari ad un'accertata malattia (nota min. ADGPER 10331 del 14 dicembre 2011).

⁴²⁶ art. 18 CCNL 2006-2009; art. 18 legge 4 novembre 2010, n. 183.

⁴²⁷ D.M. 21 luglio 2000, n. 278.

⁴²⁸ Per i parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile; art. 4, commi 2-4, legge 8 marzo 2000, n. 53; DPCM 21 luglio 2000, n. 278; DPCM 21 luglio 2000, n. 278.

⁴²⁹ art. 26, comma 14, legge 23 dicembre 1998, n. 448; C.M. 28 marzo 2000, n. 96.

⁴³⁰ Legge 20 maggio 1970, n. 300; art. 35 CCNL 24 luglio 2003; D. lgs 3 febbraio 1993, n. 29; legge 265/1999; Circ. Ministero Interno n. 2 del 24 marzo 1986; art. 71 D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29; art. 81 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il periodo di aspettativa non retribuito degli amministratori locali è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova (art. 81 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267).

I periodi di aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali sono considerati utili ai fini pensionistici solo a richiesta degli interessati (art. 31, comma 1, legge 20.5.1970, n. 300); a tal uopo occorre inviare all'INPDAP la richiesta di accredito figurativo della contribuzione entro il 30.9 di ogni anno successivo all'aspettativa fruita ex art. 3, c. 3, D. lgs 16 settembre 1996, n. 564.

- per coniuge in servizio all'estero⁴³¹;
- per dipendenti familiari di tossicodipendente⁴³²;
- per cooperazione con i Paesi in via di sviluppo⁴³³;
- per missioni cattoliche⁴³⁴;
- per i titolari di assegni di ricerca o Dottorato di ricerca⁴³⁵;
- per personale che accetti rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo per tre anni complessivamente, la titolarità del posto⁴³⁶.

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO.

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata della nomina, le stesse disposizioni previste per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni⁴³⁷:

- le ferie (gg. 30 per anno scolastico) sono proporzionali al servizio prestato (2,5 giorni al mese); la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria e, pertanto, qualora la supplenza termini prima del periodo estivo (luglio e agosto), si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto⁴³⁸; dopo tre anni scolastici di servizio, comunque prestato, spettano 32 giorni⁴³⁹;

⁴³¹ spetta di diritto e non ha un limite di durata (legge 11 febbraio 1980, n. 26; legge 25 giugno 1985, n. 333, che estende la possibilità anche se il coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali).

⁴³² per concorrere al programma terapeutico (DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

⁴³³ da considerare missione o comando retribuito se ad opera di organi statali, da considerare aspettativa non retribuita se in collaborazione con organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, modificata con legge 23 dicembre 1993, n. 559).

⁴³⁴ limitato ai docenti elementari (legge 2 dicembre 1928, n. 2687).

⁴³⁵ Congedo straordinario concedibile compatibilmente con le esigenze dell'Amm.ne, utile ai fini della carriera e ai fini pensionistici (art. 51, co. 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 19, c. 3, lett b) legge 30 dicembre 2010, n. 240).

⁴³⁶ Artt. 33 e 58 CCNL 24 luglio 2003; nota min. 31 agosto 2007, prot. n. 16499.

⁴³⁷ Art. 19, comma 1, CCNL 2006-2009.

⁴³⁸ art. 19, commi 1 – 2, CCNL 29 novembre 2007; Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2003, n. 17.

⁴³⁹ art. 19, 1° comma, CCNL 29 novembre 2007; art. 3, comma 6, DPR 23 agosto 1988, n. 399; Nota Min. P.I. 11 gennaio 1996, prot. n. 15914.

- il personale docente e ATA, assunto fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico, assente per malattia, ha diritto alla retribuzione per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese e, per il restante periodo, fino a 9 mesi in un triennio scolastico, ha diritto alla conservazione del posto senza assegni⁴⁴⁰.

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico⁴⁴¹;

- il personale assunto a tempo determinato per brevi supplenze, in caso di malattia, ha diritto, nei limiti della durata della nomina, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%⁴⁴²;
- i permessi per la partecipazione a concorsi od esami concessi fino ad un massimo di otto giorni ed i permessi fino ad un massimo di sei giorni per motivi personali o familiari non sono retribuiti e interrompono l'anzianità di servizio⁴⁴³;
- i tre giorni di permesso, anche non consecutivi, previsti per lutto sono retribuiti⁴⁴⁴;
- i quindici giorni consecutivi di permesso in occasione del matrimonio, entro i limiti di durata del contratto, sono retribuiti⁴⁴⁵.

La disciplina del personale a tempo determinato può riguardare pure il personale docente e ATA a tempo indeterminato, **anche neo-assunto**, quando tale personale accetti (facoltà consentita soltanto nell'ambito del comparto scuola) rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni complessivamente per tre anni, la titolarità del posto⁴⁴⁶.

⁴⁴⁰ art. 19, 3° comma, CCNL 29 novembre 2007.

⁴⁴¹ art. 13, comma 14, CCNL 29 novembre 2007.

⁴⁴² art. 19, comma 10, CCNL 29 novembre 2007.

⁴⁴³ art. 19, commi 7 e 8, CCNL 2006-2009. I permessi retribuiti previsti per il personale a tempo indeterminato dall'art. 15, comma 2, del Contratto (giorni 6 + 3) sono ridotti a sei, senza retribuzione, per il personale a tempo determinato.

⁴⁴⁴ per perdita di coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (art. 19, comma 9, CCNL 29.11.2007).

⁴⁴⁵ Art. 19, comma 12, CCNL 29 novembre 2007.

⁴⁴⁶ Artt. 33 e 58 CCNL 24 luglio 2003; art. 36 CCNL 29 novembre 2007; nota min. 31 agosto 2007, prot. n. 16499.

PAGAMENTO DELLA DOMENICA.

Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza; è rilevante esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle eventuali diverse procedure giustificative dell'assenza.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

Nell'ipotesi che il supplente completi tutto l'orario settimanale ha ugualmente diritto al pagamento della **domenica**, ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile⁴⁴⁷. Non è dovuta la ripresa del servizio del titolare qualora un periodo di congedo venga seguito da altra tipologia di assenza o da interruzione festiva⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Art. 40, comma 3, CCNL 29 novembre 2007.

⁴⁴⁸ ai sensi della Circolare INPDAP 28.12.2011, n. 22, anche se detta circolare si riferisce alle assenze per assistenza personale disabile, di cui all'art. 42 D.lgs 151/2001.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Indennità ordinaria di disoccupazione

La domanda va presentata all'INPS, anche tramite il Patronato, alla scadenza del termine del contratto e, comunque, **entro 68 giorni**⁴⁴⁹ dalla cessazione del rapporto di lavoro, su apposito *Modulo DS21*, compilato dal lavoratore, allegando la dichiarazione del datore di lavoro su *Modello DS22*⁴⁵⁰ e l'autocertificazione sullo stato di disoccupazione.

Spetta, per un periodo massimo di otto mesi, ai lavoratori licenziati o rimasti disoccupati, con iscrizione presso il Centro per l'impiego (ex Uffici di Collocamento). Non spetta nel caso di dimissioni volontarie.

REQUISITI:

- Almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- Almeno 52 contributi settimanali (un anno di contribuzione; rientrano anche i giorni retribuiti di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità viene corrisposta, in rate mensili, per un periodo massimo di otto mesi (per 12 mesi per chi ha superato il 50° anno di età) e viene calcolata in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione.

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

La domanda si presenta all'INPS, anche tramite il Patronato, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, su apposito *modulo DS21*, sottoscritto dal richiedente, allegando la dichiarazione del datore di lavoro su *Modello DL86/88 bis*⁴⁵¹, per ognuno dei contratti di lavoro, il mod. Anf/Prest, se si ha diritto a trattamenti di famiglia, fotocopia codice IBAN per

⁴⁴⁹ È meglio presentarla subito poiché l'indennità decorre dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda.

⁴⁵⁰ Per velocizzare l'iter, può essere sostituito da **autodichiarazione** su modello DSO – Cod. SR58.

⁴⁵¹ La dichiarazione va riferita esclusivamente alle attività lavorative intervenute nell'anno solare di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione della domanda di disoccupazione). **Il flusso UNIEMENS consente il prelievo automatizzato dei dati** evitando la produzione del modello DL 86/88 (Circ. INPS 28 gennaio 2011, n. 13).

accredito conto bancario o postale e fotocopia o autocertificazione eventuali contratti a progetto, con la sola specificazione delle giornate lavorate.

L'indennità, normalmente meno vantaggiosa di quella con requisiti normali, viene corrisposta con erogazione di un unico assegno che è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni della retribuzione media giornaliera percepita, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare precedente a quello della domanda, fino ad un massimo di 180 giorni.

REQUISITI:

- Un'anzianità assicurativa da almeno due anni (il che significa che prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità deve esserci almeno un contributo settimanale);
- Almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente⁴⁵² a quello in cui si presenta la domanda.

Pertanto, ad esempio:

per l'indennità di disoccupazione da chiedere entro il **31 marzo 2013**, deve esserci almeno un contributo settimanale accreditato entro la fine del 2010 e almeno 78 giornate di lavoro, incluse domeniche e malattia se retribuite, nell'anno 2012.

⁴⁵² Nel calcolo di 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate.

RITENUTE EFFETTUATE SULLO STIPENDIO LORDO:

- **8,80%**⁴⁵³ sul 118%⁴⁵⁴ della retribuzione lorda per ritenuta previdenziale TESORO/INPS gestione ex INPDAP;
- **8,80%** su 100% dell'indennità integrativa speciale per ritenuta previdenziale;
- **2,5%** sull'80% per Opera di Previdenza TFS;
- **0,35%** sul 100% per Fondo di Credito;
- **0,8%** sul 100% per E.N.A.M., solo per dirigenti ex direttori didattici, e docenti di scuola primaria/infanzia;

- **Sulla rimanente somma si applicano le aliquote IRE (ex IRPEF).**

⁴⁵³ L'aliquota contributiva è pari al 33%: l'8,80% a carico del dipendente e il 24,20% a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 296; Nota operativa INPDAP 23 gennaio 2007, n. 2).

⁴⁵⁴ Poiché sullo stipendio la ritenuta viene effettuata al 100%, la ritenuta sul 18% figurativo viene effettuata normalmente dal mese di febbraio dell'anno successivo, in modo da conguagliare eventuali ritenute già effettuate su compensi vari.

INDICE

Pensione	
- servizi utili, computabili, riscattabili	pag. 1
- termini – competenza	pag. 7
- costo riscatto	pag. 8
- servizi ricongiungibili	pag. 9
- totalizzazione	pag. 11
- prosecuzione volontaria	pag. 12
- omissione contributiva	pag. 12
- maggiorazioni	pag. 12
- part-time e pensione	pag. 15
- indennità di preavviso	pag. 17
- cumulo tra pensione e redditi di lavoro	pag. 17
- dimissioni	pag. 17
- requisiti – possibilità pensionamenti	pag. 19
- inabilità	pag. 23
- inidoneità	pag. 24
- causa servizio	pag. 26
- trattenimento in servizio	pag. 28
- modalità calcolo	pag. 31
- perequazione automatica	pag. 35
- interessi legali	pag. 36
- reversibilità	pag. 36
- cumulo i.i.s.	pag. 37
- recuperi	pag. 38
- finestre decorrenza pensioni	pag. 39
- autodichiarazioni	pag. 40
TFR/TFS	
- TFR – TFS	pag. 42
- riscatto servizi	pag. 43
- anticipazione trattamento	pag. 44
- tempi	pag. 44
- servizi utili	pag. 45
- calcolo	pag. 45
- pensioni complementari	pag. 47

Ricostruzione di carriera

- Periodo di prova	pag. 49
- blocco progressioni	pag. 51
- personale ata	pag. 51
- sostegno	pag. 52
- servizi riconoscibili	pag. 53
- servizio militare	pag. 56
- requisiti	pag. 56
- maggiorazioni	pag. 57
- docenti religione	pag. 59
- prescrizione	pag. 61
- passaggio ad altro ruolo	pag. 61
- competenza	pag. 62
- temporizzazione	pag. 62
- rinnovo contratto	pag. 63

Assenze

- congedi parentali	pag. 65
- astensione obbligatoria	pag. 65
- interdizione	pag. 67
- riposo giornaliero	pag. 67
- primi otto anni di vita	pag. 68
- copertura previdenziale	pag. 69
- malattia bambino	pag. 70
- tutela portatori handicap	pag. 71
- ferie e part-time	pag. 76
- festività	pag. 77
- formazione	pag. 77
- permessi retribuiti	pag. 77
- permessi brevi	pag. 79
- altre tipologie di assenza con retrib.	pag. 79
- malattia	pag. 80
- rientro dopo il 30 aprile	pag. 84
- aspettative	pag. 84
- assenze personale a t. d.	pag. 86
- pagamento domenica supplenti	pag. 88
- Indennità di disoccupazione	pag. 89

- **Ritenute sullo stipendio**

pag. 88